



Comune di Maiori

Sindaco
Antonio Capone

MAIORI

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Norme Tecniche di Attuazione

R.2

geol. Rosanna Miglionico
studi geologici

arch. Maria Cafuoco
Responsabile del procedimento

.....

agr. Fabio Sorrentino
studi agronomici

arch. Giovanni Infante
Pianificazione urbanistica e territoriale

.....

arch. Marco Busillo
arch. Marco Cretella
arch. Alfonso Polidoro
anagrafe edilizia

arch. Giosuè Gerardo Saturno
Progettazione e valutazione in ambiente gis

.....

arch. Antonio Mattei
studio di zonizzazione acustica

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI5

art. 1	Elaborati costitutivi del PUC.....	5
art. 2	Principi – Natura giuridica – Finalità	8
art. 3	Contenuti e obiettivi del PUC.....	9
art. 4	Articolazione del PUC: componente strutturale e componente programmatica/operativa	11
art. 5	Natura ed efficacia delle disposizioni del PUC.....	13
art. 6	Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata	14
art. 7	Rapporti con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).....	16
art. 8	Rapporti con gli Atti di Programmazione degli Interventi (API).....	16
art. 9	Rapporti con gli strumenti di pianificazione settoriale	17
art. 10	Trasformazioni urbanistiche ed edilizie	17
art. 11	Monitoraggio	18
art. 12	Norme transitorie.....	18

TITOLO II – DISPOSIZIONI STRUTTURALI:

norme per la tutela delle risorse, le trasformazioni e gli usi del territorio.....19

Parte I – Il Sistema ambientale19

art. 13	Articolazione del sistema ambientale e norme generali	19
art. 14	Tra1 = gli spazi aperti naturali di tutela integrale, coincidenti con le aree ad elevata naturalità e le aree boscate ricadenti in z.t. 1a del P.U.T.....	24
art. 15	Tra2 = gli spazi aperti boscati di tutela ecologica = le aree boscate ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.....	25
art. 16	Tra3 = gli spazi aperti naturali di tutela ecologica, idrogeologica e di difesa del suolo = le aree naturali ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.....	27
art. 17	Tra4 = le aree di tutela agricola e dei terrazzamenti = le aree agricole di rilievo paesaggistico ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.....	29
art. 18	Tra5 = le aree di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati ricadenti in z.t. 2 e z.t. 4 del P.U.T.....	31
art. 19	Tra6 = le aree agricole ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.....	34
art. 20	Tra7 = le aree agricole ricadenti in z.t. 12 del P.U.T.....	39
art. 21	Fp = fasce di pertinenza fluviale del Reggina Major, dei valloni e degli altri corsi d’acqua	40

art. 22	As = arenili e scogliere	40
art. 23	Adr1 = aree degradate di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica	42
art. 24	Norme di gestione e manutenzione territoriale finalizzate alla difesa del suolo	43
art. 25	La rete ecologica comunale	44

Parte II – Il Sistema insediativo.....51

art. 26	Is: insediamenti d’interesse storico - ambientale ≡ z.o. A del D.M.1444/68	51
art. 27	Is1: tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 (tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T.....	54
art. 28	Is2 = zone di rispetto ambientale dei tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 (tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T.	57
art. 29	Is3 = edifici e tessuti storici ricadenti nella z.t. 1a e 1b del P.U.T.....	58
art. 30	Is4 = il borgo marinaro di Erchie ricadente in z.t. 1a, 1b e 4 del PUT	59
art. 31	Ir: tessuti prevalentemente residenziali di recente formazione ≡ z.o. B del D.M.1444/68.....	60
art. 32	Ir1 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 1b del P.U.T.....	62
art. 33	Ir2 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 2 del P.U.T.....	63
art. 34	Ir3 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 4 e nella z.t.6 del P.U.T.....	65
art. 35	Ir4 = tessuti di recente edificazione a fronte mare misti ad attrezzature portuali, arenile e strutture per la balneazione ricadenti nella z.t. 6 del P.U.T.....	67
art. 36	Adr2 = aree di recupero e riqualificazione urbanistica e paesaggistica, caratterizzate dalla presenza di manufatti e impianti, prevalentemente di recente edificazione, ricadenti in z.t. 12 del P.U.T.	69
art. 37	Ip: impianti e aree a prevalente destinazione produttiva	70
art. 38	Ip1 = tessuto esistente a prevalente destinazione produttiva ricadente in z.t. 1b del P.U.T.....	71
art. 39	Ip2 = tessuto esistente a prevalente destinazione produttiva ricadente in z.t. 4 del P.U.T.	73
art. 40	Ip3 = aree occupate da impianti produttivi dismessi o da dismettere ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.....	75
art. 41	Ip4 = Edifici con destinazione d’uso alberghiera e strutture turistico-ricettive	79
art. 42	Apt: Attrezzature pubbliche d’interesse generale ≡ z.o. F del D.M.1444/68.....	81
art. 43	Apt1 = ambito delle attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo.....	81
art. 44	Apt2 = Il sistema dei parchi territoriali	81
art. 45	Apt3 = Il Parco del Regina Major	83
art. 46	Apl: Attrezzature pubbliche di livello comunale ≡ <i>standards urbanistici</i>	85

art. 47	Apl1: Attrezzature prescolari e scolastiche dell'obbligo.....	87
art. 48	Apl2: Attrezzature di interesse comune	89
art. 49	Apl3: Parcheggi pubblici	89
art. 50	Apl4: Verde pubblico e impianti sportivi pubblici	90
art. 51	Auc: Attrezzature private di uso collettivo	91
art. 52	Aree archeologiche e d'interesse archeologico.....	91
art. 53	Edifici di particolare interesse storico, architettonico e/o tipologico.....	92
art. 54	Altri elementi di interesse storico testimoniale.....	93

Parte III – Il Sistema infrastrutturale94

art. 55	Sg1: Servizi generali ed impianti tecnologici.....	94
art. 56	Sg2: Impianto portuale	95
art. 57	Sg2: Impianti cimiteriali	96
art. 58	Rete viaria, percorsi pedonali e infrastrutture lineari.....	96
art. 59	Fasce di rispetto.....	97
art. 60	Impianti di distribuzione carburanti.....	97

TITOLO III – DISPOSIZIONI OPERATIVE:

norme per la trasformazione fisica e funzionale negli ambiti di intervento e per la realizzazione delle opere e degli interventi pubblici100

art. 61	Norme generali	100
art. 62	Ambiti di Trasformazione (Atr)	101
art. 63	Contenuti ed efficacia delle Schede per gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.).....	102
art. 64	Attuazione delle previsioni operative e disciplina della perequazione/compensazione..	103
art. 65	Ambiti di Trasformazione per standards urbanistici e/o per insediamenti integrati...105	
art. 66	Ambiti di trasformazione per interventi strategici ed attrezzature pubbliche di progetto	106
art. 67	Viabilità di progetto.....	107

TITOLO IV – DEFINIZIONI EDILIZIE E URBANISTICHE INTEGRATIVE.....108

art. 68	Norme generali	108
art. 69	Superficie edificabile (o edificata)	108
art. 70	Volume edificabile (o edificato).....	111
art. 71	Interventi pertinenziali	112

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Elaborati costitutivi del PUC

1. Gli elaborati del PUC sono articolati in tre famiglie:

- ✓ E. Le relazioni, che esplicitano gli obiettivi, sintetizzano i risultati delle diverse descrizioni e interpretazioni del territorio, argomentano e descrivono le scelte di assetto e trasformazione;
- ✓ Serie 1. Il quadro conoscitivo, comprendente gli elaborati relativi al sistema delle conoscenze che sono state sviluppate per descrivere e interpretare il territorio attraverso diverse declinazioni (previsioni degli strumenti di pianificazione d'area vasta vigenti, strutture ecologico-naturalistiche, strutture economico - funzionali, strutture storico-culturali, strutture semiologiche ed antropologiche ecc.);
- ✓ Serie 2 e Serie 3. Il quadro strategico, comprendente gli elaborati di progetto che rappresentano ed esplicitano i contenuti del Piano ai diversi livelli di efficacia (strutturale ed programmatico/operativo) e di cui al successivo art.4.

2. L'elenco elaborati complessivo è il seguente:

R.1	Relazione generale	
R.1.1	Allegato 1: Analisi socio economica	
R.1.2	Allegato 2: Studio trasportistico	
R.2	Norme Tecniche di Attuazione	
1.1.0	Inquadramento territoriale	scala 1:25.000
1.1.1.a	Il Piano Territoriale Regionale: i Quadri Territoriali di Riferimento	scala 1:200.000
1.1.1.b	Il Piano Territoriale Regionale: Carta dei Paesaggi della Campania	scala 1:100.000
1.1.2	Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: Elementi conoscitivi e strategie alla scala provinciale	scala 1:75.000 scala 1:120.000
1.1.3	Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino – Amalfitana	scala 1:10.000
1.1.4	Misure di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari ed il nuovo Piano Preliminare Strutturale	scala 1:10.000
1.1.5.a	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta della Pericolosità da Frana	scala 1:10.000
1.1.5.b	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio da Frana	scala 1:10.000
1.1.5.c	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Fasce fluviali e reticolo idrografico	Scala 1:10.000
1.1.5.d	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio Idraulico	scala 1:10.000

1.1.5.e	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta della Pericolosità da Colata	scala 1:10.000
1.1.5.f	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio da Colata	scala 1:10.000
1.1.6.a	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: mappe della pericolosità da alluvioni	scala 1:5.000
1.1.6.b	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: mappe del rischio da alluvioni	scala 1:5.000
1.2.1	Il Piano Regolatore Generale del 2000	scala 1:10.000
1.3.1a,b,c,d	La Carta dei Vincoli: Beni culturali e paesaggistici	scala 1:5.000
1.3.2a,b,c,d	La Carta dei Vincoli: Beni ambientali	scala 1:5.000
1.3.3a,b,c,d	La Carta dei Vincoli: le fasce di rispetto	scala 1:5.000
2.1.1.a	La disciplina del territorio comunale – quadrante a	scala 1:5.000
2.1.1.b	La disciplina del territorio comunale – quadrante b	scala 1:5.000
2.1.1.c	La disciplina del territorio comunale – quadrante c	scala 1:5.000
2.1.1.d	La disciplina del territorio comunale – quadrante d	scala 1:5.000
2.1.2.a	La disciplina del territorio comunale – quadrante Maiori	scala 1:2.000
2.1.2.b	La disciplina del territorio comunale – quadrante Ponteprimario	scala 1:2.000
2.1.2.c	La disciplina del territorio comunale – quadrante Capo d'Orso	scala 1:2.000
2.1.2.d	La disciplina del territorio comunale – quadrante Erchie	scala 1:2.000
2.2.1.a,b,c,d	La Rete Ecologica Comunale	scala 1:5.000
3.1.1.a	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante a	scala 1:5.000
3.1.1.b	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante b	scala 1:5.000
3.1.1.c	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante c	scala 1:5.000
3.1.1.d	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante d	scala 1:5.000
3.1.2.a	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante Maiori	scala 1:2.000
3.1.2.b	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante Ponteprimario	scala 1:2.000
3.1.2.c	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante Capo d'Orso	scala 1:2.000
3.1.2.d	Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – quadrante Erchie	scala 1:2.000
3.2.1	Disposizioni programmatiche: le schede operative	scala 1:2.000

- 3.3.1 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta della pericolosità da frana (PSAI) scala 1:5.000
 - 3.3.2 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta del rischio da frana (PSAI) scala 1:5.000
 - 3.3.3 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta delle fasce fluviali e del reticolo idrografico (PSAI) scala 1:5.000
 - 3.3.4 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta del rischio idraulico (PSAI) scala 1:5.000
 - 3.3.5 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta della pericolosità da colata (PSAI) scala 1:5.000
 - 3.3.6 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta del rischio da colata (PSAI) scala 1:5.000
 - 3.3.7 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la mappa della pericolosità idraulica (PGRA) scala 1:5.000
 - 3.3.8 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la mappa del rischio idraulico (PGRA) scala 1:5.000
 - 3.3.9 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) scala 1:5.000
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del PUC le elaborazioni effettuate per il processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano e dei suoi possibili effetti sull'ambiente costituite da:
- A.1 – Rapporto Ambientale;
 - A.2 – Sintesi non tecnica.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del PUC le seguenti elaborazioni e studi specialistici:
- ✓ Allegato B: Studio geologico
 - B.1 - Relazione geologica
 - B.1.2 - Tabelle e grafici indagini geognostiche
 - B.2.1 - Carta di inquadramento geologico
 - B.2.2 - Carta geolitologica
 - B.2.2.1 - Carta degli spessori dei terreni di copertura
 - B.2.3 - Carta geomorfologica
 - B.2.4 - Carta idrogeologica
 - B.2.5 - Carta del reticolo idrografico e dei sottobacini idrografici
 - B.2.6 – Carta delle fasce altimetriche
 - B.2.6.1 - Carta delle pendenze
 - B.2.6.2 – Carta della esposizione dei versanti

- B.2.7 - Carta ubicazione indagini geognostiche
 - B.2.8 - Carta della franosità e della stabilità
 - B.2.9 – Carta geologico-tecnica
 - B.2.10 - Carta delle Microzone Omogenee Pericolosità Sismica
 - ✓ Allegato C: Studio agronomico
 - C.1 - Relazione agronomica ed ambientale
 - C.2.1 a,b,c,d - Carta dell'uso del suolo - 1:5.000
 - C.2.2 a,b,c,d - Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali - 1:5.000
 - C.2.3 a,b,c,d - Carta della Biodiversità - 1:5.000
 - ✓ Allegato D: Anagrafe Edilizia
 - D.1 - Relazione - documento di sintesi
 - D.2.1 - Sintesi cartografica: ambiti di rilevamento ed individuazione degli edifici - 1:5.000
 - D.2.2 - Sintesi cartografica: classificazione degli edifici per epoca di costruzione - 1:5.000
 - D.2.3 - Sintesi cartografica: edifici per uso prevalente ed individuazione alloggi malsani e sovraffollati - 1:5.000
 - ✓ Allegato E: Piano di zonizzazione acustica
 - E.1 - Relazione tecnica
 - E.2 - Regolamento e norme attuative per la disciplina delle attività rumorose
 - E.3 a,b,c,d - Zonizzazione Acustica del territorio comunale – 1:5.000
5. Gli elaborati del PUC sono predisposti su supporto informatico. Laddove la scala di riproduzione determini difficoltà interpretative, faranno fede i files in formato di interscambio grafico del PUC, depositati su supporto non riscrivibile presso il Comune di Maiori e la Provincia di Salerno. Qualora sussista contrasto tra rappresentazione grafica e testo normativo, farà fede quest'ultimo. Nei casi controversi, l'interpretazione data dalla Giunta Comunale avrà valore di interpretazione autentica.
6. La presenza o meno della rappresentazione di edifici nella cartografia utilizzata per il PUC non inficia l'applicabilità della norma della relativa zona o sottozona ai manufatti legittimamente costruiti o condonati.

art. 2 Principi – Natura giuridica – Finalità

1. Il Piano Urbanistico Comunale, di seguito denominato PUC, in coerenza con le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2004 e al Regolamento reg. 5/2011, è lo strumento urbanistico generale che delinea le scelte e i contenuti strutturali e strategici di assetto e di sviluppo del territorio comunale, con riferimento in particolare alla tutela ambientale e alle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

2. Il PUC costituisce il momento centrale per la definizione dell'assetto urbanistico e delle prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, assicurando il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art.2 della L.R.16/04 e s.m.i. e dalla L.R. 13/08, che di seguito si richiamano, costituendo parte integrante della presente attività di pianificazione:
 - a) *promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;*
 - b) *salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;*
 - c) *tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;*
 - d) *miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;*
 - e) *potenziamento dello sviluppo economico locale;*
 - f) *tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;*
 - g) *tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse;*
 - h) *attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Piano Territoriale Regionale e dalle Linee Guida per il Paesaggio in Campania;*
 - i) *attuazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.*
3. Il PUC è stato predisposto in conformità con la disciplina di cui agli artt.22 e succ. della L.R.C. n. 16/04 e di cui al Regolamento reg. 5/2011, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, flessibilità ed efficacia.
4. Il PUC definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio comunale nel rispetto ed in attuazione delle previsioni di cui al P.U.T. per l'Area Sorrentino Amalfitana, del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP).
5. Il PUC di Maiori, redatto in conformità e nel rispetto delle previsioni degli strumenti di cui al precedente comma 4, è attuativo della Convenzione europea del paesaggio e finalizzato alla valorizzazione paesaggistica del territorio comunale.

art. 3 Contenuti e obiettivi del PUC

1. Coerentemente con i principi e le finalità enunciate nel precedente art.2, il PUC si pone quale strumento recante previsioni di assetto, tutela, trasformazione ed utilizzazione del territorio calibrate su di un arco temporale piuttosto lungo, che vanno a configurare un quadro di governo del territorio permanente, nell'ambito ed in coerenza con il quale definire gli interventi di breve periodo.

2. Il PUC assume, quali obiettivi generali, l'innovazione della struttura economica comunale, la sostenibilità dell'assetto del territorio e l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, da perseguire attraverso azioni che, valorizzando le risorse e le identità locali, garantiscano la compatibilità tra lo sviluppo delle competitività e la sostenibilità, salvaguardando gli equilibri ambientali e le risorse naturali, storico-culturali e paesaggistiche e preservando gli insediamenti dai rischi naturali.
3. In attuazione delle previsioni di cui all'art.23 della L.R.C.16/2004 ed in coerenza con le disposizioni del PTR (nonché delle Linee Guida per la Pianificazione paesaggistica in Campania) e del PTCP, costituiscono oggetto del PUC:
 - a) la definizione delle principali strategie nel governo del territorio comunale nella specifica interazione con quelle di scala sovralocale;
 - b) la definizione de *gli elementi del territorio urbano ed extraurbano*;
 - c) l'individuazione degli *interventi di trasformazione compatibili con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché* la definizione de *i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi*;
 - d) la determinazione de *i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione ...* ;
 - e) la determinazione de *la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione*;
 - f) la indicazione de *le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale*;
 - g) la promozione de *la qualità dell'edilizia pubblica e privata*;
 - h) la definizione de *i sistemi di mobilità di beni e persone*;
 - i) la definizione delle misure volte alla tutela e valorizzazione del paesaggio agrario;
 - j) la definizione delle norme tecniche *riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia*.
4. Il PUC si articola in tre sistemi:
 - ✓ Sistema ambientale;
 - ✓ Sistema insediativo;
 - ✓ Sistema infrastrutturale.

Gli obiettivi fondamentali dei tre sistemi sono definiti nelle successive disposizioni (sia a carattere strutturale che operativo) a cui devono essere orientati sia la pianificazione che la programmazione comunale attuativa e/o settoriale.
5. Il PUC, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione ambientale, con il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano:
 - definisce gli obiettivi di sostenibilità;

- valuta gli effetti delle azioni di piano;
 - prevede un processo continuo di verifica degli effetti ai fini della salvaguardia ambientale.
6. In coerenza con le disposizioni delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE le previsioni del PUC vengono inoltre sottoposte a valutazione di incidenza per le aree comprese in SIC e/o ZPS.

art. 4 Articolazione del PUC: componente strutturale e componente programmatica/operativa

1. Il PUC è formato dalla:
 - ✓ componente strutturale, con validità a tempo indeterminato;
 - ✓ componente programmatica/operativa, diretta a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio nell'arco quinquennale e correlati alla programmazione finanziaria dell'Amministrazione Comunale.
2. In coerenza con le previsioni di cui all'art.3, co.3, della L.R.C.16/04, la componente strutturale del PUC è relativa alle disposizioni ed alle scelte di lungo termine, che non richiedono verifiche o revisioni se non al radicale mutare di condizioni politico-culturali fondamentali, e che pertanto hanno validità a tempo indeterminato. Dette disposizioni sono tese a individuare le scelte di tutela e le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.
3. La componente strutturale del PUC si articola in:
 - ✓ disposizioni strutturali;
 - ✓ disposizioni strategiche.
4. Sono disposizioni strutturali quelle che:
 - individuano gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale comunale, con riferimento ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, vegetazionali, faunistici), storico-culturali, paesaggistici, rurali, insediativi e infrastrutturali e ne definiscono le modalità di uso e di manutenzione tali da garantirne la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile;
 - indicano i territori da preservare da trasformazioni urbanizzativo-infrastrutturali ai fini della realizzazione della rete ecologica comunale, quale specificazione della rete ecologica provinciale e regionale, e per la tutela e valorizzazione delle aree a vocazione agricola e degli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
 - individuano le aree vincolate e le relative disposizioni di tutela.
5. Sono disposizioni strategiche quelle che:
 - delineano le scelte di trasformazione di lungo periodo dell'assetto insediativo e infrastrutturale per il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, eventualmente proponendo una perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;

- individuano le scelte per la valorizzazione delle risorse naturalistiche ed agroforestali, per la promozione dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse, per la manutenzione ed il risanamento idrogeologico del territorio, per la individuazione della rete fondamentale dei corridoi ecologici con i quali perseguire la costruzione della rete ecologica comunale;
 - definiscono gli indirizzi per la valorizzazione paesaggistica.
6. In coerenza con le disposizioni strutturali e strategiche, le disposizioni programmatico/operative definiscono, per le diverse zone in cui è articolato il territorio comunale, le regole per la pianificazione e la programmazione attuativa e/o settoriale comunale, la quale in ogni caso dovrà applicare tutte le prescrizioni e tener conto di tutti gli indirizzi del PUC.
7. In ottemperanza alle previsioni di cui all'art.3, co.3, della L.R.C.16/04, la componente programmatico/operativa del PUC è riferita a tempi brevi e necessita perciò di verifiche e rielaborazioni frequenti. Pertanto, le disposizioni programmatiche sono tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali dell'Amministrazione.
8. Le disposizioni programmatiche definiscono in conformità con le disposizioni strutturali e strategiche:
- i criteri di dimensionamento sostenibile delle trasformazioni insediative, definendo, per ciascun ambito di trasformazione, destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, parametri edilizi ed urbanistici, standards urbanistici, attrezzature e servizi;
 - i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), i Progetti di Intervento Unitari (PIU) e/o i Programmi Operativi comunali Prioritari (POP);
 - i criteri di formazione per i piani, progetti o programmi, anche settoriali;
 - gli interventi infrastrutturali e la rete di mobilità da realizzare nel quinquennio;
 - la quantificazione, ancorché di massima, degli oneri finanziari a carico del bilancio della Amministrazione Comunale e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone la forma di finanziamento anche con riferimento agli atti di pianificazione economica.
9. La componente programmatico/operativa del PUC, riferita anche a porzioni di territorio comunale, contiene altresì (concorre alla formazione de) gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) di cui all'articolo 25 della legge regionale n.16/2004, che hanno il compito di individuare, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale considerato specificando, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione:
- *le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;*
 - *le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;*

- la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
 - la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
10. Le disposizioni programmatiche/operative del PUC debbono essere verificate ed, eventualmente, aggiornate con cadenza quinquennale.

art. 5 Natura ed efficacia delle disposizioni del PUC

1. La normativa di piano disciplina gli interventi secondo tre diversi livelli di regolamentazione:
 - a) le *prescrizioni*, che rappresentano disposizioni immediatamente vincolanti e cogenti a contenuto conformativo del diritto di proprietà in quanto traducono vincoli e tutele di leggi, di piani sovraordinati e di piani attuativi comunali; oppure subordinano gli interventi, negli Ambiti di Trasformazione, alla contestuale realizzazione di dotazioni urbanistiche e ambientali e all'esistenza di condizioni infrastrutturali e ambientali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste. La loro modifica costituisce variante al PUC e presuppone la precedente o contestuale modifica delle leggi e dei piani suddetti;
 - b) le *direttive*, che rappresentano disposizioni prive di contenuto conformativo e tuttavia cogenti per gli strumenti di attuazione del PUC quando individuano, per gli Ambiti di Trasformazione, il carattere funzionale, esclusivo o prevalente, la massima capacità edificatoria, l'entità minima delle dotazioni per attrezzature, i principali requisiti progettuali degli interventi di conservazione e trasformazione previsti; oppure quando forniscono, con riferimento ai Sistemi, requisiti attesi dagli interventi, criteri per la loro attuazione o azioni da mettere in campo al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano. La loro modifica costituisce variante al PUC;
 - c) gli *indirizzi* sono norme non immediatamente cogenti. Costituiscono linee guida e norme di valenza programmatica, rappresentano disposizioni finalizzate ad orientare gli strumenti di attuazione verso gli obiettivi del PUC. Gli indirizzi rappresentano riferimento per gli altri strumenti urbanistici e debbono trovare in essi esplicito riscontro e motivato riferimento.
2. In caso di contrasto tra gli elaborati del Piano, la normativa prevale sulla cartografia e la cartografia in scala maggiore prevale su quella in scala minore.
3. I perimetri e le localizzazioni contenuti negli elaborati di progetto del PUC, a meno di quelli riferiti alle tutele e ai vincoli, non hanno valore prescrittivo. Compete esclusivamente agli Atti di Programmazione e agli strumenti di attuazione del PUC l'esatta delimitazione delle aree nelle quali esso si attua e l'attribuzione dei consequenziali diritti e/o oneri, così come specificato nei successivi articoli.
4. Il PUC può essere modificato con le seguenti modalità:

- approvazione di variante assunta ai sensi della L. R. n. 16/2004 e sue modifiche e integrazioni;
 - stipula di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 come specificato e integrato dall'art.12 della L. R. n.16/2004;
 - procedura di localizzazione e approvazione di opere pubbliche oppure di opere di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale o regionale vigente.
5. Le disposizioni del PUC possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti oppure da strumenti di pianificazione territoriale, provinciali o regionali, con esse incompatibili.
 6. L'adozione del PUC comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 10 della L.R.C. n.16/04.
 7. Tutte le misure previste dal PUC con riferimento al patrimonio edilizio esistente ed ai tessuti urbani oggi riconoscibili sulla base della lettura della documentazione cartografica disponibile, presuppongono la legittimità dei manufatti, delle opere e degli insediamenti a cui le stesse misure si riferiscono, ovvero il conseguimento di un titolo edilizio in sanatoria, o ancora la sussistenza di istanza di condono regolarmente presentata e da definire preventivamente alla realizzazione di qualsiasi ulteriore nuovo intervento (fatta eccezione che per quelli meramente manutentivi e finalizzati a conservare il bene nelle more della definizione del procedimento di sanatoria). In caso di provvedimenti amministrativi e/o pronunciamenti giurisdizionali passati in giudicato, ovvero che abbiano assunto valenza definitiva e non più revocabile, con cui sia sancita l'illegittimità edilizia e/o urbanistica di singoli manufatti e/o insediamenti, dovranno essere assunti, nelle forme di legge, i consequenziali provvedimenti, senza che gli stessi siano considerati in contrasto con le presenti norme, e nelle aree interessate varranno, a tempo indeterminato, le norme strutturali relative all'ambito di piano in cui esse ricadono.

art. 6 Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

1. Il presente PUC:
 - recepisce indirizzi, direttive e prescrizioni del P.U.T. per l'Area Sorrentino Amalfitana approvato ai sensi dell'art. 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, con la Legge Regionale 27 giugno 1987, n.35 (interessata da succ. mod. ed integr.);
 - recepisce gli indirizzi e le direttive del PTR, ivi comprese le Linee guida per il paesaggio, approvati con la Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, per gli aspetti non in contrasto con più restrittive previsioni di cui alla L.R.35/87;

- recepisce gli indirizzi e le direttive del PTCP, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2012, per gli aspetti non in contrasto con più restrittive previsioni di cui alla L.R.35/87;
 - recepisce, senza modifiche, la disciplina dei Piani per l'Assetto Idrogeologico, ed in particolare del PSAI adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 10 del 28 marzo 2011 dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele successivamente oggetto di aggiornamento e modifiche di cui alla delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, recante il "Testo Unico delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele";
 - recepisce le previsioni degli altri strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati e pertinenti al territorio comunale.
2. Le eventuali varianti ovvero le modifiche ai piani di settore richiamati nel precedente comma 1 che saranno approvate dagli organi competenti secondo la disciplina di settore vigente produrranno effetto automatico di integrazione al presente PUC senza necessità di adeguamento normativo e cartografico.
 3. In presenza di previsioni del PUC contrastanti con previsioni di Piani sovraordinati, prevalgono le disposizioni di quest'ultimi fino a quando le stesse non saranno modificate secondo le procedure di legge vigenti.
 4. In particolare, in presenza di previsioni del PSAI contrastanti con previsioni operative previste dal presente Piano, nell'ambito della elaborazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o dei Progetti di Intervento Unitari (PIU), di iniziativa pubblica e/o privata, previsti dal PUC, occorrerà effettuare appropriati approfondimenti e studi di carattere geomorfologico-idrogeologico-idraulico alla scala di dettaglio.
 5. Nel caso in cui gli studi di dettaglio di cui al precedente comma 4 verifichino/dimostrino il sussistere di una condizione di non corrispondenza tra la classificazione operata dal PSAI del rischio e della pericolosità delle aree (molto elevata ed elevata) e le situazioni territoriali reali, sarà necessario attivare le procedure per una proposta di ripermimetrazione secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del PSAI stesso.
 6. Nel caso in cui gli studi di dettaglio di cui al precedente comma 4 accertino la congruità tra le classi di pericolosità/rischio assegnate dal PSAI e le situazioni territoriali reali, confermando in tal modo lo stato del dissesto, è possibile perseguire due possibili soluzioni al fine di consentire l'attuazione di indispensabili scelte di assetto e trasformazione urbanistica non altrimenti localizzabili:
 - ✓ si può procedere all'individuazione, progettazione e successiva esecuzione di interventi per la messa in sicurezza e/o mitigazione del rischio. Si tratterà quindi di redigere un piano di interventi di mitigazione del rischio, che costituirà parte integrante e sostanziale dei PUA o

dei PIU, rispettando le indicazioni riportate nel quaderno delle opere–tipo dell’Autorità di Bacino;

- ✓ oppure, nel caso in cui gli interventi di mitigazione debbano interessare porzioni di versante e/o areali di notevole estensione, si potranno predisporre piani di emergenza corredati da monitoraggi strumentali, che a seconda delle tipologie di dissesto, faranno riferimento a tecnologie appropriate. In relazione allo specifico scenario di rischio idrogeologico individuato dall’Autorità di Bacino, bisognerà, in pratica, predisporre un piano di emergenza a cui corrisponderanno diverse tipologie di intervento, in una sorta di “albero delle possibilità” che deve essere il più possibile predeterminato.

art. 7 Rapporti con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)

1. In conformità alle previsioni di cui all’art.28 della L.R.16/2004, compete al RUEC:
 - individuare *le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie;*
 - disciplinare *gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani,* gli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano e il territorio rurale e aperto;
 - definire, *in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, ...i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori* e la regolamentazione della monetizzazione delle aree di cessione;
 - specificare *i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale* e la qualità bioarchitettonica degli edifici.
2. Ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie del PUC, anche e soprattutto in relazione ai diversi caratteri urbanistici, paesaggistici ed ambientali degli ambiti di trasformazione individuati e con riferimento alle diverse destinazioni funzionali realizzabili, le presenti norme tecniche di attuazione, ovvero gli elaborati della componente operativa del PUC, potranno specificare le definizioni proposte con il RUEC o introdurre ulteriori indici, parametri e definizioni.

art. 8 Rapporti con gli Atti di Programmazione degli Interventi (API)

1. Gli Atti di programmazione di cui all’art. 25 della L. R. 16/2004 sono formati in successione temporale nell’arco di validità del PUC e in conformità alle previsioni del PUC stesso, del quale non possono modificare i contenuti. Compete ad essi la disciplina degli interventi di tutela, recupero, valorizzazione, riqualificazione e trasformazione urbana nonché la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di uso pubblico da sottoporre a esproprio per pubblica utilità. Tali

interventi, opere e servizi debbono essere realizzati nell'arco temporale di tre anni, al termine dei quali gli Atti perdono efficacia e scadono anche i vincoli espropriativi.

2. Il PUC detta agli Atti di programmazione prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina operativa e attuativa. In particolare e con riferimento agli interventi di riqualificazione e nuova edificazione occorre prevedere:
 - la definizione delle dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali da realizzare o riqualificare, la loro localizzazione e le loro prestazioni;
 - le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
 - le forme di esecuzione e le modalità attuative;
 - la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché la definizione degli eventuali interventi di compensazione urbanistica e ambientale;
 - la quantificazione degli oneri finanziari a carico del Comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
3. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera consiliare di approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.
4. Gli Atti di programmazione stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.

art. 9 Rapporti con gli strumenti di pianificazione settoriale

1. Il PUC costituisce il riferimento generale per l'esercizio e il coordinamento delle politiche comunali di governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore sono aggiornati ed elaborati in conformità col PUC.
2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal PUC per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e garantendo il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi delle disposizioni strutturali del PUC e le azioni settoriali.

art. 10 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Le attività comportanti trasformazioni sia urbanistiche che edilizie del territorio comunale e degli immobili partecipano agli oneri ad esse relativi, nei modi previsti dalla legge.
2. Le sole previsioni del PUC non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo o degli edifici ove le opere di urbanizzazione primaria manchino, anche in parte, o non siano in corso di

realizzazione da parte del Comune, se non i richiedenti la trasformazione s'impegnino, con apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a realizzarle a proprie cura e spese secondo le prescrizioni e sotto il controllo del Comune

3. Le trasformazioni edilizie sono assoggettate alle procedure autorizzative e/o di assenso (Permesso di Costruire, SCIA, CILA, CIL) stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti e riferite alle diverse categorie di intervento da porre in essere, così come definite dal PUC e dal RUEC.
4. Laddove non diversamente indicato, gli edifici esistenti che siano in contrasto con le norme del PUC possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico o di quelli finalizzati all'adeguamento alla normativa del PUC.

art. 11 Monitoraggio

1. Il monitoraggio consiste nella verifica periodica dell'efficacia delle azioni promosse dal PUC, rispetto al raggiungimento degli obiettivi e ai risultati prestazionali attesi. Il monitoraggio avviene attraverso l'aggiornamento di indicatori di attuazione del PUC e di indicatori di contesto, selezionati sulla base della loro rilevanza rispetto al quadro degli obiettivi generali, dei lineamenti strategici e delle azioni strategiche, in conformità a quanto previsto nel Rapporto Ambientale della VAS.
2. Gli indicatori, catalogati all'interno delle banche dati gestionali e cartografiche del Sistema informativo territoriale, vengono aggiornati con cadenza annuale.
3. La valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'Amministrazione comunale con cadenza triennale. Esso indirizza la formazione degli Atti di programmazione e degli strumenti urbanistici attuativi, adattandone obiettivi e azioni alle condizioni rilevate.

art. 12 Norme transitorie

1. Dalla data di esecutività dell'adozione del PUC da parte della Giunta Comunale, è sospesa ogni determinazione in contrasto con le disposizioni del PUC.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 non si applicano:
 - alle variazioni dei permessi di costruire o scia, già rilasciati o efficaci al momento dell'adozione del PUC, che non modificano volume e sagoma degli edifici e non alterano la funzionalità della Rete ecologica;
 - alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi e alle loro convenzioni già approvati alla data di adozione del PUC.

3. Il PUC entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell'avviso di approvazione dello stesso e acquista efficacia a tempo indeterminato.
4. Dopo la conclusione dell'istruttoria e la definizione delle determinazioni circa gli edifici per i quali è stato richiesto il condono edilizio, su quelli per i quali sarà conseguentemente rilasciato il titolo abilitante in sanatoria è prescritta la eliminazione di situazioni di precarietà, quali ferri di attesa, monconi di pilastri, carpenterie non rimosse e simili. Di detta eliminazione dovrà fare esplicita menzione il medesimo provvedimento in sanatoria, oppure - ove esso risultasse già emesso alla data di approvazione del presente PUC - un'apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del presente articolo.

TITOLO II – DISPOSIZIONI STRUTTURALI:

norme per la tutela delle risorse, le trasformazioni e gli usi del territorio.

Parte I – Il Sistema ambientale

art. 13 Articolazione del sistema ambientale e norme generali

1. Il PUC articola il territorio rurale e aperto in spazi aperti naturali (comprendenti aree ad elevata naturalità ed aree boscate) e spazi aperti agricoli (comprendenti a loro volta aree agricole di rilievo paesaggistico, aree agricole di tutela idrogeologica e rispetto ambientale, aree agricole ordinarie). In queste aree sono compresi i piccoli nuclei edificati, gli edifici e i manufatti isolati che si considerano parte integrante del paesaggio naturale e rurale nel quale si trovano.
2. In particolare il PUC individua i seguenti ambiti:
 - Tra1 = gli spazi aperti naturali di tutela integrale ≡ le aree ad elevata naturalità e le aree boscate ricadenti in z.t. 1a del P.U.T.
 - Tra2 = gli spazi aperti boscati di tutela ecologica ≡ le aree boscate ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.
 - Tra3 = gli spazi aperti naturali di tutela ecologica, idrogeologica e di difesa del suolo ≡ le aree naturali ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.
 - Tra4 = le aree di tutela agricola e dei terrazzamenti ≡ le aree agricole di rilievo paesaggistico (agrumeti/vigneti/oliveti) ed ordinarie ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.;
 - Tra5 = le aree di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati ricadenti in z.t. 2 e z.t.4 del P.U.T.;
 - Tra6 = le aree agricole ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.;
 - Tra7 = le aree agricole ricadenti in z.t. 12 del P.U.T.;

- Fp = le fasce di pertinenza del Reggina Major, dei valloni e degli altri corsi d'acqua;
 - As = arenili e scogliere;
 - Adr = aree degradate di recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e urbanistica.
3. Se non diversamente specificato, in tutti gli ambiti su citati e ricadenti nel Sistema naturale e rurale il PUC si attua mediante intervento diretto.
4. Per le aree ad elevata naturalità il PUC:
- prescrive la conservazione integrale del patrimonio territoriale, vietando l'alterazione dei caratteri geomorfologici, pedologici e vegetazionali, ivi inclusa la messa a coltura ex novo o il ripristino di coltivazioni dismesse in aree a macchia o a pascolo, ad eccezione degli interventi necessari alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico ed a limitati percorsi di servizio;
 - prescrive l'inedificabilità privata, con esclusione degli interventi esplicitamente ammessi dalle presenti norme in relazione ai diversi ambiti;
 - ammette l'edificabilità pubblica prevista dal PUC o dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e quella strettamente necessaria per l'adeguamento delle infrastrutture esistenti;
 - prescrive la tutela, il recupero e la manutenzione ambientale, ivi compresa quella vegetazionale, secondo criteri di ingegneria naturalistica;
 - ammette l'installazione temporanea di teleferiche realizzate con elementi in legno o metallo e completamente smontabili, purché non comporti il taglio di alberi.
5. Per le aree boscate il PUC:
- prescrive il ripristino e l'adeguamento, con opere di ingegneria naturalistica, dei sentieri pedonali esistenti;
 - ammette, nei limiti specificati per ciascun ambito, azioni di recupero e riuso, anche ai fini del turismo rurale e naturalistico, per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione;
 - prescrive l'inedificabilità privata, con esclusione degli interventi esplicitamente ammessi dalle presenti norme in relazione ai diversi ambiti;
 - ammette l'edificabilità pubblica prevista dal PUC o dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e quella strettamente necessaria per l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, con esclusione, in ogni caso, degli interventi che comportino alterazioni permanenti del manto forestale, rischi d'incendio o di inquinamento;
 - prescrivere misure a salvaguardia della stabilità ecosistemica e della fruibilità paesaggistica.
6. Per il territorio rurale il PUC:
- promuove lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, tenendo conto delle specifiche vocazioni e delle potenzialità;
 - persegue la salvaguardia o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e del patrimonio di biodiversità;
 - persegue la conservazione della continuità e integrità delle aree agricole;

- vieta usi del territorio rurale che ne riducano le qualità e le potenzialità intrinseche, con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici;
- persegue la riqualificazione delle aree caratterizzate da condizioni di precario equilibrio ecologico, vegetazionale e paesaggistico;
- persegue la salvaguardia dei valori storici e culturali del paesaggio agrario;
- stabilisce che, dove ammessa dalle successive norme relative ai diversi ambiti individuati, l'edificabilità del territorio rurale e aperto, in conformità con il PTR (paragrafo 6.3.1 lettera d delle Linee guida per il paesaggio), è strettamente funzionale all'attività agro-silvo-pastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore (Imprenditori Agricoli a titolo Principale) connesse con la conduzione dei fondi;
- stabilisce che, dove ammessa dalle successive norme relative ai diversi ambiti individuati, la edificabilità rurale (sia per finalità abitative degli aventi titolo che in relazione agli annessi agricoli) deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvopastorale ed è determinata, detratte le volumetrie esistenti, nel rispetto di precisi parametri, come definiti dalle successive norme, eventualmente in modo differenziato in funzione delle caratteristiche delle aree del territorio rurale e aperto in cui è ammessa la nuova edificazione rurale. Tale determinazione deve essere rapportata alla qualità, all'effettivo uso agricolo dei suoli, alla loro estensione catastale, all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da un piano di sviluppo aziendale (paragrafo 6.3.1 lettera f, delle Linee guida per il paesaggio nel PTR) redatto e asseverato da un agronomo abilitato, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge, e approvato preventivamente al rilascio del titolo abilitante alla realizzazione dell'intervento, la cui attuazione deve essere garantita attraverso apposita convenzione da trascrivere a spese del richiedente a cura del Comune (paragrafo 6.3.1 lettera g, delle Linee guida per il paesaggio nel PTR – art.37 delle NTA del PTCP).

La convenzione dovrà in particolare stabilire l'obbligo per il richiedente: di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali; di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione; di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse; di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale;

- stabilisce che la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (ambiti Tra1, Tra2, Tra3, Tra4, Tra5 del presente Puc), le quali concorrono però alla determinazione della superficie produttiva aziendale, alla quale è

riferita l'edificabilità delle sole pertinenze agricole, con un indice pari a 0,03 mq/mq, fino ad un massimo di 500 mq di superficie coperta;

- stabilisce che per limitare la dispersione edilizia, lì dove ammissibili, le nuove residenze agricole dovranno avere i requisiti di abitabilità minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e dal PUC e RUEC, con una superficie utile abitabile minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

7. In tutti gli ambiti del territorio rurale ed aperto sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- residenze e pertinenze agricole;
- residenze ordinarie, se preesistenti;
- usi connessi all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- usi connessi all'integrazione e diversificazione delle attività agro-silvo-pastorali, ivi inclusa l'ospitalità rurale, l'allevamento, l'apicoltura, le attività zootecniche, piccoli laboratori caseari o per la prima lavorazione dei prodotti, piccoli laboratori connessi all'artigianato locale, con la commercializzazione delle relative produzioni;
- funzioni connesse con il turismo rurale, naturalistico, escursionistico, culturale, con attività di ricerca e didattiche relative all'ambiente naturale ed agricolo (centri informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per l'escursionismo, centri di documentazione ambientale, attrezzature sportive, ricreative, didattiche e culturali, all'aria aperta o localizzati in manufatti esistenti, ecc.).

8. Destinazioni diverse in atto in edifici o parti di essi di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità dei titoli abilitanti rilasciati) alla data di adozione del PUC sono consentite, con l'esclusione soltanto di attività insalubri o nocive secondo la vigente normativa, o di attività ed usi incompatibili con le esigenze di tutela.

9. In tutti gli ambiti del Territorio rurale ed aperto sono sempre ammissibili destinazioni agrituristiche o comunque connesse all'ospitalità rurale (Country house, fattorie didattiche, ecc.) dei manufatti edilizi esistenti.

10. Limitatamente agli interventi per l'ospitalità rurale, da realizzare per l'integrazione e la diversificazione delle attività connesse alla conduzione dei fondi in manufatti ed aree ricadenti nelle sole z.t. 4 e 12 del PUT (rif. Ambiti TRA5, TRA6 e TRA7 del presente PUC), oltre agli interventi edilizi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale di settore, sono ammessi:

- ampliamenti dei fabbricati rurali esistenti nei seguenti limiti: lotto minimo = 10.000 mq; Indice max di utilizzazione fondiaria = 0,02 mq/mq;
- la realizzazione di attrezzature complementari scoperte (per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive) funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e che non superino il

10% della superficie fondiaria, con un limite assoluto di 2500 mq; tali interventi non debbono comunque determinare incrementi di aree impermeabilizzate per oltre 400 mq.

11. Sempre al fine di favorire l'integrazione e la diversificazione delle attività connesse alla conduzione dei fondi per le attività agrituristiche è sempre ammessa, compatibilmente con le previsioni degli strumenti di pianificazione e regolamentazione sovraordinati, l'organizzazione per l'ospitalità (agri campeggio) in spazi aperti ricadenti negli Ambiti TRA4, TRA6 e TRA7 del presente PUC, secondo le modalità definite dall'art.10 del Regolamento di Attuazione della L.R.15/2008 (DPGR n.18 del 28.12.2009). I servizi igienico-sanitari e i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. La superficie destinata a piazzole non può essere superiore al 10% del fondo agricolo, con un minimo di 500 mq e un massimo complessivamente non superiore a 2.000 mq; la loro realizzazione ed utilizzazione non può comportare e non deve costituire in alcun modo elemento di compromissione e/o di alterazione dei preesistenti ordinamenti colturali. L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà l'applicazione della sanzione ripristinatoria e l'intervento realizzato sarà considerato quale intervento di nuova costruzione effettuato in assenza del prescritto permesso di costruire.
12. Per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed agro-forestale, anche a fini turistici, il PUC promuove ed ammette, nei limiti definiti dalle successive norme:
 - il ripristino e/o l'adeguamento dei sentieri pedonali esistenti (*garantendo il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici*);
 - la localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici;
 - la promozione di azioni di recupero e riuso per le costruzioni dismesse o in via di dismissione da destinare a centri informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per l'escursionismo, centri di documentazione ambientale, etc. o, qualora compatibile con le esigenze di tutela, ad attrezzature turistiche e culturali.
13. In tutti gli ambiti del territorio rurale ed aperto il Puc prescrive:
 - il divieto assoluto di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta pressione – maggiore di 30 bar;
 - la ricomposizione ambientale di siti estrattivi – anche di piccole e piccolissime dimensioni - mediante il rimodellamento morfologico ambientale e il recupero delle aree in dissesto.
14. Per i geositi individuati dal Piano Territoriale Regionale nell'ambito del territorio comunale o comunque per quelli indicati nella cartografia del presente Puc si prescrive il divieto di interventi o attività:
 - di alterazione o manomissione dei geositi stessi e delle aree su cui essi insistono;
 - di introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali non autoctone;
 - di deturpazione della superficie con scritte o incisioni.Sono ammissibili, compatibilmente con le previsioni degli strumenti di pianificazione e regolamentazione sovraordinati:
 - le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici;

- le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- specifici progetti d'iniziativa pubblica e privata per le attività di studio e di ricerca, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.

Sono compatibili le attività escursionistiche, d'osservazione e di studio.

art. 14 Tra1 = gli spazi aperti naturali di tutela integrale, coincidenti con le aree ad elevata naturalità e le aree boscate ricadenti in z.t. 1a del P.U.T.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le maggiori emergenze geologiche (tettoniche e morfologiche) che si presentano prevalentemente con roccia affioranti, talvolta a vegetazione spontanea o, in taluni casi, risultano caratterizzate dalla presenza di bosco, macchia mediterranea, prateria, che maggiormente caratterizzano il paesaggio della Costiera Amalfitana e che risultano comprese nella zona 1a del P.U.T. di tutela dell'ambiente naturale di 1° grado, per le quali l'obiettivo prioritario è la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità attuale e potenziale. In particolare il PUC individua le aree boscate (Tra1.1), gli spazi aperti naturali di tutela idrogeologica (Tra1.2), le aree terrazzate (Tra1.3). Per essi valgono le successive disposizioni.
2. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 13, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
3. Nell'ambito non è ammessa alcuna nuova edificazione né pubblica né privata, qualsiasi trasformazione del suolo (sbancamenti, riporti, muri di sostegno ecc.), qualunque attraversamento di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie, teleferiche, diversi da quelli eventualmente previsti dal P.U.T., alcun intervento di rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente, fatti salvi gli interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti.
4. Al fine di attuare gli obiettivi stabiliti dal PUC per l'ambito in trattazione il Comune potrà prevedere, nell'ambito della definizione della componente operativo/programmatica, la redazione ed attuazione Progetti di Intervento Unitario_PIU o di Programmi Operativi Comunali_POC, ovvero l'attuazione diretta di progetti unitari di restauro del paesaggio, culturalmente qualificati e che possono vedere anche il coinvolgimento di privati, tesi a :
 - rimuovere le cause che hanno alterato l'ambiente naturale mediante la demolizione delle opere eseguite in contrasto con esso o la realizzazione degli indispensabili interventi di difesa suolo;
 - ripristinare l'aspetto primitivo, sia per quanto riguarda la morfologia del suolo che per quanto riguarda la vegetazione;

- favorire/strutturare/promuovere la fruizione delle aree per finalità naturalistiche, scientifiche, didattiche e culturali.

5. È fatto obbligo ai proprietari di:

- eseguire con regolarità gli interventi di manutenzione del territorio necessari al fine di assicurare la conservazione della vegetazione spontanea, la prevenzione degli incendi e dei fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico;
- garantire il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici anche mediante il ripristino di sentieri o passaggi pedonali esistenti.

6. Per l'eventuale edilizia preesistente sono ammessi i seguenti interventi:

- per gli edifici dei quali sia documentata l'esistenza a tutto il 1955, esclusivamente quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, nonché la realizzazione degli interventi pertinenziali di minor entità come definiti dalle presenti norme;
- per gli edifici realizzati dopo il 1955, legittimamente eseguiti o condonati: manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione degli interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme.

art. 15 Tra2 = gli spazi aperti boscati di tutela ecologica ≡ le aree boscate ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le aree caratterizzate dalla presenza prevalente di boschi, a fustaia, misti o cedui, e che risultano comprese nella zona 1b del P.U.T. di tutela dell' ambiente naturale di 2° grado, per le quali l'obiettivo prioritario è la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità attuale e potenziale e il rafforzamento della loro funzionalità ecosistemica e del ruolo di connessione con l'ambito Tra1, al fine della costruzione della rete ecologica e del mantenimento della biodiversità.
2. Al fine di attuare gli obiettivi stabiliti dal PUC per l'ambito in trattazione il Comune potrà prevedere, nell'ambito della definizione della componente operativo/programmatica, la redazione ed attuazione Progetti di Intervento Unitario_PIU o di Programmi Operativi Comunali_POC, ovvero l'attuazione diretta di progetti unitari di restauro del paesaggio, culturalmente qualificati e che possono vedere anche il coinvolgimento di privati, tesi a :
 - rimuovere le cause che hanno alterato l'ambiente naturale mediante la demolizione delle opere eseguite in contrasto con esso o la realizzazione degli indispensabili interventi di difesa suolo;
 - ripristinare l'aspetto primitivo, sia per quanto riguarda la morfologia del suolo che per quanto riguarda la vegetazione;

- favorire/strutturare/promuovere la fruizione delle aree per finalità naturalistiche, scientifiche, didattiche e culturali.
3. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 13, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
 4. Non è consentita alcuna nuova edificazione né pubblica né privata, fatta eccezione per i seguenti interventi:
 - la realizzazione delle indispensabili stradette forestali, secondo progetti dettagliati e redatti in scala non inferiore a 1:500 che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti e con piazzole di interscambio a distanza non inferiore a ml 300 e collocate in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti;
 - la realizzazione di rampe di collegamento fra gli eventuali terrazzamenti esistenti di larghezza non superiore a ml 1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - la realizzazione o l'ampliamento di recinti per il bestiame con annessi capanni di ricovero e per le lavorazioni (Se max = 30 mq; Ve max = 90 mc; h max = 3,00 ml; distanza dai confini minima pari a 20 ml in caso di recinti per bestiame), a esclusivo servizio di attività connesse con la zootecnia e/o per la lavorazione del latte, adeguatamente documentate, e nel rispetto dei parametri e dei requisiti fissati al precedente art.13;
 - l'installazione temporanea di teleferiche realizzate con elementi in legno o metallo e completamente smontabili, purché non comporti il taglio di alberi o arbusti, per il trasporto di legname o di materiali per le attività forestali.
 5. Sono ammessi interventi di rimboschimento ma con l'impiego esclusivamente di essenze autoctone proprie dell'habitat locale.
 6. È consentito il rifacimento dei muri di sostegno degli eventuali terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti.
 7. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono:
 - ✓ per gli edifici dei quali sia documentata l'esistenza a tutto il 1955:
 - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme;
 - adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determinino interferenze negative planoaltimetriche con eventuali edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la

realizzazione di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista e nel rispetto dei seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta pari al 10% di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore);
- ✓ per gli edifici realizzati dopo il 1955 legittimamente eseguiti o condonati: manutenzione ordinaria e straordinaria, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme, con esclusione di incrementi di superficie utile e/o accessoria o del volume edificato.

art. 16 Tra3 = gli spazi aperti naturali di tutela ecologica, idrogeologica e di difesa del suolo ≡ le aree naturali ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le aree incolte, le praterie, le aree con vegetazione rada, macchia mediterranea, garighe, le incisioni dei corsi d'acqua/valloni e le relative fasce fluviali, le aree oggetto di tutela idrogeologica che risultano comprese nella zona 1b del P.U.T. di tutela dell'ambiente naturale di 2° grado, per le quali l'obiettivo prioritario è la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità attuale e potenziale, la difesa suolo, e il rafforzamento della funzionalità ecosistemica e del ruolo di connessione di tali aree con l'ambito Tra1, al fine della costruzione della rete ecologica e del mantenimento della biodiversità.
2. Al fine di attuare gli obiettivi stabiliti dal PUC per l'ambito in trattazione il Comune potrà prevedere, nell'ambito della definizione della componente operativo/programmatica, la redazione ed attuazione Progetti di Intervento Unitario_PIU o di Programmi Operativi Comunali_POC, ovvero l'attuazione diretta di progetti unitari di restauro del paesaggio, culturalmente qualificati e che possono vedere anche il coinvolgimento di privati, tesi a:
 - rimuovere le cause che hanno alterato l'ambiente naturale mediante la demolizione delle opere eseguite in contrasto con esso;
 - attuare interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, anche ripristinando l'aspetto primitivo, sia per quanto riguarda la morfologia del suolo che per quanto riguarda la vegetazione;
 - favorire/strutturare/promuovere la fruizione delle aree per finalità naturalistiche, scientifiche, didattiche e culturali.
3. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 13, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.

4. Non è consentita alcuna nuova edificazione né pubblica né privata, fatta eccezione per i seguenti interventi:
- la realizzazione dei necessari interventi per la difesa suolo e per la sistemazione idrogeologica, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei luoghi;
 - la realizzazione delle indispensabili stradette forestali, secondo progetti dettagliati e redatti in scala non inferiore a 1:500 che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti e con piazzole di interscambio a distanza non inferiore a ml 300 e collocate in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti;
 - la realizzazione di rampe di collegamento fra gli eventuali terrazzamenti esistenti di larghezza non superiore a ml 1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - la realizzazione o l'ampliamento di recinti per il bestiame con annessi capanni di ricovero e per le lavorazioni (Se max = 30 mq; Ve max = 90 mc; h max = 3,00 ml; distanza dai confini minima pari a 20 ml in caso si recinti per bestiame), a esclusivo servizio di attività connesse con la zootecnia e/o per la lavorazione del latte, adeguatamente documentate, e nel rispetto dei parametri e dei requisiti fissati al precedente art.13;
 - l'installazione temporanea di teleferiche realizzate con elementi in legno o metallo e completamente smontabili, purché non comporti il taglio di alberi o arbusti, per il trasporto di legname o di materiali.
5. Sono ammessi interventi di rimboschimento ma con l'impiego esclusivamente di essenze autoctone proprie dell'habitat locale.
6. E' consentito il rifacimento dei muri di sostegno degli eventuali terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti.
7. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono:
- ✓ per gli edifici dei quali sia documentata l'esistenza a tutto il 1955:
 - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme;
 - adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determinino interferenze negative planoaltimetriche con eventuali edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la

realizzazione di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista e nel rispetto dei seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta pari al 10% di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore);
- ✓ per gli edifici realizzati dopo il 1955 legittimamente eseguiti o condonati: manutenzione ordinaria e straordinaria, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme, con esclusione di incrementi di superficie utile e/o accessoria o del volume edificato.

Per quanto riguarda le incisioni fluviali e le relative fasce di rispetto ricadenti nell'ambito:

- sono ammessi e sono auspicabili interventi orientati alla tutela e la valorizzazione ambientale-ecologica con riferimento alla naturalità delle sponde, alla conservazione e accrescimento della vegetazione ripariale.
- è fatto divieto di realizzare in queste aree qualunque nuova edificazione, fatta eccezione che per quelle ammesse esplicitamente da specifiche previsioni del PUC o dai suoi strumenti attuativi, la realizzazione di percorsi naturalistici, nonché la prosecuzione delle attività agricole.
- è fatto divieto in queste aree di scaricarvi liquami non depurati a norma di leggi nazionali e regionali, ovvero materiali o rifiuti di qualunque natura, nonché di prelevarvi sabbie, ghiaie o simili.
- sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

art. 17 Tra4 = le aree di tutela agricola e dei terrazzamenti ≡ le aree agricole di rilievo paesaggistico ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le aree interessate dalla presenza di terrazzamenti, coltivati in prevalenza da agrumeti, vigneti, oliveti, ortive, ecc., che concorrono in maniera significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici della Costiera Amalfitana e che risultano comprese nella zona 1b del P.U.T. di tutela dell'ambiente naturale di 2° grado, per le quali l'obiettivo prioritario è la conservazione dei caratteri identitari e il potenziamento della funzionalità ecosistemica e

del ruolo di connessione di tali aree con gli ambiti Tra1, Tra2, Tra3, al fine della costruzione della rete ecologica e del mantenimento della biodiversità.

2. Al fine di attuare gli obiettivi stabiliti dal PUC per l'ambito in trattazione il Comune potrà prevedere, nell'ambito della definizione della componente operativo/programmatica, la redazione ed attuazione Progetti di Intervento Unitario_PIU o di Programmi Operativi Comunali_POC, ovvero l'attuazione diretta di progetti unitari di restauro del paesaggio, culturalmente qualificati e che possono vedere anche il coinvolgimento di privati, tesi a:
 - rimuovere le cause che hanno alterato le caratteristiche tipologiche, morfologiche e colturali identitarie mediante la rimozione delle opere eseguite in contrasto con esse, il ripristino degli assetti e dei caratteri originari, la realizzazione degli indispensabili interventi di difesa suolo e messa in sicurezza;
 - favorire/strutturare/promuovere la fruizione delle aree per finalità naturalistiche, scientifiche, didattiche e culturali.
3. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 13, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
4. Non è ammessa alcuna nuova edificazione né pubblica né privata, fatta eccezione per i seguenti interventi:
 - la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali, secondo progetti dettagliati e redatti in scala non inferiore a 1:500 che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti e con piazzole di interscambio collocate in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti;
 - il rifacimento dei muri di sostegno degli eventuali terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti.
 - la realizzazione di rampe di collegamento fra gli eventuali terrazzamenti esistenti di larghezza non superiore a ml 1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - l'installazione temporanea di teleferiche realizzate con elementi in legno o metallo e completamente smontabili, purché non comporti il taglio di alberi o arbusti, per il trasporto di prodotti agricoli o di materiali (pali, reti, concimi ecc.) per le attività agrumicole o viticole;
 - la realizzazione, per una sola volta, da parte dei conduttori, ancorché in economia, dei fondi agricoli non inferiori a 500 mq, di piccoli capanni in legno e/o tettoie, facilmente removibili, per il ricovero degli attrezzi e delle derrate, di sup. coperta non superiore a 10 mq e altezza non maggiore a 2,20 ml alla gronda e 2.80 al colmo – h max 2.40 in caso di copertura piana;
 - la realizzazione, fatta eccezione che per le aree con presenza di terrazzamenti e colture tipiche quali agrumeti, vigneti o oliveti, di stalle, porcilaie, etc., connesse con la conduzione

dei poderi già dotati di case rurali e nella misura del 15% rispetto al Volume edificato di detta casa.

5. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono:

- ✓ per gli edifici dei quali sia documentata l'esistenza a tutto il 1955:
 - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme;
 - adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determinino interferenze negative planoaltimetriche con eventuali edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la realizzazione di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista e nel rispetto dei seguenti parametri:
 - dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta pari al 10% di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore);
- ✓ per gli edifici realizzati dopo il 1955 legittimamente eseguiti o condonati: manutenzione ordinaria e straordinaria, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme, con esclusione di incrementi di superficie utile e/o accessoria o del volume edificato.

6. È fatto divieto di modificare i seguenti ordinamenti colturali: agrumeti, vigneti, oliveti. ***È possibile derogare a tale divieto unicamente in caso di assoluta necessità connessa a documentate e non altrimenti risolvibili circostanze, attestate mediante perizia giurata di tecnico abilitato in materia agronomica, e solo nell'ambito delle tipologie colturali in precedenza richiamate ed oggetto di tutela.*** Per gli altri ordinamenti colturali esistenti è consentita la loro sostituzione con specie appartenenti comunque alla tradizione dell'area.¹

art. 18 Tra5 = le aree di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati ricadenti in z.t. 2 e z.t. 4 del P.U.T.

¹ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le aree del territorio rurale ed aperto inedificate e/o coltivate, contigue agli insediamenti storici e storicizzati e ricadenti nella zona territoriale 2 del P.U.T. *di tutela degli insediamenti antichi accentrati* e nella zona territoriale 4 del P.U.T. *di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado*.
2. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 13, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
3. E' consentita la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti comunque alla tradizione della Costiera Amalfitana.
4. E' ammessa l'installazione temporanea di teleferiche per il trasporto di prodotti agricoli o di materiali (pali, reti, concimi ecc.) per le attività agrumicole o viticole.
5. Sono consentiti gli interventi pubblici (anche mediante il coinvolgimento di privati, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di Il.pp. ovvero ammettendo la possibilità di realizzazione delle stesse opere da parte dei privati in regime convenzionato) per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, a condizione che gli stessi non interferiscano con le visuali prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, e nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Nel rispetto delle medesime condizioni è consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e, al fine di fronteggiare le esigenze dei residenti e soddisfare pregresse carenze di urbanizzazione, di parcheggi pertinenziali legati agli immobili principali da vincolo di pertinenzialità permanente, ceduti in regime convenzionato sulla base di prezzi concordati con il Comune. La realizzazione di tali interventi dovrà garantire il rispetto di un indice di permeabilità territoriale pari al 50% (riducibile al 40% nel caso in cui le superfici permeabili sia interamente costituite da aree verdi con piantumazioni) e assicurare il trattamento preventivo delle acque di prima pioggia derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate.
6. La localizzazione delle attrezzature di cui al primo periodo del precedente comma, così come dei parcheggi pubblici, è effettuata nell'ambito della definizione della componente operativa del PUC, sulla base di un documentato fabbisogno e nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche e dei seguenti indirizzi e prescrizioni:
 - a) contiguità al tessuto edificato;
 - b) adeguate condizioni di accessibilità;
 - c) prossimità alle sedi di altre attrezzature pubbliche e servizi;
 - d) presenza delle reti di urbanizzazione primaria;
 - e) organizzazione compatta del nuovo insediamento e definizione netta dei suoi margini.
7. Nella predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ovvero del Progetto di Intervento Unitario (PIU), ovvero del Programma Operativo Comunale, ovvero del Progetto di Lavoro Pubblico, secondo le previsioni della componente operativa del PUC per la localizzazione e la realizzazione delle attrezzature di cui al primo periodo del comma 5, specie in caso in cui si prevedano interventi di nuova costruzione, fatte salve più restrittive previsioni impartite dal presente articolo o dalle presenti norme in relazione allo specifico ambito di intervento ovvero impartite da strumenti di pianificazione sovraordinati e/o settoriali, occorrerà attenersi ai limiti

inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, di cui al D.M. 1444/68, alle previsioni di cui all'Allegato alla L.R.14/82, per le parti ancora vigenti, ovvero alle previsioni di ogni altra disposizioni normative e/o regolamentare, anche settoriale, pertinente. Nella definizione dei parametri edificatori occorrerà sempre tener presente, se pertinenti, le previsioni di dimensionamento del PUC.

8. Non è consentita alcuna ulteriore nuova edificazione pubblica o privata, fatta eccezione per i seguenti interventi:

- la realizzazione di rampe di collegamento fra i terrazzamenti di larghezza non superiore a m 1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
- il rifacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
- la realizzazione, per una sola volta, da parte dei conduttori, ancorché in economia, dei fondi agricoli non inferiori a 500 mq, di piccoli capanni in legno e/o tettoie, facilmente removibili, per il ricovero degli attrezzi e delle derrate, di sup. coperta non superiore a 10 mq e altezza non maggiore a 2,20 ml alla gronda e 2.80 al colmo – h max 2.40 in caso di copertura piana;
- la realizzazione di piccoli vettori meccanici per la movimentazione di prodotti agricoli in fondi non direttamente serviti dalla viabilità ovvero di piccoli impianti di sollevamento, di natura precaria e volti a soddisfare la necessità contingente di movimentare prodotti agricoli e/o attrezzi agricoli in siti impervi o comunque privi di accessibilità carrabile.

9. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono:

- ✓ per gli edifici dei quali sia documentata l'esistenza a tutto il 1955:
 - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme;
 - adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determinino interferenze negative planoaltimetriche con eventuali edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la realizzazione di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista e nel rispetto dei seguenti parametri:
 - dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;

- incremento di superficie utile netta pari al 10% di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore);
- ✓ per gli edifici realizzati dopo il 1955 legittimamente eseguiti o condonati: manutenzione ordinaria e straordinaria, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme, con esclusione di incrementi di superficie utile e/o accessoria o del volume edificato.

art. 19 Tra6 = le aree agricole ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le aree del territorio rurale ed aperto inedificate, talvolta caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti con mosaici agricoli ed agroforestali di significativo interesse agronomico, ambientale e paesaggistico e, nei rimanenti casi, da aree agricole di tipo ordinario, tutte ricadenti nella zona territoriale 4 del P.U.T. di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado.
2. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 13, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
3. E' consentita/o:
 - la realizzazione della viabilità interpoderale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti in scala non inferiore a 1:500 che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti e con piazzole di interscambio collocate in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti;
 - il rifacimento dei muri di sostegno degli eventuali terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - la realizzazione di rampe di collegamento fra i terrazzamenti di larghezza non superiore a m 1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - la realizzazione o l'ampliamento di stalle o depositi agricoli rigorosamente connessi con la conduzione di fondi agricoli già dotati di case rurali, entro il limite del 15% del Volume edificato di detta casa;
 - la realizzazione, per una sola volta, da parte dei conduttori, ancorché in economia, dei fondi agricoli non inferiori a 500 mq, di piccoli capanni in legno e/o tettoie, facilmente removibili, per il ricovero degli attrezzi e delle derrate, di sup. coperta non superiore a 10 mq e altezza non maggiore a 2,20 ml alla gronda e 2.80 al colmo – h max 2.40 in caso di copertura piana;

- la realizzazione di piccoli vettori meccanici per la movimentazione di prodotti agricoli in fondi non direttamente serviti dalla viabilità ovvero di piccoli impianti di sollevamento, di natura precaria e volti a soddisfare la necessità contingente di movimentare prodotti agricoli e/o attrezzi agricoli in siti impervi o comunque privi di accessibilità carrabile.
 - la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti comunque alla tradizione della Costiera Amalfitana.
4. È altresì consentita la realizzazione di nuova edilizia rurale da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto degli obiettivi e delle condizioni fissate al precedente art.13 e nel rispetto dei seguenti parametri:
- per le abitazioni: lotto minimo 8.000 mq, indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0,01 mq/mq, altezza massima 7,50 ml;
 - per le pertinenze rigorosamente connesse con la conduzione agricola del fondo (stalle, porcilaie, depositi, ecc.), purché prive di passaggi interni di collegamento con l'abitazione e/o di servizi igienici distinti: indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0,01 mq/mq, altezza massima 4,00 ml alla gronda e 7,50 ml al colmo, e distacchi dai confini non inferiori a 10 ml.
5. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui ricadenti negli ambiti Tra6 e Tra7, a condizione che sull'area asservita sia trascritto, a cura e spese del privato, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.
6. Tutte le aree utilizzate a fini edificatori in applicazione delle presenti Norme restano vincolate alla inedificabilità con vincolo trascritto, a cura e spese dei privati, presso la competente Conservatoria Immobiliare e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione presso la Segreteria Comunale.
7. Tutti i volumi derivanti da interventi di nuova costruzione di cui ai commi precedenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela ambientale o paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).
8. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono:
- ✓ per gli edifici dei quali sia documentata l'esistenza a tutto il 1955:
 - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme;
 - adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determinino interferenze negative

planoaltimetriche con eventuali edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la realizzazione di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista e nel rispetto dei seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
- incremento di superficie utile netta pari al 15% di quella esistente fino ad un valore massimo di 22,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore);

✓ per gli edifici realizzati dopo il 1955 legittimamente eseguiti o condonati: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme e dal RUEC, ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione a parità di Volume edificato o comunque entro i limiti dimensionali definiti per la nuova edificazione nella presente sottozona, interventi pertinenziali qualificabili quali nuova costruzione ai sensi delle presenti norme, sempre entro i limiti dimensionali definiti per la nuova edificazione definiti per la sottozona disciplinata dal presente articolo.

9. È sempre consentito il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e a condizione che sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. I manufatti di cui al presente comma devono essere adibiti alle destinazioni previste dal Puc per la presente zona omogenea.

10. Nell'ambito delle previsioni della componente operativa del PUC possono essere consentiti gli interventi pubblici (anche mediante il coinvolgimento di privati, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di ll.pp. ovvero ammettendo la possibilità di realizzazione delle stesse opere da parte dei privati in regime convenzionato) per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, a condizione che gli stessi non interferiscano con le visuali prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, e nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Nel rispetto delle medesime condizioni è consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e, al fine di fronteggiare le esigenze dei residenti e soddisfare pregresse carenze di urbanizzazione, di parcheggi pertinenziali legati agli immobili principali da vincolo di pertinenzialità permanente, ceduti in regime convenzionato sulla base di prezzi concordati con il Comune.

11. La localizzazione delle attrezzature di cui al primo periodo del precedente comma, così come dei parcheggi pubblici, è effettuata nell'ambito della definizione della componente operativa del PUC, sulla base di un documentato fabbisogno e nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche e dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

- contiguità al tessuto edificato;

- adeguate condizioni di accessibilità;
- prossimità alle sedi di altre attrezzature pubbliche e servizi;
- presenza delle reti di urbanizzazione primaria;
- organizzazione compatta del nuovo insediamento e definizione netta dei suoi margini.

La medesima componente operativa deve fornire indicazioni dettagliate sugli indici di fabbricabilità ed altezze massime (cmq non superiori a 14 mq), in rapporto ai tipi di attrezzature nel rispetto delle caratteristiche ambientali;

12. Nell'ambito delle previsioni della componente operativa del PUC può essere altresì prevista:

a) la realizzazione di nuove quote di edilizia residenziale, quantificata in funzione dell'eventuale fabbisogno di nuove abitazioni definito dal Puc stesso sulla base delle previsioni di cui all'art.9 della L.R.35/87. In tal caso è prescritto l'obbligo di redazione di P.U.A. (Piano particolareggiato, Piano di zona Legge 167, Piano di lottizzazione convenzionata), nel rispetto dei seguenti parametri:

- densità residenziale territoriale (espressa in Superficie edificabile per metro quadrato): minima 0,25 mq/mq, massima 0,40 mq/mq;
- altezza massima di interpiano 3,30 metri;
- aree pubbliche e di uso pubblico:
 - per viabilità e spazi per la circolazione da 0,10 e 0,20 mq/mq;
 - per le attrezzature pubbliche vanno rispettate le quantità minime di cui all'art.11 della L.R.35/87 assumendo che ad 1 abitante corrispondono 30 mq di Superficie edificabile residenziale;
 - altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali): da 7,4 a 14,0 metri;

b) la individuazione di eventuale zona destinata ad insediamenti turistici ricettivi, nonché ad attrezzature turistiche complementari:

- nel caso di insediamenti destinati ad alberghi, pensioni, ostelli, la componente operativa di PUC deve documentare la compatibilità economica degli insediamenti previsti e precisare normative specifiche, tali comunque da garantire il rispetto dei seguenti limiti:
 - indici di densità fondiaria massima (espressa in Superficie edificabile per mq): 0,5 mq/mq;
 - altezza massima interpiano: 3,3 metri;
 - altezza massima: 10,7 metri;
- nel caso di insediamenti destinati a campeggi, parchi – roulotte, la componente operativa di PUC deve precisare normative specifiche, tali comunque da garantire il rispetto dei seguenti limiti:
 - densità massima: 300 persone/ ettaro;

- indice massimo di densità fondiaria (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio, ristorante): 0,025 mq/mq;
 - altezza massima (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio, ristorante): 4 metri;
 - ricettività massima complessiva: 400 persone.
- c) la individuazione di eventuale zona destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie (n. max nuovi addetti 50) di trasformazione dei prodotti agricoli. In tal caso è prescritta la redazione di P.U.A. (Piani produttivi particolareggiati ovvero P.I.P., di cui all' articolo 27 della Legge 865/ 71) nel rispetto dei seguenti parametri:
- numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;
 - rapporto di copertura: minimo = 0,20; massimo = 0,40;
 - parcheggi pubblici: quantità minima = 0,04 mq/mq;
 - altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali): da 7,4 a 14,0 metri.
13. La localizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma è effettuata nell'ambito della definizione della componente operativa del PUC, sulla base di un documentato fabbisogno e nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche e dei seguenti indirizzi e prescrizioni:
- contiguità al tessuto edificato;
 - adeguate condizioni di accessibilità;
 - organizzazione compatta del nuovo insediamento e definizione netta dei suoi margini.
14. Nella predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ovvero del Progetto di Intervento Unitario (PIU), ovvero del Programma Operativo Comunale, ovvero del Progetto di Lavoro Pubblico, secondo le previsioni della componente operativa del PUC, per la localizzazione e realizzazione delle attrezzature, dei servizi e delle opere di cui ai precedenti commi, specie in caso in cui si prevedano interventi di nuova costruzione, fatte salve più restrittive previsioni impartite dal presente articolo o dalle presenti norme in relazione allo specifico ambito di intervento ovvero impartite da strumenti di pianificazione sovraordinati e/o settoriali, occorrerà attenersi ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, di cui al D.M. 1444/68, alle previsioni di cui all'Allegato alla L.R.14/82, per le parti ancora vigenti, ovvero alle previsioni di ogni altra disposizioni normative e/o regolamentare, anche settoriale, pertinente. Nella definizione dei parametri edificatori occorrerà sempre tener presente, se pertinenti, le previsioni di dimensionamento del PUC.

art. 20 Tra7 = le aree agricole ricadenti in z.t. 12 del P.U.T.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le aree del territorio rurale ed aperto prevalentemente inedificate e caratterizzate dalla presenza di mosaici agricoli ed agroforestali o da aree agricole di tipo ordinario, tutte ricadenti nella zona territoriale 12 del P.U.T. destinata alla localizzazione di attrezzature sportive integrate di livello territoriale.
2. L'ambito in questione è attualmente interessato da una serie di iniziative pubbliche (realizzazione di un impianto di depurazione intercomunale; realizzazione di un'area ecologica di interesse sovracomunale) che comporteranno la variazione delle previsioni del vigente Piano paesaggistico. L'estensione e la natura degli interventi pubblici programmati faranno sì che l'originaria previsione del PUT di destinare l'intero ambito territoriale in questione ad accogliere attrezzature sportive di livello territoriale non sarà più perseguibile e dovrà essere ridefinita. In tal senso si assume che l'ambito in questione possa essere assimilato alla z.t. 4 del PUT di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado.
3. Alla luce di quanto sopra il PUC stabilisce che per le aree di cui al presente articolo siano efficaci tutte le previsioni di cui al precedente art.19. Nelle more dell'approvazione della variante al PUT estesa all'intero ambito, ovvero dell'attuazione, dei procedimenti di variante al Piano paesaggistico connesse ai singoli interventi programmati, si applicano le norme di seguito specificate.
4. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 13, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
5. È consentita/o:
 - il rifacimento dei muri di sostegno degli eventuali terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - la realizzazione di rampe di collegamento fra i terrazzamenti di larghezza non superiore a m 1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - la realizzazione, per una sola volta, da parte dei conduttori, ancorché in economia, dei fondi agricoli non inferiori a 500 mq, di piccoli capanni in legno e/o tettoie, facilmente removibili, per il ricovero degli attrezzi e delle derrate, di sup. coperta non superiore a 10 mq e altezza non maggiore a 2,20 ml alla gronda e 2.80 al colmo – h max 2.40 in caso di copertura piana;
 - la realizzazione di piccoli impianti di sollevamento, di natura precaria e volti a soddisfare la necessità contingente di movimentare prodotti agricoli e/o attrezzi agricoli in siti impervi o comunque privi di accessibilità carrabile.
 - la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti comunque alla tradizione della Costiera Amalfitana.
6. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono la manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.13

e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme.

art. 21 Fp = fasce di pertinenza fluviale del Reggina Major, dei valloni e degli altri corsi d'acqua

1. Comprendono l'alveo del fiume Reggina Major, del vallone Vecite, del vallone San Nicola di Erchie, nonché i corsi d'acqua minori ricompresi negli elenchi delle acque pubbliche e ricadenti nel territorio comunale, con le immediate aree spondali, racchiuse fra le sponde naturali o gli argini artificiali che ne delimitano il letto, ivi incluse le eventuali briglie, zone di laminazione o similari.
2. In tali ambiti sono ammessi e sono auspicabili interventi orientati alla tutela e la valorizzazione ambientale-ecologica con riferimento alla naturalità delle sponde, alla conservazione e accrescimento della vegetazione ripariale, nonché la realizzazione di appositi e mirati interventi di rinaturalizzazione delle aree a ridosso di torrenti e valloni.
3. E' fatto divieto di realizzare in queste aree qualunque nuova edificazione, fatta eccezione che per quelle ammesse esplicitamente da specifiche previsioni del PUC o dai suoi strumenti attuativi. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono inoltre ammessi, qualora compatibili con altre previsioni del PUC o degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la prosecuzione delle attività agricole.
4. E' fatto divieto in queste aree di scaricarvi liquami non depurati a norma di leggi nazionali e regionali, ovvero materiali o rifiuti di qualunque natura, nonché di prelevarvi sabbie, ghiaie o simili.
5. E' fatto divieto di realizzare intubamenti degli alvei.
6. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.
7. Per i manufatti esistenti ubicati in fasce di rispetto sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla norma di PUC riferita all'ambito in cui essi ricadono.

art. 22 As = arenili e scogliere

1. L'arenile e/o le scogliere balneabili vanno lasciate nella misura più ampia possibile libere da costruzioni, anche di natura provvisoria/stagionale.
2. Fatte salve le previsioni del redigendo Piano regionale di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PUAD) e compatibilmente con le previsioni dei piani sovraordinati, gli indispensabili servizi per

la balneazione possono essere assicurati mediante la realizzazione, anche sull'arenile e/o sulle scogliere balneabili, di strutture precarie e stagionali - in materiali leggeri e interamente smontabili al cessare della stagione balneare – da ammettere nel rispetto delle previsioni stabilite dal PUA (quando prescritto dal presente PUC in relazione a specifici ambiti territoriali) e/o da apposito Piano/Regolamento comunale volto a disciplinare gli usi dell'arenile ed a garantire che ampie parti dello stesso siano di libera fruizione ed idoneamente attrezzati, e che gli indispensabili servizi per la balneazione vengano realizzati secondo tipologie, tecnologie e proporzioni che garantiscano la migliore qualità sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

3. Nell'ambito dei PUA di cui al comma precedente potrà essere verificata la possibilità di realizzare una o più strutture unitarie, anche di tipo permanente, per l'erogazione dei servizi per la balneazione, da dimensionare in relazione agli effettivi fabbisogni e da progettare idoneamente per garantire una elevata qualità architettonica e il più corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.
4. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere artificiali esistenti devono prevedere la integrazione e/o la sostituzione dei massi superficiali utilizzando, comunque, elementi lapidei calcarei.

art. 23 Adr1 = aree degradate di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica

1. Comprendono le aree interessate da una diffusa condizione di degrado, di origine prevalentemente antropica, ubicate in contesti naturali, e che risultano comprese nella zona 1a del P.U.T. di tutela dell'ambiente naturale di 1° grado.
2. Per le aree degradate di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica - Adr1 - l'obiettivo prioritario è il ripristino dell'ambiente naturale nella sua integrità originaria, il ripristino della loro funzionalità eco sistemica e del ruolo di connessione con altri ambiti ad elevata naturalità, al fine della costruzione della rete ecologica, del mantenimento della biodiversità, del ripristino degli originari valori paesaggistici e dell'attribuzione di nuovi valori. Nel caso di sito estrattivo dismesso occorrerà far riferimento alle vigenti previsioni del PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive).
3. Per gli interventi di ricomposizione ambientale, il Puc assume come metodologie e tecniche esecutive il Regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R. n. 3417 del 12/02/2002, pubblicato nel B.U.R.C. speciale del 19/02/2002, e prescrive che la progettazione, assumendo un approccio multidisciplinare (tenendo cioè in conto delle differenti implicazioni geologico-tecniche, geomorfologiche, ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, ecologiche ed ingegneristiche) tenda alla ricostruzione di un ambiente naturale quanto più possibile uguale a quello preesistente nella specifica zona o, comunque, nel contesto paesaggistico in cui la stessa si inserisce, perseguendo anzitutto il ripristino geomorfologico e, successivamente, il recupero delle condizioni di naturalità.
4. Ai fini delle presenti norme le destinazioni ammissibili per il riuso delle aree Adr1 a seguito della loro riqualificazione sono ricondotte alle seguenti categorie:
 - a. riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica);
 - b. riuso agroforestale (colture e annessi);
 - c. riuso per il tempo libero (parchi attrezzati con ippo/ciclo percorsi, attività sportive e ricreative all'area aperta, aree pic-nic);
 - d. riuso per la localizzazione di attrezzature di interesse collettivo non altrimenti localizzabili.
5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è subordinata alla predisposizione e approvazione di Piano Urbanistico Attuativo di riqualificazione ovvero Progetto d'Intervento Unitario, di iniziativa pubblica e/o privata, da redigere previa intesa con tutti gli Enti interessati, ivi incluso l'Ente di gestione del Parco Regionale e delle aree protette coinvolte, con contestuale attivazione, se necessario, di tutte le necessarie procedure volte alla modifica delle previsioni degli strumenti di pianificazione e/o programmazione sovraordinati (procedura ex art.13 L.R.C. 1/2007 ovvero accordo di programma).
6. La componente operativa del PUC può destinare parti delle aree di cui al presente articolo alla realizzazione di attrezzature, da acquisire al patrimonio pubblico, nell'ambito del quale realizzare gli interventi ed ammettere gli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree

individuare concorreranno alla definizione delle indispensabili dotazioni pubbliche definite per legge.

7. Nelle more della formazione dei PUA di cui al presente articolo sono consentiti, sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

art. 24 Norme di gestione e manutenzione territoriale finalizzate alla difesa del suolo

1. Il PUC promuove la realizzazione di interventi diffusi di manutenzione del territorio rurale ed aperto, al fine della prevenzione e riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
2. Per le finalità di cui al punto precedente in tutti gli ambiti del Territorio rurale ed aperto sono sempre ammesse, a meno che non siano esplicitamente vietate nell'ambito degli articoli precedenti, le seguenti tipologie di intervento, da attuare con interventi di ingegneria naturalistica ed in accordo con quanto indicato nel quaderno delle opere tipo predisposto dalla competente Autorità di Bacino:
 - manutenzione e ripristino delle reti di drenaggio superficiale;
 - interventi di regimazione idraulica superficiale attraverso riapertura e/o la sagomatura dei fossi, correzioni d'alveo, realizzazione di opere di stabilizzazione dei corsi d'acqua minori (briglie, soglie, difese di sponda);
 - sistemazione delle aree in erosione o in frana possibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - attività forestali e selvicolturali per il controllo della stabilità dei versanti: messa a dimora di piante arboree ed arbustive, manutenzioni delle piantagioni già effettuate (rinfoltimenti, trasformazione dei boschi cedui in alto fusto, ecc.);
 - controllo e manutenzione delle opere (cunette, canali, briglie, muri, viminate vive, ecc.) al fine di garantirne la stabilità e l'efficienza idraulica;
 - ripristini localizzati dei pascoli degradati, opere a verde;
 - manutenzione opere di sostegno e consolidamento delle frane;
 - realizzazione opere di consolidamento al piede;
 - valorizzazione agronomica del suolo attraverso la sistemazione delle strade interpoderali, degli acquedotti rurali;
 - manutenzione strade secondarie e forestali con particolare attenzione al disciplinamento delle acque di ruscellamento superficiale e alla stabilità delle scarpate di controripa e sottoscarpa;
 - rimodellamento e chiusura fessure di taglio;
 - disaggancio massi e rimozione volumi instabili;

- estirpazione radici pericolose per apertura giunti;
 - pulizia reti paramassi;
 - manutenzione, pulizia e verifica strutturale delle vasche e cisterne di accumulo idrico per uso irriguo.
3. Le opere di cui al presente articolo, e più in generale tutti gli interventi, strutturali e non, che si rendessero necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ivi inclusi quelli previsti o che si dovessero rendere necessari per l'attuazione delle previsioni della componente operativa del Puc e/o per la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla stessa o comunque da uno degli atti di cui all'art.12 del DPR 327/2001, rivestono carattere di pubblica utilità e per la realizzazione degli stessi (interventi di mitigazione del rischio idrogeologico) può essere sempre disposta, anche qualora non sia intervenuta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'occupazione temporanea delle aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 50 del richiamato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

art. 25 La rete ecologica comunale

1. La rete ecologica comunale, quale progetto strategico paesaggistico-ambientale di livello comunale, si basa su unità ecologiche e sulle relative interconnessioni la cui funzione è consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, riducendo in tal modo i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.
2. Del progetto di rete ecologica comunale è obbligatorio tener conto:
 - nella localizzazione di infrastrutture, lineari o puntuali;
 - nella progettazione e/o nell'attuazione delle previsioni del PUC e dei PUA.
3. Per la realizzazione della rete ecologica devono essere attuate le seguenti strategie e rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - limitare gli interventi edilizi che possono frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica dei diversi ambiti che lo compongono; in particolare, realizzare le nuove recinzioni mediante siepi vive o muri a secco di altezza non superiore a 1 m e riconvertire secondo dette tipologie quelle diverse esistenti, ogni volta che sia possibile;
 - prevedere, nei progetti di altre opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, interventi di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica. Ad esempio al fine di rendere permeabile la inevitabile cesura determinata dalle infrastrutture lineari (esistenti e di progetto), è necessario che la progettazione degli interventi preveda almeno la realizzazione di passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura, nonché specifici

- interventi di miglioramento della permeabilità delle aree, nonché la manutenzione ed il ripristino dei sottopassi esistenti;
- favorire meccanismi di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con le finalità della rete ecologica comunale.
4. Il PUC, specificando ed articolando le previsioni del PUT per l'Area sorrentino amalfitana e, soprattutto, del PTCP, individua nelle zone Tra1, Tra2, Tra3 e Tra4, sempre coincidenti con aree di protezione già individuate, i principali elementi costitutivi della rete ecologica comunale. Inoltre individua, sia nell'ambito delle proprie previsioni strutturali che in quelle programmatico-operative, le nuove aree meritevoli di tutela e/o valorizzazione ai fini ambientali per le loro caratteristiche intrinseche.
 5. Le aree di cui al comma 4 costituiscono un complesso di ecosistemi che interagiscono funzionalmente in relazione alla loro reciproca collocazione. In tal modo il PUC riconosce il valore sistemico e funzionale delle aree comprese nella rete ecologica comunale al fine di conservare l'ecomosaico territoriale, così da assicurare la conservazione del paesaggio naturale, rurale e l'incremento dei livelli di biodiversità.
 6. La rete ecologica comunale, anche in riferimento alla cartografia di piano (elab. 2.2.1), presenta la struttura dettagliata di seguito:
 - ✓ elementi costitutivi fondamentali, articolati nelle seguenti unità ecologiche:
 - Aree a maggior grado di biodiversità:
 - *"Core-Areas"* che sono sorgenti di biodiversità: comprendono aree con superficie superiore ai 50 ettari, caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, che fungono da nuclei primari di diffusione degli organismi viventi, da tutelare prioritariamente con la massima attenzione; si qualificano come riferimenti prioritari per l'istituzione ex novo o l'ampliamento di aree protette;
 - *"Stepping Stones"*: elementi areali di appoggio alla rete ecologica, comprendono aree con superficie inferiore a 50 ettari, che fungono da supporto strutturale e funzionale alla rete ecologica, in assenza di corridoi ecologici continui; sono meritevoli di tutela con attenzione attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio;
 - Corridoi ecologici da formare, tutelare e/o potenziare:
 - *"Wildlife (ecological) corridors"* (corridoi ecologici): comprendono aree prevalentemente lineari, che connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità, e quindi aree a potenziale ed elevata biodiversità (Core Areas) ed aree di potenziale collegamento ecologico (Stepping Stones), e fra esse e gli altri componenti della rete, con lo scopo di mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento ecologico e consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi degli organismi viventi. Il PUC individua:

- i *Corridoi ecologici tra Core Areas* quali ambiti tesi a favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali che interessano i territori a maggior grado di naturalità;
 - i *Corridoi ecologici tra Core Areas da potenziare* quali ambiti finalizzati alla connessione tra Aree ad elevata naturalità intervallate da una matrice agricola di tipo estensiva;
 - i *Corridoi ecologici da potenziare* quali ambiti finalizzati ad evitare l'isolamento spaziale tra Core Areas e Stepping Stones con il fine di salvaguardare e valorizzare i residui spazi naturali e seminaturali (Stepping Stones) immersi in una matrice agricola prevalente e favorire il mantenimento di una qualità ecologica diffusa mediante la realizzazione ed il ripristino di fasce di naturalità aventi funzione connettiva e di contrasto alla frammentazione ecosistemica;
 - i *Corridoi fluviali* che comprendono i corsi d'acqua e gli ambienti ad essi associati (aste torrentizie, torrenti a tempo, valloni), rappresentano reti lineari di connessione tra aree a diverso grado di naturalità, spesso con funzione di ricucitura tra aree frammentate;
- ✓ fasce tampone, con funzione di preservazione e salvaguardia della rete ecologica comunale, suddivise in:
- *Zone cuscinetto (Buffer Zones) di primo livello*, sono collocate ai bordi delle aree ad alta naturalità, quindi a perimetro delle Core Areas, e hanno il compito di garantire il passaggio graduale degli habitat, con funzione di filtro protettivo: sono individuabili nelle zone collinari e pedemontane meritevoli di tutela attraverso strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio;
 - *Zone cuscinetto (Buffer Zones) di secondo livello*: corrispondono agli spazi posti tra le zone cuscinetto di primo livello e le aree a minor grado di biodiversità, caratterizzate dalla presenza di ecomosaici eterogenei, con funzione di cuscinetto, da salvaguardare e gestire per il contenimento dell'urbanizzazione diffusa e del consumo di suolo;
- ✓ corridoi fluviali.
7. Per le aree a maggior grado di biodiversità (Core-Areas e Stepping Stones) si assumono i seguenti obiettivi e dovrà garantirsi l'attuazione dei seguenti indirizzi:
- mantenere le Core Areas in grado di autosostenere gli ecosistemi e conservare le specie ospitate riducendo così i rischi di estinzione;
 - evitare le interferenze di nuove infrastrutture a rete o impianti puntuali con le Core Areas e le aree ad elevata biodiversità potenziale da riqualificare; qualora invece risultassero documentatamente indispensabili, prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale;
 - migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici).

8. Al fine di migliorare la funzionalità ecologica degli habitat esistenti, le attività agricole presenti nelle Core Areas devono mirare alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci, alla gestione aziendale secondo i principi dell'agricoltura biologica, al mantenimento di siepi, filari e boschetti e delle sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali (terrazzamenti e ciglionamenti).
9. Per i *Corridoi ecologici tra Core Areas* dovrà garantirsi l'attuazione dei seguenti indirizzi:
 - favorire, in tali zone connettive, la realizzazione di sottopassi stradali ed il mantenimento di quelli esistenti;
 - prescrivere che le recinzioni delle proprietà private siano realizzate mediante l'utilizzo di alberi ed arbusti autoctoni;
 - divieto, per le attività agricole esistenti, di eliminare gli elementi di naturalità presenti nella matrice agricola (siepi, boschetti); nei casi di necessità documentati da un Piano di Sviluppo Aziendale, prevedere adeguate opere di compensazione.
10. Per i *Corridoi ecologici tra Core Areas da potenziare* dovrà garantirsi l'attuazione dei seguenti indirizzi:
 - mantenere l'attuale equilibrio tra aree naturali e mosaici agricoli;
 - evitare la saldatura del tessuto urbanizzato mantenendo uno spazio minimo ineditato tra due fronti tale da garantire la continuità del corridoio ecologico;
 - rendere permeabile la esistente cesura determinata dalle infrastrutture lineari, con particolare riferimento alla SS163, mediante realizzazione di passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura;
 - prevedere, nelle situazioni di maggiore criticità, anche interventi di rinaturalizzazione per il potenziamento del corridoio ecologico.
11. Per i *Corridoi ecologici da potenziare* dovrà garantirsi l'attuazione dei seguenti indirizzi:
 - prevedere la salvaguardia, all'interno della matrice agricola, degli elementi di naturalità (siepi, cespuglietti, piccole isole boscate), degli alberi di grandi dimensioni e degli elementi marcescenti;
 - prevedere il mantenimento ed il ripristino delle destinazioni d'uso del suolo che garantiscano la conservazione delle sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali;
 - utilizzare, nelle operazioni di rimboschimento, specie arbustive ed arboree autoctone, prevedendo l'eradicazione delle specie vegetali alloctone invasive.
12. Per i *Corridoi fluviali* dovrà garantirsi l'attuazione dei seguenti indirizzi:
 - conservare la vivibilità degli ecosistemi degli habitat, delle specie e dei paesaggi interessati, preservando i flussi ecologici e la connettività di fauna e flora;
 - limitare gli usi dei suoli nelle aree adiacenti riducendo la pressione degli insediamenti e della frammentazione;
 - tutelare e ripristinare la continuità delle strutture vegetali e delle sistemazioni idraulico - agrarie di regimentazione delle acque;

- prevedere che le sistemazioni idraulico – forestali volte al ripristino degli argini avvengano secondo i dettami dell'ingegneria naturalistica e mediante l'utilizzo di essenze autoctone.
13. Per le *Zone cuscinetto di primo livello* devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- le recinzioni dei fondi devono essere realizzate con siepi vive di essenze vegetali autoctone;
 - è consentito il ripristino del sistema dei terrazzamenti a secco nell'ambito delle tipologie esistenti;
 - le attività agricole tradizionali sono ammesse nell'ottica di migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
 - sono sempre consentiti gli usi e le attività a carattere naturalistico, didattico e scientifico, oltre che la fruizione sportiva e ricreativa, compatibilmente con le previsioni degli strumenti di pianificazione e regolamentari sovraordinati, mediante interventi che non pregiudichino i caratteri ecologici della rete ecologica.
14. Per le *Zone cuscinetto di secondo livello*, il Puc mira alla realizzazione di un equilibrio stabile tra il sistema agricolo, il sistema delle risorse naturali e gli ambiti urbani e/o di trasformazione attraverso la riduzione delle pressioni urbane sulle aree agricole. Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso:
- la conservazione ed il potenziamento delle attività agricole esistenti, in grado di mantenere costante la percezione del tipico paesaggio della costiera;
 - la valorizzazione degli elementi di naturalità presenti nella matrice agricola, quali le isole boscate o le singole alberature monumentali, garantendone la tutela e l'arricchimento;
 - la riduzione del consumo di suolo agrario.
15. Per le *Zone cuscinetto di secondo livello*, devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
- la realizzazione di nuova edilizia rurale può essere consentita, nei limiti delle presenti NTA, a condizione che le modalità di trasformazione non pregiudichino i caratteri ecologici della rete ecologica;
 - le trasformazioni delle destinazioni d'uso dei suoli sono consentite a condizione di prevedere adeguate opere di mitigazione e/o compensazione ambientale ed ecologica;
 - prevedere, ove possibile, nei casi di ristrutturazione edilizia, il mantenimento e/o la creazione di corridoi e aree verdi naturalizzate permeabili di supporto alla rete ecologica.
16. Il Puc individua, nell'ambito dell'elaborato 2.2.1, gli *ambiti ad elevata naturalità*, coincidenti con le aree a maggior grado di biodiversità, per i quali fissa i seguenti obiettivi ed il rispetto dei seguenti indirizzi e prescrizioni:
- promuovere la riqualificazione delle aree forestali, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici e idrogeologici, ma anche ai fini della fruizione, accrescendo lo sviluppo sostenibile;

- mitigare gli eventuali effetti di disturbo prodotti da sorgenti inquinanti presenti all'interno o al margine delle aree di tutela e incompatibili con le caratteristiche dei siti e con l'equilibrio ecologico (inquinamento acustico, atmosferico, percettivo ecc.);
- promuovere misure finalizzate al consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica;
- sono da evitare le costruzioni di nuove infrastrutture lineari in zone estese e non interrotte di paesaggio, al fine di evitare la frammentazione e il disturbo di tali aree; se il disturbo è inevitabile, il tracciato dell'infrastruttura deve essere situato il più lontano possibile dalle core areas e dalle altre aree che sono altamente vulnerabili e di maggior significato ecologico;
- è vietato il rimboschimento con specie alloctone;
- è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse, e di assicurare la possibilità di trasformazione di cedui in fustaie;
- è consentita la pratica del pascolo brado nelle more di specifici provvedimenti regionali e comunali;
- è consentito realizzare le nuove recinzioni mediante siepi vive o muri a secco di altezza non superiore a 1 m e riconvertire secondo dette tipologie quelle diverse esistenti;
- è consentito individuare i sentieri pedonali esistenti disciplinandone il ripristino e/o l'adeguamento (segnaletica, consolidamento con opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche, pavimentazione permeabile con terra locale stabilizzata);
- è consentito individuare nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici.

17. Il Puc individua quali *Aree a minor grado di biodiversità* quelle porzioni di territorio a carattere agricolo e/o interessate da edificazione diffusa, spesso ubicate in prossimità degli insediamenti urbani, anche di recente impianto. Oltre ad azioni di recupero e tutela della qualità paesaggistica e ambientale, il Puc mira al riassetto, alla riqualificazione e alla valorizzazione urbanistica delle strutture insediative.

18. Nelle *Aree a minor grado di biodiversità*, individuate nell'ambito dell'elaborato 2.2.1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nei casi di interventi estesi e/o unitariamente programmati in ambito urbano, la riorganizzazione spaziale degli insediamenti dovrà puntare a ripristinare o mantenere la funzionalità della rete ecologica;
- laddove siano previste trasformazioni urbanistiche, l'organizzazione spaziale degli insediamenti deve puntare a mantenere o creare spazi verdi permeabili di supporto alla rete ecologica;

- sono consentiti la realizzazione di parchi, aree verde, percorsi pedonali e ciclabili, relativi servizi ed attrezzature sportive di servizio al turismo ad allo sport con interventi che non pregiudichino i caratteri ecologici della rete ecologica.

19. *Recupero ambientale e paesaggistico di aree degradate.* Il Puc individua, nell'ambito dell'elaborato 2.2.1, quelle aree da riqualificare ecologicamente in quanto per cause antropiche dirette o indirette risultano devegetate e/o degradate, con l'obiettivo di ripristinare il grado di naturalità precedente gli eventi (ad es. incendi). In tali aree devono essere previste specifiche misure per il ripristino e l'incremento dei livelli di biodiversità, finalizzate alla realizzazione della continuità ambientale, al ripristino degli ecosistemi distrutti, alla riqualificazione degli ecosistemi degradati e alla realizzazione di ecosistemi potenziali.

Parte II – Il Sistema insediativo

art. 26 Is: insediamenti d'interesse storico - ambientale ≡ z.o. A del D.M.1444/68

1. Il PUC individua il territorio urbanizzato costituito dalla stratificazione insediativa avvenuta sui centri e i nuclei d'impianto storico, includendo quelle parti che risultano edificate con sostanziale continuità al 1955-57, come documentato dalle cartografie IGM aggiornate a tali date, ed estese a comprendere gli spazi adiacenti ancora liberi, che si configurano come spazi di relazione percettiva e di tutela e che possono considerarsi parte integrante dei tessuti stessi, nonché gli edifici di recente costruzione realizzati all'interno delle strutture insediative storiche. Per esso il PUC prevede la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e testimoniale promuovendo misure di salvaguardia e di riqualificazione architettonico-morfologica, funzionale, sociale.
2. Gli insediamenti d'interesse storico – ambientale si articolano nei seguenti ambiti:
 - Is1 = tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 (tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T.;
 - Is2 = zone di rispetto ambientale dei tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 (tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T.;
 - Is3 = tessuti storici ricadenti nella z.t. 1b del P.U.T.
 - Is4 = il borgo marinaro di Erchie (z.t. 1a, 1b e 4 del PUT)
3. Il PUC disciplina gli interventi ammissibili nei tessuti storici assumendo quali principali finalità la conservazione integrale dei caratteri strutturali degli insediamenti, della loro fruibilità e degli elementi di relazione storica con il contesto nonché, ove possibile, il ripristino degli stessi. A tali fini il PUC considera caratteri strutturali dei tessuti storici:
 - il disegno dell'impianto urbano con riferimento ai tracciati e agli spazi pubblici;
 - l'articolazione dei caratteri tipo morfologici, formali e costruttivi dei tessuti edilizi e degli spazi aperti;
 - i rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti, cortine stradali e volumi edificati.
4. Gli interventi ammessi dal PUC e quelli previsti dai suoi strumenti di attuazione assicurano, e dovranno assicurare, per i tessuti storici individuati:
 - la residenzialità come destinazione prevalente, accompagnata da quella direzionale, commerciale e artigianale tradizionale e compatibile con le tipologie edilizie storiche;
 - la massima quantità di servizi ed attrezzature per la residenza consentita dalla configurazione urbanistica e dalle caratteristiche dell'edilizia storica;
 - la permanenza e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, costituiti da una molteplicità di esercizi commerciali al dettaglio e turistici, come fattore di frequentazione e vivibilità dei

tessuti storici, favorendo la pedonalizzazione, l'accessibilità, la cura degli spazi pubblici e dei servizi ai clienti e gestori;

- il sostegno e la promozione di attività culturali, creando le condizioni per attrarre le medesime attività senza tuttavia snaturare i caratteri identitari del contesto storico;
- la sostanziale inedificabilità degli spazi scoperti pubblici e privati;
- la sostanziale inedificabilità delle aree libere contigue ai centri e nuclei storici, promuovendone, ove necessario, il recupero ambientale e consentendovi la realizzazione di parchi e giardini pubblici ovvero la realizzazione anche di altre attrezzature pubbliche limitatamente ai casi di documentata impossibilità di localizzarli altrimenti.

5. In tutti gli insediamenti d'interesse storico - ambientale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenze ordinarie;
- residenze speciali (per studenti, case albergo, comunità, etc.);
- residenze e pertinenze agricole, se preesistenti;
- garage individuali o depositi in locali a piano terra su fronte strada;
- uffici privati e studi professionali;
- altre attività direzionali e di erogazione di servizi al cittadino, al turista, alle imprese;
- uffici pubblici;
- pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo, ecc.;
- attività artigianali, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative alle emissioni di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e odori dettate da ogni pertinente normativa e con esclusione - previo parere della competente ASL- delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
- attività alberghiere e extralberghiere (con esclusione della tipologia della casa vacanza nel caso di gestione imprenditoriale e/o variazione permanente e non di carattere meramente temporaneo e stagionale). Nuove destinazioni alberghiere sono ammissibili solo se nel raggio di 200 m esistono o sono previsti nel Puc parcheggi pubblici o di suo pubblico di superficie non inferiore a $\frac{1}{4}$ della Superficie edificata esistente relativa alla nuova attività, ovvero se la struttura è dotata di un parcheggio di pertinenza (di proprietà o in uso) di capacità non inferiore ad un numero di posti auto pari a $\frac{1}{4}$ del numero di posti letto;
- commercio al dettaglio, limitato a esercizi di vicinato;
- commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche, allo scopo individuate;
- servizi sociali di proprietà e gestione pubblica o privata;
- associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
- attrezzature private o pubbliche a carattere religioso, culturale, sportivo o ricreativo;

- strutture per l'istruzione, limitate a asili nido, scuole materne; scuole primarie, scuole secondarie inferiori; scuole secondarie superiori, scuole di formazione e di perfezionamento professionale;
 - strutture culturali come: centri di ricerca; sedi espositive; biblioteche; archivi; ecc.;
 - strutture ricreative, limitate a: teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; locali da ballo; impianti scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva. In particolare le sale di spettacolo (utilizzabili anche per manifestazioni culturali, attività congressuali o concerti) non potranno avere capienza superiore a 400 persone, compatibilmente con quanto la normativa prevede in materia di sale di uso pubblico nelle zone A di centro storico;
 - strutture sanitarie e assistenziali, limitate a ospedali diurni e altre strutture diurne, poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso;
 - mobilità meccanizzata;
 - attrezzature tecnologiche;
 - verde attrezzato;
 - servizi pubblici e privati legati alla nautica ed attrezzature per la balneazione (solo per l'ambito Is4).
6. Destinazioni diverse in atto in edifici o parti di essi di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità dei titoli abilitanti rilasciati) alla data di adozione del PUC sono consentite, con l'esclusione soltanto di attività insalubri o nocive secondo la vigente normativa, nelle more della formazione dei PUA.
 7. E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli spazi realizzati in applicazione dell'art. 18 della L.n. 765/67, della L.n 122/89, dell'art.6 della L.R.19/01.
 8. In tutti gli ambiti Is - tranne che nell'ambito Is3 nel quale si attua per intervento diretto - il PUC si attua mediante PUA - ovvero Progetto di Intervento Unitario (PIU), ovvero Programma Operativo Comunale, ovvero Progetto di Lavoro Pubblico - di iniziativa pubblica, nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli.
 9. Il PUC individua infine le piazze, i percorsi e gli altri spazi aperti urbani di interesse storico artistico per i quali è previsto che nell'ambito dei PUA di cui al comma precedente dovranno essere definiti gli interventi più idonei a conseguire il ripristino e l'estensione delle percorribilità pubbliche pedonali, la manutenzione e la riqualificazione delle pavimentazioni, la sistemazione degli slarghi e delle corti di percorrenza pubblica, il restauro degli arredi (fontane, panchine, paracarri etc.), l'unificazione tipologica e la riqualificazione delle recinzioni, il miglioramento delle attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, telefoni pubblici, cestini e raccoglitori rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l'esposizione di merci, ecc.

art. 27 Is1: tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 (tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T.

1. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 26, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
2. Il PUC si attua mediante PUA di iniziativa pubblica (piani particolareggiati - di restauro e risanamento conservativo - o piani di recupero), esteso all'intero ambito o sottoinsiemi dello stesso di adeguata dimensione, comunque almeno coincidente con un isolato racchiuso fra strade aperte al pubblico transito o linee di confine d'ambito. I PUA andranno elaborati nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni di cui ai commi seguenti.
3. I PUA dovranno articolare gli interventi ammissibili rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio storico e storicizzato. Gli interventi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova edificazione, di demolizione senza ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni) e adeguamento prospetti, di variazione di destinazione, di adeguamento funzionale, di attrezzatura del territorio, nonché quelli rivolti alla realizzazione degli interventi pertinenziali ritenuti compatibili con il contesto urbanistico e paesaggistico, e dovranno essere appunto articolati secondo "categorie normative" e "prescrizioni specifiche" relativamente alle seguenti entità:
 - isolati;
 - unità edilizie residenziali;
 - unità edilizie non residenziali, ivi incluse quelle destinate o da destinare ad attrezzature;
 - aree scoperte private;
 - spazi pubblici.
4. Le "categorie normative" forniscono indicazioni e prescrizioni generali per gli interventi ammissibili, anche attraverso specificazioni delle norme di PUC, al fine di conferire un indirizzo unitario. Le "prescrizioni specifiche" individueranno - nell'ambito delle categorie normative - specifiche modalità d'intervento in coerenza coi caratteri tipologici originari e lo stato di conservazione di ciascuna entità.
5. Per la definizione dei PUA, in aggiunta e/o integrazione delle elaborazioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, è obbligatoria la predisposizione delle seguenti analisi e documentazioni:
 - analisi geologica, con particolare attenzione ai problemi di permeabilità delle aree scoperte, alla circolazione sotterranea delle acque, allo stato delle reti e dei sotto servizi;
 - stratificazione storica del tessuto insediativo e definizione della sua articolazione sulla base delle caratteristiche tipologiche e morfologiche rilevabili (conformazione degli isolati, allineamenti delle cortine edilizie, ubicazione dei fronti principali e degli accessi, maglia viaria, rapporti tra edifici ed aree scoperte, rapporti tra spazi pubblici e spazi privati);

- classificazione dei tipi edilizi in relazione all'epoca di costruzione, alla articolazione planimetrica, all'altezza e al numero dei piani, alle modalità di aggregazione tra unità dello stesso tipo o di tipo diverso, alla composizione dei prospetti esterni e interni, alle aperture, a posizione, dimensione e forme dei collegamenti orizzontali e verticali e degli spazi aperti e di quelli scoperti (androni, atri, corti, cortili, porticati, orti, giardini, terrazzi, loggiati etc.);
 - individuazione delle superfetazioni;
 - valutazione delle condizioni statiche ed igienico-sanitarie e dello stato di manutenzione delle unità edilizie;
 - individuazione di visuali prospettiche e di ogni altro elemento di relazione con il contesto paesaggistico;
 - individuazione delle destinazioni d'uso ai diversi piani delle unità edilizie e valutazione della loro compatibilità.
6. Sulla base ed in riferimento alle analisi indicate, i PUA preciseranno le unità minime d'intervento e, per ciascun edificio, gli interventi edilizi previsti tra quelli ammissibili.
7. Nella predisposizione del PUA, specie in caso in cui lo stesso preveda interventi di nuova costruzione, ivi incluse le attrezzature pubbliche, fatte salve più restrittive previsioni impartite dal presente articolo o dalle presenti norme in relazione allo specifico ambito di intervento ovvero impartite da strumenti di pianificazione sovraordinati e/o settoriali, occorrerà specificare i parametri edificatori tenendo presente le previsioni di dimensionamento complessivo stabilite dal PUC ed attenendosi ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, di cui al D.M. 1444/68, alle previsioni di cui all'Allegato alla L.R.14/82, per le parti ancora vigenti, ovvero alle previsioni di ogni altra disposizioni normative e/o regolamentare, anche settoriale, pertinente.

In ogni caso:

- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq (3mc/mq in caso di edilizia residenziale);
- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico (senza considerare elementi straordinari quali torri, campanili, cupole, altri elementi puntuali di natura monumentale);

- per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
 - per le nuove costruzioni che risultino ammissibili è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
8. I PUA, ad integrazione e/o specificazione della disciplina del RUEC, definiranno anche gli interventi più idonei a conseguire il ripristino e l'estensione delle percorribilità pubbliche pedonali, la manutenzione e la riqualificazione delle pavimentazioni, la sistemazione - con l'incremento delle aree alberate e a verde - degli slarghi e delle corti di percorrenza pubblica, il restauro degli arredi (fontane, panchine, paracarri etc.), l'unificazione tipologica e la riqualificazione delle recinzioni, il miglioramento della attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, telefoni pubblici, cestini e raccoglitori rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l'esposizione di merci, ecc.
 9. Le aree inedificate che i PUA non destineranno ad integrazione degli spazi pedonali o ad attrezzature e servizi pubblici restano vincolate alla inedificabilità, con conservazione e/o potenziamento degli impianti privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti e il divieto di impermeabilizzare le aree stesse: a tal fine non è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sottostanti aree alberate se la copertura di terreno al di sopra del solaio del parcheggio risulta di spessore inferiore a ml 1,0. Inoltre, le norme del PUA dovranno incentivare e, se del caso, prescrivere la rimozione degli elementi impermeabilizzanti.
 10. Dalla data di entrata in vigore del presente PUC decadono di diritto le previsioni dei previgenti Piani di Recupero, ritenuti non adeguati al perseguimento degli obiettivi di conservazione, tutela, riqualificazione e valorizzazione in precedenza enunciati.
 11. Nelle more della formazione dei PUA di cui al presente articolo sono consentiti, sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo (per i quali il rispetto dei caratteri tipologici e morfologici, viene assicurato dalle presenti norme e dalla specifica disciplina per essi stabilita dal RUEC) i cambi di destinazione d'uso, non connessi ad interventi comportanti modifiche della sagoma, delle superfici e dei volumi, nell'ambito degli usi consentiti dalle presenti norme.

art. 28 Is2 = zone di rispetto ambientale dei tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 (tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T.

1. Il PUC ricomprende in tale ambito le aree prevalentemente inedificate, e tuttavia non qualificabili quali aree agricole, interne o contigue agli insediamenti storici e storicizzati e ricadenti nella zona territoriale 2 del P.U.T. di tutela degli insediamenti antichi accentrati e nella zona territoriale 4 del P.U.T. di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado.
2. Oltre a quanto prescritto nel precedente art. 26, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
3. Sono consentiti gli interventi pubblici (anche mediante il coinvolgimento di privati, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di Il.pp. ovvero ammettendo la possibilità di realizzazione delle stesse opere da parte dei privati in regime convenzionato) per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, a condizione che gli stessi non interferiscano con le visuali prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, e nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Nel rispetto delle medesime condizioni è consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e, al fine di fronteggiare le esigenze dei residenti e soddisfare pregresse carenze di urbanizzazione, di parcheggi pertinenziali legati agli immobili principali da vincolo di pertinenzialità permanente, ceduti in regime convenzionato sulla base di prezzi concordati con il Comune. La realizzazione di tali interventi dovrà garantire il rispetto di un indice di permeabilità fondiaria pari al 40% (riducibile al 30% nel caso in cui le superfici permeabili sia interamente costituite da aree verdi con piantumazioni) e assicurare il trattamento preventivo delle acque di prima pioggia derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate. Non è consentita la realizzazione di parcheggi interrati al di sotto di aree alberate se la copertura di terreno soprastante il solaio del parcheggio risulta di spessore inferiore a 1,0 ml.
4. La localizzazione delle attrezzature di cui al primo periodo del precedente comma, così come dei parcheggi pubblici, è effettuata nell'ambito della definizione della componente operativa del PUC, sulla base di un documentato fabbisogno e nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche e dei seguenti indirizzi e prescrizioni:
 - f) contiguità al tessuto edificato;
 - g) adeguate condizioni di accessibilità;
 - h) prossimità alle sedi di altre attrezzature pubbliche e servizi;
 - i) presenza delle reti di urbanizzazione primaria;
 - j) organizzazione compatta del nuovo insediamento e definizione netta dei suoi margini.
5. Nella predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ovvero del Progetto di Intervento Unitario (PIU), ovvero del Programma Operativo Comunale, ovvero del Progetto di Lavoro Pubblico, secondo le previsioni della componente operativa del PUC per la localizzazione e la realizzazione delle attrezzature di cui al primo periodo del comma 3, specie in caso in cui si prevedano interventi di nuova costruzione, fatte salve più restrittive previsioni impartite dal presente articolo o dalle presenti norme in relazione allo specifico ambito di intervento ovvero

impartite da strumenti di pianificazione sovraordinati e/o settoriali, occorrerà attenersi ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, di cui al D.M. 1444/68, alle previsioni di cui all'Allegato alla L.R.14/82, per le parti ancora vigenti, ovvero alle previsioni di ogni altra disposizioni normative e/o regolamentare, anche settoriale, pertinente. Nella definizione dei parametri edificatori occorrerà sempre tener presente, se pertinenti, le previsioni di dimensionamento del PUC.

6. Non è consentita alcuna ulteriore nuova edificazione pubblica o privata, fatta eccezione per i seguenti interventi:
 - la realizzazione di rampe di collegamento fra i terrazzamenti di larghezza non superiore a m 1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - il rifacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
 - l'utilizzazione delle aree per finalità agricole (orti e comunque ordinamenti colturali tipici dell'ambito costiero).
7. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e sulle loro aree di pertinenza sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.26 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme.

art. 29 Is3 = edifici e tessuti storici ricadenti nella z.t. 1a e 1b del P.U.T.

1. Oltre a quanto prescritto nell'art.26, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
2. Il PUC si attua mediante intervento diretto secondo le procedure vigenti.
3. Sugli edifici e tessuti storici ricadenti in zona 1a del PUT (Is3.1) si applicano le norme di cui al precedente art.14.
4. Sugli edifici esistenti a tutto il 1955 e ricadenti in zona 1b del PUT (Is3.2) sono ammessi interventi - oltre che di manutenzione ordinaria - di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione senza ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni), di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti nel precedente art.26 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, nonché gli interventi pertinenziali di minor entità come definiti dalle presenti norme. E' altresì ammesso l'adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determini alcun interferenza planoaltimetrica con gli edifici circostanti, escludendosi in ogni

caso la realizzazione ex novo di volumi aggiunti, a sbalzo o poggianti su pilastri in vista, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta pari al 10% di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore).
5. Sugli edifici realizzati dopo il 1955, ricadenti in zona 1b del PUT (Is3.3) e legittimamente eseguiti o condonati, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti nel precedente art.26 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, nonché gli interventi pertinenziali di minor entità come definiti dalle presenti norme.

art. 30 Is4 = il borgo marinaro di Erchie ricadente in z.t. 1a, 1b e 4 del PUT

1. Il PUC si attua mediante PUA di iniziativa pubblica (piano particolareggiato - di restauro e risanamento conservativo - o piano di recupero), formato unitariamente per l'intero borgo e per le sue aree urbane immediatamente adiacenti, volto alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio storico e storicizzato e del patrimonio edilizio più recente, alla riorganizzazione funzionale ed urbanistica dell'area, alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'ambito, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito del precedente art.26 e dei seguenti ulteriori criteri e indirizzi.
2. L'arenile e le scogliere balneabili vanno lasciate nella misura più ampia possibile libere da costruzioni. Il PUA dovrà verificare la possibilità di realizzare una struttura unitaria, anche di tipo permanente, per l'erogazione dei servizi per la balneazione, da dimensionare in relazione agli effettivi fabbisogni e da progettare idoneamente per garantire una elevata qualità architettonica, il più corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, la consistente riduzione dell'ingombro della visuale.
3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente e nelle more della definizione da parte della competente Regione Campania del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PUAD), gli indispensabili servizi per la balneazione possono essere assicurati mediante la realizzazione, anche sull'arenile, di strutture precarie e stagionali - in materiali leggeri e interamente smontabili al cessare della stagione balneare - da ammettere nel rispetto delle previsioni stabilite da apposito Regolamento comunale volto a disciplinare gli usi dell'arenile, al fine di garantire che ampie parti dello stesso siano di libera fruizione ed idoneamente attrezzati, e che gli indispensabili servizi per la balneazione vengano previsti

secondo tipologie, tecnologie e proporzioni che garantiscano la migliore qualità sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

4. Gli spazi pubblici vanno liberati da parcheggi di ogni tipo o da strutture incompatibili e pedonalizzati nella misura più ampia possibile; il PUA potrà prevedere il ridisegno degli arredi, dei percorsi e delle sistemazioni e, eventualmente, del medesimo assetto planimetrico sul lato mare, al fine della riqualificazione dell'immagine dell'impianto insediativo storico nell'osservazione da mare con la rimodellazione dell'attuale fronte di mare, anche considerando i volumi recenti e legittimamente esistenti con destinazione commerciale e paraturistica da riconfigurare nella medesima logica di riqualificazione.
5. Il PUA dovrà anche articolare gli interventi ammissibili rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio storico e storicizzato. Gli interventi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione senza ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni) e adeguamento prospetti, di variazione di destinazione, di attrezzatura del territorio, nonché quelli rivolti alla realizzazione degli interventi pertinenziali ritenuti compatibili con il contesto urbanistico e paesaggistico.
6. Il PUA preciserà le unità minime d'intervento e, per ciascun edificio, gli interventi edilizi previsti tra quelli ammissibili.
7. Fino alla approvazione di PUA adeguati alle previsioni di cui al presente articolo restano in vigore le previsioni di precedente Piani attuativi realizzati sull'ambito.
8. Per le aree non interessate da previgenti previsioni attuative e nelle more della formazione dei PUA di cui al presente articolo sono consentiti, sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo (per i quali il rispetto dei caratteri tipologici e morfologici, viene assicurato dalle presenti norme e dalla specifica disciplina per essi stabilita dal RUEC) i cambi di destinazione d'uso, non connessi ad interventi comportanti modifiche della sagoma, delle superfici e dei volumi, nell'ambito degli usi consentiti dalle presenti norme.

art. 31 Ir: tessuti prevalentemente residenziali di recente formazione ≡ z.o. B del D.M.1444/68

1. Il PUC individua gli ambiti in cui gli insediamenti, sviluppatisi prevalentemente a partire dalla seconda metà del secolo scorso con funzioni e tipologie non agricole, che presentano caratteri di densità e/o morfologia e/o attrezzatura piuttosto insoddisfacenti, così da richiedere generalmente il contenimento delle volumetrie e, quando possibile, interventi specifici di riqualificazione urbana e interventi di consolidamento e qualificazione delle funzioni urbane, specie di quelle connesse con la residenza.

2. I tessuti prevalentemente residenziali, per la maggior consistenza di edificazione recente, si articolano nei seguenti ambiti:
 - Ir1 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 1b del P.U.T.;
 - Ir2 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) del P.U.T.;
 - Ir3 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 4 e nella z.t.6 del P.U.T.;
 - Ir4 = tessuti di recente edificazione a fronte mare misti ad attrezzature portuali, arenile e strutture per la balneazione ricadenti nella z.t. 6 del P.U.T.;
3. Il PUC disciplina gli interventi ammissibili nei tessuti prevalentemente residenziali di recente formazione assumendo quali principali finalità il mantenimento, il consolidamento o l'immissione di valori urbani, prioritariamente individuati nella complessità funzionale e sociale, nella riconoscibilità dell'impianto spaziale, nel ruolo strutturante del sistema degli spazi pubblici. A tali fini il PUC considera quali elementi strutturanti della propria proposta progettuale:
 - la riqualificazione urbanistica da attuare anche con interventi relativi alla riorganizzazione degli spazi pubblici percorribili e al completamento delle aree con nuove attrezzature prevalentemente non edificate;
 - il miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del patrimonio esistente;
 - il raggiungimento di una presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e complementari.
4. In tutti i tessuti prevalentemente residenziali di recente formazione sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenze ordinarie;
 - residenze specialistiche (assistenziali, sanitarie, etc.);
 - residenze collettive (case albergo – ad es. per anziani e comunque non comprendenti strutture turistiche, anche di tipo extralberghiero, conventi, comunità, etc.);
 - abitazioni e pertinenze agricole, se preesistenti;
 - garage individuali o depositi in locali a piano terra su fronte strada;
 - uffici privati e studi professionali;
 - altre attività direzionali e di erogazione di servizi al cittadino ed alle imprese;
 - uffici pubblici;
 - pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo;
 - attività artigianali, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e con esclusione - previo parere della competente ASL - delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;

- attività alberghiere ed extralberghiere; nuove destinazioni alberghiere sono ammissibili solo se nel raggio di 200 m esistono o sono previsti nel Puc parcheggi pubblici di superficie non inferiore a $\frac{1}{4}$ della Superficie edificata esistente relativa alla nuova attività ovvero se la struttura è dotata di un parcheggio di pertinenza (di proprietà o in uso) di capacità non inferiore ad un numero di posti auto pari a $\frac{1}{4}$ del numero di posti letto;
 - commercio al dettaglio, limitato a esercizi di vicinato e a medie strutture di vendita;
 - commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche;
 - attività di supporto al commercio, limitatamente a: magazzini, esposizioni merceologiche;
 - servizi sociali di proprietà e gestione pubblica o privata;
 - associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
 - - attrezzature a carattere religioso;
 - strutture per l'istruzione, limitate a asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie inferiori, scuole secondarie superiori, scuole di formazione e di perfezionamento professionale, istituti di alta formazione;
 - strutture culturali limitate a centri di ricerca; sedi espositive; biblioteche; archivi;
 - strutture ricreative, limitate a: teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; locali da ballo; impianti scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva;
 - strutture sanitarie e assistenziali, limitate a ospedali diurni e altre strutture diurne;
 - poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso;
 - mobilità meccanizzata;
 - attrezzature tecnologiche;
 - verde attrezzato.
5. Destinazioni diverse in atto in edifici o parti di essi di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità dei titoli abilitanti rilasciati) alla data di adozione del PUC sono consentite, con l'esclusione soltanto di attività insalubri o nocive secondo la vigente normativa.
6. È fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli spazi realizzati in applicazione dell'art. 18 della L.n. 765/67, della L.n 122/89, dell'art.6 della L.R.19/01.

art. 32 Ir1 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 1b del P.U.T.

1. Comprendono i nuclei di edificazione recente ricadenti in zone classificate dal PUT come di tutela dell'ambiente naturale di 2° grado.
2. Oltre a quanto prescritto nell'art.31, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
3. Il PUC si attua mediante intervento diretto secondo le procedure vigenti.

4. Sugli edifici esistenti a tutto il 1955, sono ammessi interventi - oltre che di manutenzione ordinaria - di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione senza ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni), di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti nel precedente art.31 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, nonché gli interventi pertinenziali di minor entità come definiti dalle presenti norme. E' altresì ammesso l'adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determini alcun interferenza planoaltimetrica con gli edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la realizzazione ex novo di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista, e nel rispetto dei seguenti parametri:
 - dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta pari al 10% di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore).
5. Sugli edifici realizzati dopo il 1955, legittimamente eseguiti o condonati, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti nel precedente art.31 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, nonché gli interventi pertinenziali di minor entità come definiti dalle presenti norme.

art. 33 Ir2 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 2 del P.U.T.

1. Comprendono i nuclei di edificazione recente ricadenti in zone classificate dal PUT come di tutela degli insediamenti antichi accentrati.
2. Oltre a quanto prescritto nell'art.31, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
3. Sono sempre consentiti, sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo (per i quali il rispetto dei caratteri tipologici e morfologici, viene assicurato dalle presenti norme e dalla specifica disciplina per essi stabilita dal RUEC) i cambi di destinazione d'uso nell'ambito degli usi consentiti dalle presenti norme, la demolizione, senza ricostruzione, delle superfetazioni, e l'adeguamento dei prospetti per esigenze funzionali e/o igienico sanitarie.
4. Per sotto ambiti specificamente individuati dal PUC, al fine di un organico perseguimento di obiettivi di riqualificazione urbanistica e valorizzazione paesaggistica ed ambientale, è ammessa la redazione di PUA d'iniziativa privata e/o pubblica, estesi all'intero sub-ambito o sottoinsieme dello stesso di adeguata dimensione, comunque almeno coincidente con un isolato racchiuso

fra strade aperte al pubblico transito o linee di confine d'ambito. *Per il perseguimento delle medesime finalità è ammessa la predisposizione del PUA di cui al presente articolo, da parte dei privati aventi titolo, per ambiti anche non specificamente individuati dal PUC e di estensione almeno coincidente con un isolato racchiuso fra strade aperte al pubblico transito o linee di confine d'ambito.* Il PUA potrà prevedere, oltre che gli interventi di cui al precedente co.3, anche quelli di ristrutturazione edilizia, di nuova edificazione, di attrezzatura del territorio, nonché quelli rivolti alla realizzazione degli interventi pertinenziali ritenuti compatibili: i PUA preciseranno le unità minime d'intervento e, per ciascun edificio, gli interventi edilizi previsti tra quelli ammissibili.²

5. Nella predisposizione del PUA, specie in caso in cui lo stesso preveda interventi di nuova costruzione, ivi incluse le attrezzature pubbliche, fatte salve più restrittive previsioni impartite dal presente articolo o dalle presenti norme in relazione allo specifico ambito di intervento ovvero impartite da strumenti di pianificazione sovraordinati e/o settoriali, occorrerà specificare i parametri edificatori tenendo presente le previsioni di dimensionamento complessivo stabilite dal PUC ed attenendosi ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, di cui al D.M. 1444/68, alle previsioni di cui all'Allegato alla L.R.14/82, per le parti ancora vigenti, ovvero alle previsioni di ogni altra disposizioni normative e/o regolamentare, anche settoriale, pertinente.

In ogni caso:

- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, e non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti;
 - per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq (3mc/mq in caso di edilizia residenziale) e l'altezza massima non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
6. I PUA, ad integrazione e/o specificazione della disciplina del RUEC, definiranno anche gli interventi più idonei a conseguire il ripristino e l'estensione delle percorribilità pubbliche pedonali, la manutenzione e la riqualificazione delle pavimentazioni, la sistemazione - con l'incremento delle aree alberate e a verde - degli slarghi e delle corti di percorrenza pubblica, il restauro degli arredi (fontane, panchine, paracarri etc.), l'unificazione tipologica e la riqualificazione delle recinzioni, il miglioramento della attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, telefoni pubblici, cestini e raccoglitori rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli edifici o comunque in siti

² *Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.*

visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l'esposizione di merci, ecc.

7. Le aree inedificate che i PUA non destineranno ad integrazione degli spazi pedonali o ad attrezzature e servizi pubblici restano vincolate alla inedificabilità, con conservazione e/o potenziamento degli impianti privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti e il divieto di impermeabilizzare le aree stesse: a tal fine non è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sottostanti aree alberate se la copertura di terreno al di sopra del solaio del parcheggio risulta di spessore inferiore a ml 1,0. Inoltre, le norme del PUA dovranno incentivare e, se del caso, prescrivere la rimozione degli elementi impermeabilizzanti.

art. 34 Ir3 = tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 4 e nella z.t.6 del P.U.T.

1. Il Puc ricomprende in tali ambiti i tessuti prevalentemente residenziali, per la maggior consistenza di edificazione recente, considerati saturi dal punto di vista residenziale e, allo stesso tempo, di interesse ambientale, ricadenti in zone classificate dal PUT come di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado (z.t.4). Sono altresì ricompresi in tali ambiti i tessuti prevalentemente residenziali, per la maggior consistenza di edificazione recente, considerati saturi dal punto di vista residenziale e, allo stesso tempo, di scarso interesse ambientale, ricadenti in z.t. 6 del PUT. Per essi il Puc persegue:
 - la riqualificazione morfologico-spaziale e paesaggistica dei tessuti edilizi;
 - un'adeguata dotazione di attrezzature e di attività di servizio alla residenza;
 - la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività terziarie private;
 - un'organizzazione del sistema degli spazi pubblici che si configuri come componente strutturante dell'insediamento urbano.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il PUC prevede, in particolare:
 - l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente presenti e la verifica della compatibilità degli usi esistenti con le esigenze di tutela;
 - la individuazione, nell'ambito della componente operativa, dei sotto ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica mediante singoli PUA;
 - la realizzazione o l'incremento di parcheggi pubblici e a uso pubblico e pertinenziali, di percorsi e di aree pedonali, delle aree e delle attrezzature a verde, per lo sport ed il tempo libero, pubbliche o ad uso pubblico, nonché gli adeguamenti o l'integrazione della rete stradale.

3. Oltre a quanto prescritto nell'art.31, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
4. Per i sotto ambiti specificamente individuati dalla componente operativa del PUC, al fine di un organico perseguimento degli obiettivi stabiliti ai precedenti commi 1 e 2, è prescritta la redazione di PUA d'iniziativa privata e/o pubblica.

I PUA dovranno articolare gli interventi ammissibili - che sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova edificazione (non ai fini residenziali), di demolizione anche con ricostruzione e adeguamento prospetti, di variazione di destinazione, di adeguamento funzionale, di attrezzatura del territorio, e le tipologie d'interventi pertinenti compatibili.

Nelle more della formazione dei PUA sono consentiti, sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, i cambi di destinazione d'uso, non connessi ad interventi comportanti modifiche della sagoma, delle superfici e dei volumi, nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.31.

5. In tutti gli altri casi, nell'ambito in esame il PUC si attua mediante intervento diretto, nel rispetto delle procedure vigenti. Gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione anche con ricostruzione a parità di Volume edificato, di adeguamento prospetti, di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.31 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, di adeguamento funzionale nell'ambito della volumetria edificata e della sagoma esistente, la realizzazione degli interventi pertinenti di minore entità come definiti dalle presenti norme, gli interventi di attrezzatura del territorio.
6. In ogni caso:
 - sia in caso di trasformazioni conservative che per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare i 5 mc/mq (3mc/mq in caso di edilizia residenziale);
 - l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di PUA, con un limite max di 14 ml;
 - la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore a 10ml.
7. Per gli edifici ed i complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario individuati dal Puc nell'ambito in esame è ammessa la realizzazione, mediante intervento diretto, dei soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.31 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Solo nel caso in cui siano previsti dal PUC e siano stati redatti PUA includenti specifici manufatti di interesse storico, architettonico o documentario, sarà

possibile eseguire per tali edifici o complessi di edifici gli ulteriori interventi ritenuti ammissibili dallo strumento urbanistico di dettaglio in relazione alle esigenze di tutela.

8. Le aree inedificate che il PUC o i PUA non destinano ad integrazione degli spazi pedonali o ad attrezzature e servizi pubblici sono vincolate alla inedificabilità con conservazione e/o potenziamento degli impianti privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti: a tal fine non è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sottostanti aree alberate se la copertura di terreno al di sopra del solaio del parcheggio risulta di spessore inferiore a ml 1,0.

art. 35 Ir4 = tessuti di recente edificazione a fronte mare misti ad attrezzature portuali, arenile e strutture per la balneazione ricadenti nella z.t. 6 del P.U.T.

1. Il Puc ricomprende in tale ambito i tessuti prevalentemente residenziali, per la maggior consistenza di edificazione recente, considerati saturi dal punto di vista residenziale e, allo stesso tempo, di scarso interesse ambientale, nonché il litorale parzialmente occupato da manufatti permanenti e stagionali destinati a servizi e l'infrastruttura portuale, con i relativi servizi, tutti ricadenti in zona di urbanizzazione satura del PUT (z.t.6).
2. Oltre a quanto prescritto nell'art.31, è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme.
3. Il PUC si attua mediante PUA di iniziativa pubblica (piano particolareggiato di esecuzione) e/o Progetti di Intervento Unitari – Programmi Operativi Comunali – Progetti di opera pubblica relativi all'ambito in trattazione, che si intende esteso fino a ricomprendere la cortina edilizia configurante il fronte di mare e, se del caso, le aree libere immediatamente adiacenti ricadenti in zona Ir3. L'obiettivo da perseguire è la riorganizzazione funzionale ed urbanistica dell'area, la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'ambito, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito del precedente art.34, per quanto concerne finalità, contenuti e attribuzioni del PUA, e dei seguenti ulteriori criteri e indirizzi.
4. L'arenile e le scogliere balneabili vanno lasciate nella misura più ampia possibile libere da costruzioni. Il PUA dovrà verificare la possibilità di realizzare una o più strutture unitarie, anche di tipo permanente, per l'erogazione dei servizi per la balneazione, da dimensionare in relazione agli effettivi fabbisogni e da progettare idoneamente per garantire una elevata qualità architettonica, il più corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, la consistente riduzione dell'ingombro della visuale.
5. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al punto precedente e nelle more della definizione da parte della competente Regione Campania del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PUAD), gli indispensabili servizi per la balneazione possono essere assicurati mediante la realizzazione, anche sull'arenile o sulle scogliere, di strutture precarie e stagionali - in materiali leggeri e interamente smontabili al cessare della stagione balneare – da ammettere nel rispetto delle previsioni stabilite da apposito Regolamento comunale volto a disciplinare gli

usi dell'arenile e delle scogliere, al fine di garantire che ampie parti siano di libera fruizione e/o idoneamente attrezzati, e che gli indispensabili servizi per la balneazione vengano previsti secondo tipologie, tecnologie e proporzioni che garantiscano la migliore qualità sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

6. Gli spazi pubblici vanno liberati da parcheggi a raso di ogni tipo o da strutture incompatibili e pedonalizzati nella misura più ampia possibile; a tal fine il PUA potrà prevedere la realizzazione di parcheggi pubblici e di tipo pertinenziale in interrato o idoneamente schermati.
7. Il PUA dovrà perseguire la riconfigurazione architettonica, in una logica di riqualificazione, dell'attuale fronte di mare e della cortina edilizia che lo configura, anche considerando i volumi recenti e legittimamente esistenti con destinazione commerciale e turistica, nonché prevedere il ridisegno degli arredi, dei percorsi e delle sistemazioni e, eventualmente, del medesimo assetto planimetrico sul lato mare, al fine della riqualificazione dell'immagine e della struttura dell'impianto insediativo, anche ricorrendo allo strumento del concorso di idee o di progettazione al fine di favorire l'individuazione di soluzioni altamente qualificate.
8. È consentita la realizzazione di interventi volti al ripascimento degli arenili e alla loro protezione dai fenomeni erosivi in corso (ad es. realizzazione di barriere sommerse) nonché, a valle di studi di dettaglio di tipo meteomarino estesi all'intero ambito, interventi volti alla messa in sicurezza, potenziamento, alla qualificazione e all'ampliamento dell'attuale attrezzatura portuale e dei suoi servizi, per finalità diportistiche e turistiche. Nell'ambito del PUA dovrà essere complessivamente valutata la realizzabilità dei diversi interventi, le loro reciproche interferenze e definite le misure più idonee per assicurarne la compatibilità.
9. Il PUA preciserà le unità minime d'intervento e, per ciascun edificio o ambito di intervento, gli interventi edilizi previsti tra quelli ammissibili, come specificati nei precedenti commi e nell'ambito dell'art.34.
10. Fino alla approvazione del PUA adeguato alle previsioni di cui al presente articolo restano in vigore le previsioni di precedente Piani attuativi o previsioni regolamentari attuati sull'ambito.
11. Per le aree non interessate da previgenti previsioni attuative e nelle more della formazione del PUA di cui al presente articolo sono consentiti:
 - sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, i cambi di destinazione d'uso, non connessi ad interventi comportanti modifiche della sagoma, delle superfici e dei volumi, nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.30;
 - la realizzazione degli interventi pubblici o di pubblica utilità in avanzato stato di attuazione e comunque recepiti nell'ambito della componente operativa del PUC. Sarà compito del PUA prevedere le successive misure necessarie ad assicurare la complessiva coerenza ed unitarietà dei singoli interventi previsti e/o realizzati.

12. *Per le aree e gli immobili ricadenti nella z.o. in trattazione per cui la componente operativa del PUC non prevede la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo, il PUC si attua mediante intervento diretto, nel rispetto delle procedure vigenti. Gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione anche con ricostruzione a parità di Volume edificato, di adeguamento prospetti, di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal precedente art.31 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, di adeguamento funzionale nell'ambito della volumetria edificata e della sagoma esistente, la realizzazione degli interventi pertinenziali di minore entità come definiti dalle presenti norme, gli interventi pubblici di attrezzatura del territorio.*³

art. 36 **Adr2 = aree di recupero e riqualificazione urbanistica e paesaggistica, caratterizzate dalla presenza di manufatti e impianti, prevalentemente di recente edificazione, ricadenti in z.t. 12 del P.U.T.**

1. Il PUC ricomprende in tale ambito i manufatti edilizi, i complessi edilizi, le attrezzature pubbliche e private di recente edificazione, ubicati in contesti prevalentemente urbanizzati o comunque molto prossimi a contesti urbani, ricadenti in zona territoriale 12 del P.U.T. destinata alla localizzazione di attrezzature sportive integrate di livello territoriale, e caratterizzati da una diffusa condizione di degrado edilizio, urbanistico, paesaggistico e ambientale.
2. Per le aree di recupero e riqualificazione urbanistica e paesaggistica - Adr2 – l'obiettivo prioritario è perseguire una nuova qualità urbana mediante la localizzazione di attrezzature, servizi e funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico, e il ripristino della qualità paesaggistica e/o l'attribuzione di nuovi valori, in luogo di quelli deteriorati o irrimediabilmente compromessi.
3. L'ambito in questione è attualmente interessato da una serie di iniziative pubbliche (realizzazione di un impianto di depurazione intercomunale; realizzazione di un'area ecologica di interesse sovracomunale) che comporteranno la variazione delle previsioni del vigente Piano paesaggistico. L'estensione e la natura degli interventi pubblici programmati faranno sì che l'originaria previsione del PUT di destinare l'ambito territoriale in questione ad accogliere attrezzature sportive di livello territoriale non sarà più pienamente perseguibile e, pertanto, emerge la consequenziale necessità di attribuire al medesimo ambito una nuova qualificazione. In tal senso si assume che l'ambito in questione, anche alla luce delle esigenze di riqualificazione urbanistica e paesaggistica in precedenza evidenziate, possa essere assimilato alla z.t. 4 del PUT di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado.

³ Comma introdotto in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

4. Alla luce di quanto sopra il PUC stabilisce che per le aree e i manufatti di cui al presente articolo siano efficaci tutte le previsioni di cui al precedente art.19. Nelle more dell'approvazione della variante al PUT estesa all'intero ambito, ovvero dell'attuazione, dei procedimenti di variante al Piano paesaggistico connesse ai singoli interventi programmati, ai manufatti e agli impianti esistenti si applicano le norme di seguito specificate: è ammessa la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, interventi pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme. E' altresì ammessa la realizzazione nell'ambito previa predisposizione di progetto di opera pubblica, di attrezzature pubbliche sportive, scoperte e coperte - con relative strutture di servizio, di interesse sovracomunale. Il tutto con altezze non superiori a metri 8,00, con indice di fabbricazione territoriale non superiore a 1,00 mc/mq e con l'esclusione assoluta di volumi da destinare alla residenza.
5. In caso di approvazione della variante all'intero ambito e di assunzione per esso delle previsioni di cui alla z.t. 4 del PUT, il Puc stabilisce la necessità di ricorrere a progettazioni altamente qualificate dal punto di vista culturale e tecnico progettuale, che potranno prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova edificazione, di demolizione senza ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni) e adeguamento prospetti, di variazione di destinazione, di adeguamento funzionale, di attrezzatura del territorio. Tali progettazioni potranno essere riferite alla singola opera pubblica e/o di interesse pubblico da realizzare ovvero all'intero ambito o a significative parti di esso, per le quali saranno previsti dalla componente operativa e/o dagli API specifici Piani o Programmi Attuativi.
6. Ai fini delle presenti norme le destinazioni ammissibili per il riuso delle aree e manufatti ADR2 a seguito della loro riqualificazione sono ricondotte alle seguenti categorie:
 - a. riuso per la localizzazione di attrezzature di interesse collettivo e servizi pubblici;
 - b. riuso terziario (uffici, attività ricettive e commerciali, servizi privati), nei limiti del dimensionamento previsto dal Puc;
 - c. riuso per il tempo libero (parchi attrezzati, attività sportive, ricreative e culturali in genere);
 - d. riuso per attività secondarie sostenibili (artigianato, attività di servizio al cittadino e alle imprese).
7. La componente operativa del PUC può destinare parti delle aree di cui al presente articolo alla realizzazione di attrezzature, da acquisire al patrimonio pubblico, nell'ambito del quale realizzare gli interventi ed ammettere gli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla definizione delle indispensabili dotazioni pubbliche definite per legge.

art. 37 Ip: impianti e aree a prevalente destinazione produttiva

1. Il PUC individua le aree occupate per intero o in prevalenza da sedi di attività produttive (industriali, artigianali, turistiche, commerciali e di servizio) in esercizio o dismesse, nonché i manufatti a destinazione alberghiera e gravati da vincolo di destinazione d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. Il PUC individua, in particolare i seguenti ambiti e categorie normative:
 - Ip1 = tessuto esistente a prevalente destinazione produttiva ricadente in z.t. 1b, 2 del P.U.T.;
 - Ip2 = tessuto esistente a prevalente destinazione produttiva ricadente in z.t. 4 del P.U.T.;
 - Ip3 = aree occupate da impianti produttivi dismessi ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.;
 - Ip4 = Edifici con destinazione d'uso alberghiera e strutture turistico-ricettive.

art. 38 Ip1 = tessuto esistente a prevalente destinazione produttiva ricadente in z.t. 1b del P.U.T.

1. Gli ambiti comprendono le aree interessate dalla prevalente presenza di sedi di attività produttive, di sovente di limitata estensione e caratterizzate dalla monofunzionalità, ricadenti nella zona di Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado del PUT.
2. IL PUC consente la conservazione in tali ambiti delle attività legittimamente esistenti e la localizzazione di nuove o diverse attività compatibili ma, contemporaneamente, persegue l'obiettivo della delocalizzazione delle attività inconciliabili con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale ovvero con la tutela degli insediamenti antichi accentrati.
3. Nell'ambito sono consentite le seguenti destinazioni:
 - attività artigianali, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e con esclusione - previo parere della competente ASL - delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
 - uffici e servizi di supporto e complementari alle attività di cui sopra (locali per esposizione, vendita diretta dei prodotti, somministrazione alimenti e bevande, accoglienza, ecc.);
 - magazzini e locali di deposito;
 - strutture commerciali; nuove destinazioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq sono ammissibili qualora siano disponibili, nel raggio di 200 m, aree di parcheggio dedicate nella misura indicata dalla vigente normativa regionale in materia (art.22 L.R.C. 1/2014 e s.m.i.);
 - altre attività direzionali e di erogazione di servizi al cittadino ed alle imprese;
 - pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo;
 - attività alberghiere ed extralberghiere; nuove destinazioni alberghiere sono ammissibili solo se nel raggio di 200 m esistono o sono previsti nel Puc parcheggi pubblici di superficie non inferiore a ¼ della Superficie edificata esistente relativa alla nuova attività ovvero se la

struttura è dotata di un parcheggio di pertinenza (di proprietà o in uso) di capacità non inferiore ad un numero di posti auto pari a $\frac{1}{4}$ del numero di posti letto;

- strutture ricreative, limitate a: teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; locali da ballo; impianti scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; nuove destinazioni sono ammissibili qualora siano disponibili aree di parcheggio nella misura indicata dalla vigente normativa in materia e, comunque, in misura non inferiore a 40% della Superficie Utile Lorda;
- attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico.

4. È consentita la conservazione delle destinazioni diverse in atto in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti) alla data di adozione del PUC, con l'esclusione soltanto di attività insalubri o nocive secondo la vigente normativa.

5. Per gli immobili legittimamente esistenti e che tuttavia accolgono attività industriali, artigianali (con esclusione di quelle legate alle produzioni e commercializzazioni di prodotti tipici e locali), economiche e commerciali, che determinano emissioni (acustiche, in atmosfera, di reflui) dirette o indotte dai flussi e attività connesse, o che comportano l'esposizione o lo stoccaggio di merci ingombranti a vista, è consentita la realizzazione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento impiantistico necessari a ridurre le emissioni di fumi, vapori, gas, polveri, aerosol etc. nonché a depurare le acque reflue da agenti inquinanti nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia. Per tali immobili, previa delocalizzazione delle attività incompatibili e variazione di destinazione nell'ambito degli usi ammessi dal presente articolo e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, sono inoltre consentiti gli interventi di cui ai commi successivi. Nel caso in cui gli interventi ammissibili, anche nei casi in cui siano applicabili le previsioni dei successivi commi, non consentissero il corretto recupero del patrimonio edilizio esistente, è sempre consentita la demolizione, totale e/o parziale, senza ricostruzione dello stesso immobile e la realizzazione di interventi di riqualificazione/ricomposizione ambientale della risultante area di sedime e delle aree di pertinenza, nell'ambito dei quali è possibile prevedere la localizzazione di funzioni e/o attrezzature pubbliche e/o di interesse e uso pubblico all'aperto. Per tali ambiti è sempre consentita la realizzazione, previa previsione nell'ambito della componente operativa del PUC e redazione di Programma Operativo Comunale (POC) ovvero Progetto di Opera Pubblica e acquisizione dell'area, la realizzazione di opere, attrezzature e spazi pubblici, compatibilmente con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati.

6. Per gli immobili legittimamente esistenti e che accolgono attività compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale:

- sugli edifici esistenti a tutto il 1955, sono ammessi interventi - oltre che di manutenzione ordinaria - di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione senza ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni), di variazione di

destinazione nell'ambito degli usi consentiti nel precedente comma 3 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, nonché gli interventi pertinenziali di minor entità come definiti dalle presenti norme. E' altresì ammesso l'adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esistenti esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici purché non si determini alcuna interferenza planoaltimetrica con gli edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la realizzazione ex novo di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta pari al 10% di quella esistente fino ad un valore massimo di 15,00 mq (per valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore).
- sugli edifici realizzati dopo il 1955, legittimamente eseguiti o condonati, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti nel precedente comma 3 e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, nonché gli interventi pertinenziali di minor entità come definiti dalle presenti norme.
7. Per gli immobili legittimamente esistenti e utilizzati per una destinazione produttiva alla data di adozione del PUC è sempre ammessa la realizzazione dei necessari interventi di adeguamento, anche di natura strutturale, richiesti inderogabilmente da leggi e regolamenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, igiene e sanità.

art. 39 Ip2 = tessuto esistente a prevalente destinazione produttiva ricadente in z.t. 4 del P.U.T.

1. Gli ambiti comprendono le aree interessate dalla prevalente presenza di sedi di attività produttive, ricadente nella zona riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado del PUT.
2. Nell'ambito sono consentite le seguenti destinazioni:
 - attività artigianali e/o industriali, con l'esclusione soltanto di attività insalubri o nocive secondo la vigente normativa, con preferenza per le attività connesse con le produzioni tipiche e locali;
 - uffici e servizi di supporto e complementari alle attività di cui sopra (locali per esposizione, vendita diretta dei prodotti, somministrazione alimenti e bevande, accoglienza, ecc.);
 - magazzini e locali di deposito;
 - strutture commerciali ivi incluse quelle che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, di superficie utile destinata alla vendita limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, attribuendo la restante superficie

a magazzino, deposito o superficie espositiva. Nuove destinazioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq sono ammissibili qualora siano disponibili, nel raggio di ~~200~~ **300** m, aree di parcheggio dedicate nella misura indicata dalla vigente normativa regionale in materia (art. ~~22 35~~ L.R.C. ~~1/2014 e s.m.i.~~ **7/2020**);

- altre attività direzionali e di erogazione di servizi al cittadino ed alle imprese **e di servizi complementari al turismo**;

- pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo;

- attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico.⁴

3. Destinazioni diverse in atto in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione - nel periodo di validità degli atti) alla data di adozione del PUA di cui ai successivi punti sono consentite, con l'esclusione soltanto di attività insalubri o nocive secondo la vigente normativa.

4. Eventuali modificazioni nell'ambito delle medesime categorie di attività, o anche cambiamenti dalla destinazione industriale a quella artigianale, sono subordinate al parere della competente ASL, al fine di escludere attività nocive o inquinanti o comunque incompatibili con la residenza per emissione di fumi, vapori, polveri, rumori.

5. Previa predisposizione di PUA di riqualificazione urbanistica ed ambientale, di iniziativa privata o, in caso di inerzia, pubblica, estesi all'intero ambito come individuato dal PUC, **da redigersi obbligatoriamente per la realizzazione di interventi che determinano trasformazioni planovolumetriche, tipologiche, dei sedimi, dei volumi preesistenti, ovvero incrementi delle superfici utili preesistenti con contestuale incremento di carico insediativo, e/o per esigenze complessive di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale**, sono consentiti i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo;

- variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal presente articolo e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC;

- ristrutturazione edilizia anche con ampliamento all'interno dello stesso lotto nel rispetto del rapporto massimo di copertura del 40% per le attività produttive (**in caso di ampliamento**) e **e** nella percentuale massima in Superficie edificabile del 25%, rispetto alla edificata, per le destinazioni terziarie;

- attrezzatura del territorio, al fine del soddisfacimento degli standards pregressi o indotti dalle trasformazioni, come definiti dalle vigenti disposizioni in materia.⁵

⁴ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

⁵ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

6. Nei casi di ristrutturazione con ampliamento **o con nuove destinazioni che incidono sui carichi urbanistici** è obbligatorio cedere gratuitamente al Comune mediante convenzione, ~~il 15% della superficie fondiaria per le aree necessarie a soddisfare il fabbisogno di~~ spazi pubblici e di uso pubblico **connesso alla trasformazione**,, ovvero - qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione- la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, la conversione in onere monetario (monetizzazione) delle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico, secondo quanto prescritto dalla Lr 14/1982 e dal RUEC.⁶
7. Nelle more della predisposizione del PUA, **ovvero nel caso in cui non sia necessaria la sua predisposizione alla luce di quanto stabilito ai sensi del precedente co.5**, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, **restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo leggero (non comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio ed incrementi di volume, modifica delle caratteristiche planovolumetriche, tipologiche, dei sedimenti, incrementi dei carichi insediativi preesistenti)**, variazione di destinazione nell'ambito degli usi consentiti dal presente articolo e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, e di adeguamento impiantistico necessari a ridurre le emissioni di fumi, vapori, gas, polveri, aerosol etc. nonché a depurare le acque reflue da agenti inquinanti nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia, nonché i necessari interventi di adeguamento, anche di natura strutturale, richiesti inderogabilmente da leggi e regolamenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, igiene e sanità, **comunque nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, anche di natura settoriale.**⁷

art. 40 Ip3 = aree occupate da impianti produttivi dismessi o da dismettere ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.

1. Comprendono le aree contrassegnate dalla presenza d'impianti produttivi dismessi o ritenuti incompatibili con il contesto e da dismettere nella loro attuale funzione, ricadenti nella zona riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado del PUT, per le quali il PUC prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio funzionale ed ambientale, in taluni casi anche mediante il completamento del tessuto urbanistico esistente, il miglioramento del paesaggio edificato, la realizzazione di un nuovo assetto insediativo.

⁶ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

⁷ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

2. Le aree individuate costituiscono aree di possibile trasformazione urbana, per le quali il PUC individua e disciplina, nell'ambito della componente operativa, i singoli ambiti di trasformazione/comparti, per i quali si prevedono, mediante la formazioni di PUA di iniziativa privata, trasformazioni unitarie, anche su base perequativa, nell'ambito degli usi stabiliti per ciascun ambito di trasformazione, con l'acquisizione al patrimonio comunale degli standard e delle superfici per la viabilità ed eventuali altre aree da destinare ad interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ovvero ad insediamenti produttivi (PIP), ovvero ad insediamenti turistici, ovvero alla localizzazione di servizi pubblici, eventualmente anche realizzabili e gestibili da privati in regime di convenzione.
3. Per tali ambiti i PUA dovranno prevedere, ponendo la necessaria attenzione alle relazioni (visive e funzionali) con lo spazio urbano o extraurbano in cui operano, un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi, volti, anzitutto, alla messa in sicurezza delle aree, al restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti di pregio storico, architettonico e/o testimoniale, alla realizzazione degli standard urbanistici necessari (eventuale adeguamento viabilità, realizzazione dei parcheggi pubblici, delle aree attrezzate per il verde, lo sport ed il tempo libero), privilegiando poi (e prescrivendo in quota parte) la localizzazione di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico (servizi pubblici o ad uso pubblico culturali, museali, per la convegnistica, per la ricerca, didattici-divulgativi, con relative funzioni di supporto), ed ammettendo/prevedendo la localizzazione di funzioni urbane (eventuale quota di edilizia convenzionata; attrezzature alberghiere ed extralberghiere; servizi ed attrezzature turistiche e di supporto al turismo; servizi alla persona, piccole attività commerciali e/o artigianali, specie quelle volte alla promozione delle produzioni locali) o di tipo produttivo (artigianali, commerciali e/o turistiche – di tipo specialistico). Le attrezzature pubbliche previste dovranno essere realizzate a cura dei privati e successivamente cedute gratuitamente al Comune; il privato potrà eventualmente gestire tali strutture in regime di convenzione.
4. La pianificazione attuativa dovrà in ogni caso assicurare:
 - l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente presenti e la verifica della compatibilità degli usi previsti con le esigenze di tutela;
 - la riqualificazione morfologico-spaziale delle zone edificate;
 - la ricucitura dell'edificato;
 - la localizzazione della nuova edificazione in aree contigue al tessuto insediativo esistente configurando margini urbani riconoscibili;
 - la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzioni urbane ed attrezzature pubbliche;
 - la riqualificazione e/o la realizzazione del sistema degli spazi pubblici – attrezzature e rete di percorsi e piazze – come elemento strutturante dell'organizzazione morfologico-spaziale e funzionale;

- la realizzazione di un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabilizzate ed aree permeabili (con l'applicazione di parametri massimi, l'idoneo trattamento dei suoli scoperti pavimentati ecc.);
- il rispetto, per gli interventi di nuova edificazione previsti nell'ambito della *riqualificazione urbanistica*, degli standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate;
- il recupero di un rapporto qualificante sotto il profilo spaziale e in particolare paesaggistico-ambientale tra le zone urbanizzate ed il contesto agricolo;
- la realizzazione o l'incremento di una rete di percorsi e di aree pedonali;
- la realizzazione dei necessari parcheggi;
- l'utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili.

5. Nell'ambito delle previsioni della componente operativa il PUC attribuisce ai PUA relativi ai diversi ambiti di trasformazione/comparti individuati la possibilità di prevedere:

a) la realizzazione di nuove quote di edilizia residenziale, quantificata in funzione dell'eventuale fabbisogno di nuove abitazioni definito dal Puc stesso sulla base delle previsioni di cui all'art.9 della L.R.35/87. In tal caso il P.U.A. (avente valore e portata di Piano particolareggiato, Piano di zona Legge 167, Piano di lottizzazione convenzionata) dovrà rispettare i seguenti parametri:

- densità residenziale territoriale (espressa in Superficie edificabile per metro quadrato): minima 0,25 mq/mq, massima 0,40 mq/mq;
- altezza massima di interpiano 3,30 metri;
- aree pubbliche e di uso pubblico:
 - per viabilità e spazi per la circolazione da 0,10 e 0,20 mq/mq;
 - per le attrezzature pubbliche vanno rispettate le quantità minime di cui all'art.11 della L.R.35/87 assumendo che ad 1 abitante corrispondono 30 mq di Superficie edificabile residenziale realizzabile;
 - altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali): da 7,4 a 14,0 metri;

b) la individuazione di eventuale zona destinata ad insediamenti turistici ricettivi, nonché ad attrezzature turistiche complementari:

- nel caso di insediamenti destinati ad alberghi, pensioni, ostelli, la componente operativa di PUC deve documentare la compatibilità economica degli insediamenti previsti e precisare normative specifiche, tali comunque da garantire il rispetto dei seguenti limiti:
 - indici di densità fondiaria massima (espressa in Superficie edificabile per mq): 0,5 mq/mq;
 - altezza massima interpiano: 3,3 metri;
 - altezza massima: 10,7 metri;

- nel caso di insediamenti destinati a campeggi, parchi – roulotte, la componente operativa di PUC deve precisare normative specifiche, tali comunque da garantire il rispetto dei seguenti limiti:
 - densità massima: 300 persone/ ettaro;
 - indice massimo di densità fondiaria (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio, ristorante): 0,025 mq/mq;
 - altezza massima (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio, ristorante): 4 metri;
 - ricettività massima complessiva: 400 persone.

c) la individuazione di eventuale zona destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie (n. max nuovi addetti 50) di trasformazione dei prodotti agricoli. In tal caso è prescritta la redazione di P.U.A. (Piani produttivi particolareggiati ovvero P.I.P., di cui all' articolo 27 della Legge 865/ 71) nel rispetto dei seguenti parametri:

- numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;
- rapporto di copertura: minimo = 0,20; massimo = 0,40;
- parcheggi pubblici: quantità minima = 0,04 mq/mq;
- altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali): da 7,4 a 14,0 metri.

6. La possibilità di localizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma da parte dei PUA relativi ai diversi ambiti di trasformazione individuati è effettuata nell'ambito della definizione della componente operativa del PUC, sulla base di un documentato fabbisogno e nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche e dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

- contiguità al tessuto edificato;
- adeguate condizioni di accessibilità;
- organizzazione compatta del nuovo insediamento e definizione netta dei suoi margini.

Nella definizione dei parametri edificatori occorrerà sempre tener presente, se pertinenti, le previsioni di dimensionamento del PUC.

7. Nella predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ovvero del Progetto di Intervento Unitario (PIU), ovvero del Programma Operativo Comunale, ovvero del Progetto di Lavoro Pubblico, secondo le previsioni della componente operativa del PUC, per la localizzazione e realizzazione delle attrezzature, dei servizi e delle opere di cui ai precedenti commi, specie in caso in cui si prevedano interventi di nuova costruzione, fatte salve più restrittive previsioni impartite dal presente articolo o dalle presenti norme in relazione allo specifico ambito di intervento ovvero impartite da strumenti di pianificazione sovraordinati e/o settoriali, occorrerà attenersi ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, di cui al D.M. 1444/68, alle

previsioni di cui all'Allegato alla L.R.14/82, per le parti ancora vigenti, ovvero alle previsioni di ogni altra disposizioni normative e/o regolamentare, anche settoriale, pertinente.

8. Sono fatte salve le destinazioni legittimamente in essere alla data di adozione del PUC e non incompatibili con il tessuto urbano in cui i manufatti si inseriscono. Per essi, nelle more della redazione ed attuazione dei PUA, sono realizzabili tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (inclusi gli interventi pertinenziali di minore entità definiti dal presente PUC) compatibili con le previsioni degli strumenti sovraordinati, ad eccezione di quelli che determinano incrementi del carico urbanistico e antropico.⁸

art. 41 Ip4 = Edifici con destinazione d'uso alberghiera e strutture turistico-ricettive

1. Il PUC sottopone le aree e gli edifici esistenti a destinazione d'uso alberghiera a vincolo di destinazione ex L.R.16/2000.
2. Anche se non individuate dalla cartografia di Piano, sono sottoposte a vincolo di destinazione ex L.R.16/2000 le strutture turistico ricettive esistenti (*gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le altre tipologie di attrezzature extralberghiere destinate in modo permanente a tale scopo e/o gestite in forma imprenditoriale*) alla data di adozione del presente Piano.⁹
3. Per le strutture ricettive destinate all'attività turistica realizzate, o destinate a tale funzione, successivamente all'adozione del PUC il vincolo ha vigenza dalla data di rilascio/formazione del relativo titolo abilitante, e per esse si applicano le previsioni del presente articolo.
- 3.bis La variazione di destinazione dell'uso turistico-ricettivo in atto nell'ambito della medesima categoria funzionale (turistico-ricettiva) è realizzabile nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari di settore nazionali e regionali. La variazione di destinazione dell'uso turistico - ricettivo in altra categoria funzionale (mutamento urbanisticamente rilevante) può essere effettuata, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, nell'ambito delle categorie funzionali ammesse dal PUC nella zona omogenea in cui le strutture da dismettere ricadono e nei limiti di dimensionamento del PUC.**¹⁰
4. Negli edifici con destinazione d'uso ad albergo è sempre consentita l'esecuzione di lavori in attuazione di normative prescrittive di leggi nazionali e regionali in materia di antinfortunistica,

⁸ Comma introdotto in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

⁹ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

¹⁰ Comma introdotto in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

antincendio, di igiene, di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento degli impianti tecnici, nonché interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

5. Per le strutture alberghiere e per le strutture turistiche all'area aperta, non ricadenti nei tessuti storici del presente Piano, e nella z.t. 1A, 1B e 2 del P.U.T., sono ammessi, oltre a tutti gli interventi già ammessi per l'ambito urbanistico in cui ricadono, limitati incrementi volumetrici, garantendo il mantenimento e, possibilmente, il potenziamento dei servizi, nonché il rispetto della normativa di settore. In particolare sarà possibile, per le strutture alberghiere esistenti, a condizione che non si determinino interferenze negative planoaltimetriche con il contesto e gli edifici circostanti, escludendosi in ogni caso la realizzazione di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in vista:
 - l'incremento della Volumetria edificata esistente, entro il limite del 20%, per adeguamento dei servizi complementari alberghieri;
 - l'incremento di attrezzature complementari scoperte, a carattere pertinenziale, entro il limite massimo del 25%;
 - la realizzazione di interventi pertinenziali;
 - interventi di recupero edilizio di cui all'art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d del D.P.R. 380/01;
 - interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - interventi di urbanizzazione primaria;
 - la realizzazione di attrezzature scoperte per lo sport, lo spettacolo ed il tempo libero anche private.
6. Nelle altre strutture turistico ricettive sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC per l'ambito in cui le stesse ricadono.
7. Nell'ambito dei lotti di pertinenza delle strutture turistico ricettive (fatta eccezione che per quelle ricadenti in zone gravate da vincolo di inedificabilità) sono consentiti la realizzazione o l'ampliamento dei servizi tecnologici e dei garage, purché in interrato. Non è consentita la realizzazione di tali interventi al di sotto di aree alberate se la copertura di terreno soprastante il solaio di nuova costruzione risulta di spessore inferiore a 1,0 ml.
8. Tutti gli interventi riguardanti immobili di interesse storico-artistico devono essere compatibili con le esigenze di conservazione e tutela e, qualora gli immobili sia sottoposti alle previsioni di cui alla Parte II del D.Lgs.42/04, muniti della prescritta autorizzazione del Soprintendente.
9. Conformemente a quanto previsto al comma 11 dell'art.13 delle presenti norme, limitatamente agli Ambiti Tra6, Tra7 del presente PUC, è consentito per le attrezzature agrituristiche o comunque connesse all'ospitalità rurale (country house, ecc.), esistente o da destinare a tale funzione:
 - la realizzazione di interventi di adeguamento, anche di natura strutturale, richiesti inderogabilmente da leggi e regolamenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, igiene e sanità, nonché la realizzazione di servizi igienico-sanitari, volumi tecnici e adeguamento degli accessi ai soggetti non normodotati, anche attraverso interventi di

ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico e di Superficie edificata nei seguenti limiti: lotto minimo = 10.000 mq; Indice max di utilizzazione fondiaria = 0,02 mq/mq;

- la realizzazione di attrezzature complementari scoperte (per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive) funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e che non superino il 10% della superficie fondiaria, con un limite assoluto di 2500 mq; tali interventi non debbono comunque determinare incrementi di aree impermeabilizzate per oltre 400 mq.

art. 42 Apt: Attrezzature pubbliche d'interesse generale ≡ z.o. F del D.M.1444/68

1. Il PUC individua gli edifici o le aree destinati o da destinare ad attrezzature e servizi pubblici di livello urbano e territoriale.
2. Tali aree si articolano nei seguenti ambiti:
 - Apt1: delle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo;
 - Apt2: il sistema dei parchi territoriali;
 - Apt3: i parchi urbani.

art. 43 Apt1 = ambito delle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo

1. Comprende le aree e i fabbricati insistenti sulle stesse destinati o da destinare (sulla base delle previsioni della componente operativa del PUC) ad accogliere funzioni per l'istruzione secondaria superiore ovvero per la formazione professionale e/o l'alta formazione post-universitaria.
2. Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, ovvero tutti gli altri interventi ammessi per l'ambito del PUC in cui l'area e/o l'immobile ricade.
3. In caso di dismissione della funzione pubblica, per gli immobili esistenti sono ammesse destinazioni d'uso e funzioni compatibili con quelle definite dal PUC per l'ambito in cui ricadono.

art. 44 Apt2 = Il sistema dei parchi territoriali

1. Il PUC individua la seguente articolazione di parchi territoriali, prevalentemente ricadenti nella z.t.1A e 1B del PUT, finalizzati ad assolvere, pur in assenza di una completa acquisizione al patrimonio pubblico delle aree, una funzione ecologica, ambientale, culturale e di promozione economica e turistica, a vantaggio della comunità:
 - Il parco agricolo diffuso del limone della Costa d'Amalfi, che ricomprende le aree terrazzate in cui è prevalente la coltivazione del limone sfusato di Amalfi;

- I parchi naturalistici: parco dell'Annunziata; parco di Capo d'Orso; parco delle Vene di San Pietro;
 - I parchi della memoria: parco del Castello di San Nicola di Thoro Plano; parco delle Torri costiere.
2. L'obiettivo è quello di definire un insieme di aree ed infrastrutture ambientali, esistenti e di nuova individuazione/realizzazione, che opportunamente interconnesse, sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista della gestione e fruizione (ad esempio mediante il potenziamento del sistema della sentieristica), contribuiscano fattivamente alla costruzione della struttura portante della Rete Ecologica Comunale e, al tempo stesso, al potenziamento, alla qualificazione ed alla valorizzazione dell'offerta nel settore del turismo naturalistico ed escursionistico.
 3. Nel perimetro dei parchi sono consentite le attività agricole, il recupero dei percorsi pedonali e carrabili esistenti di accesso alle aree, attività di ricerca, studio e connesse al turismo naturalistico e culturale, nonché tutti gli interventi ammessi dalle previsioni del presente Puc in relazione ai diversi ambiti del territorio rurale e aperto riconosciuti nello stesso perimetro.
 4. Sugli edifici esistenti ricadenti nell'ambito sono consentiti tutti gli interventi ammessi dalle previsioni del presente Puc in relazione ai diversi ambiti del territorio rurale e aperto riconosciuti nel perimetro dei parchi.
 5. Il PUC stabilisce che per le aree dei diversi parchi è necessario prevedere, mediante la predisposizione di uno o più PUA ovvero di uno o più Progetti d'Intervento Unitari, pubblici o di interesse pubblico, un articolato programma di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali e, ove necessario, di risanamento ambientale, paesaggistico e idrogeologico degli elementi di degrado riconoscibili.
 6. Gli interventi di risanamento ambientale ed idrogeologico dovranno essere realizzati prioritariamente con tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto del "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica" emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.
 7. I PUA e/o i PIU dovranno inoltre prevedere una serie di azioni di intervento, materiali ed immateriali, da assumere d'intesa con tutti gli Enti interessati, ivi incluso l'Ente di gestione del Parco Regionale e delle aree protette coinvolte, tese anche, ogni volta che sia possibile:
 - alla realizzazione di percorsi didattici ed escursionistici (prevalentemente mediante il recupero e la valorizzazione della sentieristica esistente), aree attrezzate per la fruizione e lo studio, nonché per la messa in rete delle stesse con il sistema dei siti di pregio esistenti nell'intera area del Parco regionale dei Monti Lattari;
 - a valutare la possibilità/necessità di prevedere, nell'ambito delle aree di fruizione pubblica, la realizzazione di mirati programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, di consentire la sistemazione e la realizzazione di percorsi pedonali, ippo/ciclo

percorsi, aree di sosta, di nuclei di piccole attrezzature scoperte per il gioco libero e lo sport dei giovanissimi;

- individuare, prioritariamente se non esclusivamente mediante il recupero di manufatti edilizi esistenti ubicati anche al di fuori degli specifici ambiti, strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero (centri informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per l'escursionismo, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludico-didattiche, servizi culturali in genere, con relative attrezzature e servizi complementari e di supporto) necessari per garantire la funzionalità e la sostenibilità, anche economica, degli interventi.

8. I PUA e/o i PIU dovranno valutare anche la possibilità di destinare talune aree allo svolgimento di attività connesse al campeggio naturalistico. Potranno essere coinvolte aree già dotate di manufatti in cui alloggiare i servizi comuni e che potrebbero essere attrezzate con interventi che non determinano alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi e del territorio ineditato, alcuna modifica dell'andamento orografico dei terreni. Tale previsione è finalizzata a favorire forme di turismo naturalistico ed escursionistico a bassissimo impatto, che potrebbero rappresentare un elemento trainante per la tutela attiva di aree di grande valore paesaggistico ed ambientale che, in assenza, sarebbero abbandonate a se stesse.
9. La componente operativa del PUC può destinare parti delle aree di cui al presente articolo alla realizzazione di un parco di tipo urbano, da acquisire al patrimonio pubblico, nell'ambito del quale realizzare gli interventi ed ammettere gli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla definizione delle indispensabili dotazioni di impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato e verde pubblico, attrezzature all'area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero, con annessi servizi di supporto.

art. 45 Apt3 = Il Parco del Regina Major

1. Il PUC individua l'area dell'alveo del Regina Major e le aree spondali ed adiacenti, ricadenti nella z.t.4 del PUT di riqualificazione ambientale di 1°grado, e l'alveo del vallone Vecite, ricadente attualmente in z.t. 12 del PUT, quale Parco urbano-territoriale, finalizzato ad assolvere, pur in assenza di una completa acquisizione al patrimonio pubblico dell'intera area, una funzione ecologica ed ambientale a vantaggio della comunità.
2. Nell'area sono consentite le attività agricole, il recupero dei percorsi pedonali e carrabili esistenti di accesso alle aree ed alle sponde del fiume e del vallone. Sugli edifici esistenti ricadenti nell'ambito, nelle more dell'attuazione di quanto di seguito specificato, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

3. Il PUC stabilisce che per l'area del Parco è necessario prevedere, mediante la predisposizione di un PUA ovvero di uno o più Progetti d'Intervento Unitari pubblici o di interesse pubblico, un articolato programma di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei corsi fluviali e torrentizi e delle aree e dei manufatti adiacenti, ripristinando, ove possibile, l'andamento naturale degli alvei, ricostruendo argini e sponde, ripristinando le opere di presidio antropico abbandonate, realizzando gli indispensabili interventi di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica (ricorrendo prevalentemente all'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica e del restauro). Nell'ambito di tale programma, che riveste un valore strategico di carattere prioritario non solo in relazione agli aspetti più propriamente naturalistici e paesaggistici, ma anche al fine di mitigare le condizioni di rischio idrogeologico incombenti sul territorio comunale e, in particolare, sull'abitato più a valle, nonché quale azione di forte promozione turistica, occorrerà valutare, nell'ambito di una progettazione complessiva ed altamente qualificata:
- la possibilità di realizzare un percorso pedonale, con annesso percorso ciclabile, carrabile esclusivamente per garantire l'agevole accessibilità ai luoghi per la esecuzione degli indispensabili interventi periodici di pulizia e manutenzione dell'alveo e delle aree ad esso contigue;
 - la possibilità di realizzare calibrati interventi volti alla creazione di aree attrezzate per il tempo libero o per attività sportive nella natura, nonché la installazione di chioschi e/o attrezzature di facile rimozione per servizi, la somministrazione di alimenti e bevande e/o la ristorazione. Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con il mantenimento/ripristino degli ecosistemi e delle particolarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
 - l'opportunità di "utilizzare" i fabbricati ubicati lungo il corso degli alvei quali elementi testimoniali di antiche tradizioni ed attività artigianali e pre-industriali, nonché per l'insediamento di centri informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per l'escursionismo, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludico-didattiche, servizi culturali in genere, centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative attrezzature e servizi complementari e di supporto (servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, attrezzature di integrazione e supporto al turismo), necessari per garantire la funzionalità e la sostenibilità, anche economica, degli interventi.
4. La componente operativa del PUC può destinare l'area in questione, in tutto o in parte, alla realizzazione di un parco di tipo urbano, da acquisire al patrimonio pubblico, nell'ambito del quale realizzare gli interventi ed ammettere gli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla definizione delle indispensabili dotazioni di impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato e verde pubblico, attrezzature all'area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero, con annessi servizi di supporto.

5. La progettazione urbanistica e/o architettonica attuativa, da predisporre per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti, dovrà integrarsi con le previsioni della componente operativa del PUC riferita ad aree ed ambiti adiacenti interessati o potenzialmente interessabili da trasformazione edilizie e urbanistiche.

art. 46 Apl: Attrezzature pubbliche di livello comunale \equiv standards urbanistici

1. Il PUC individua le aree occupate da attrezzature collettive pubbliche di livello locale.
2. Tali aree si articolano nei seguenti ambiti:
 - Apl1: delle attrezzature prescolari e scolastiche dell'obbligo;
 - Apl2: delle attrezzature di interesse comune;
 - Apl3: dei parcheggi pubblici;
 - Apl4: del verde pubblico e degli impianti sportivi pubblici.
3. Obiettivo prioritario per il PUC è il mantenimento e se possibile l'implementazione delle attività e delle funzioni pubbliche o, comunque di interesse pubblico. A tal fine il Piano pone un vincolo di destinazione alle unità di spazio (aree) destinate a standard ed alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti o da realizzare, nell'ambito delle categorie di utilizzazione di seguito specificate:

S) Istruzione:

- asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie inferiori;
- scuole secondarie superiori, scuole di formazione e di perfezionamento professionale, scuole di alta formazione;

lc) Attrezzature di interesse comune:

- strutture religiose;
- strutture culturali, relative a: centri di ricerca; musei; sedi espositive; biblioteche; archivi;
- strutture associative;
- strutture ricreative, relative a: teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; impianti per attività espositive e ricreative temporanee;
- strutture sanitarie e assistenziali, relative a: poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso; cliniche e ambulatori veterinari; ricoveri per animali ammalati;
- abitazioni specialistiche, rivolte a soggetti bisognosi di assistenza;
- abitazioni collettive, relative a: collegi; convitti; studentati; ospizi; ricoveri; caserme (carabinieri; polizia; vigili del fuoco; guardie di finanza);
- attività direzionali pubbliche;
- erogazioni dirette di servizi pubblici, relative a: uffici aperti al pubblico;
- attrezzature cimiteriali;
- attrezzature tecnologiche (captazione, adduzione e distribuzione d'acqua; depurazione e smaltimento dei reflui; stoccaggio e trattamento dei rifiuti solidi; impianti per la distribuzione dell'energia; attrezzature per la protezione civile, e simili);

V-Sp) Verde, gioco e sport:

- giardini di quartiere e parchi urbani;
- impianti scoperti e coperti per la pratica sportiva;

P) Parcheggi.

4. Con deliberazione del Consiglio comunale sarà possibile variare, esclusivamente nell'ambito delle categorie di utilizzazione sopra specificate e sulla base di documentate esigenze, l'utilizzazione dell'attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, assicurando comunque un sostanziale rispetto delle quantità di dotazioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di standard urbanistici. Tale procedura è attivabile anche su richiesta di privati, previa stipula di apposita convenzione, e non costituisce variante alla strumentazione urbanistica vigente.
5. La *componente operativa* del PUC individua, nel rispetto ed in coerenza alle direttive, indicazioni e prescrizioni dettate dalle *disposizioni strutturali*, le aree di trasformazione per la realizzazione delle attrezzature territoriali necessarie a soddisfare esigenze pregresse e quelle indotte dalle nuove trasformazioni.
6. Nei casi di cui al comma 5 il PUC si attua mediante la preventiva formazione di P.U.A. ovvero mediante la approvazione ed il finanziamento di appositi progetti esecutivi delle specifiche attrezzature, da redigere nel rispetto dei seguenti parametri:
 - per le attrezzature prescolari e scolastiche dell'obbligo, in via ordinaria e salvo deroga previste anche in sede di previsioni operative del PUC:
 - non possono realizzarsi, in nessuna articolazione del corpo di fabbrica, più di due piani (altezza massima 7,50 ml) oltre ad eventuale interrato utilizzabile esclusivamente per impianti tecnologici;
 - gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto minimo di un albero ogni 60 mq e non possono essere pavimentati per più del 40%;
 - per le attrezzature di interesse comune, in via ordinaria e salvo deroga previste anche in sede di previsioni operative del PUC:
 - non possono realizzarsi, in nessuna articolazione del corpo di fabbrica, più di due piani (altezza massima 7,50 ml) oltre ad eventuale interrato utilizzabile esclusivamente per impianti tecnologici;
 - gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto minimo di un albero ogni 80 mq e non possono essere pavimentati per più del 50%;
 - per gli eventuali parcheggi pubblici di progetto ricadenti in zone 1b del P.U.T. gli interventi dovranno limitarsi alla mera sistemazione del suolo, se del caso utilizzando pavimentazioni in prefabbricati forati per favorire l'inerbimento, e con la previsione di opportune piantumazioni di essenze autoctone, ma senza alcuna modificazione sostanziale dell'andamento attuale del profilo del suolo, ovvero dovranno portare alla realizzazione di parcheggi interrati o in galleria in roccia, previa attivazione, in tale ultimo caso, delle necessarie procedure di variante al PUT e/o di variazione o di altre contrastanti previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati (procedure ex art.13 L.R.C.1/2007 ovvero accordo di programma);

- per gli eventuali parcheggi pubblici di progetto ricadenti in tutte le atre zone (fatta eccezione che per la zona 1A del PUT gravata da vincolo di inedificabilità assoluta sia privata che pubblica) è possibile ipotizzare la realizzazione di parcheggi pubblici, anche da parte dei proprietari dei suoli e in regime convenzionato:
 - all'interno di un terrapieno esistente mediante strutture porticate al livello stradale purché coperte dal residuo terrapieno per uno spessore sufficiente al mantenimento dell'utilizzazione in superficie allo stato praticata;
 - previo accurato studio geologico e geotecnico - mediante opere integralmente di scavo in roccia o in interrato ovvero mediante sistemazione del suolo, senza sbancamenti o riporti di altezza superiore a 1,00 ml e con muretti di sostegno in muratura di pietrame a faccia vista senza stilatura dei giunti, se del caso utilizzando pavimentazioni in prefabbricati forati per favorire l'inerbimento;
 - nelle aree destinate allo sport è consentita la costruzione di impianti sportivi scoperti, nel rispetto di un rapporto massimo fra superficie impermeabilizzata e superficie totale di 1/2. E' comunque ammessa la realizzazione di blocchi di servizio con docce, spogliatoi, servizi igienici e di ristoro ad un solo piano entro il limite di: U.T. = 0,05 mq/mq; H.M. = 4,0 ml;
 - negli ambiti destinati a verde pubblico o a impianti sportivi pubblici, interamente ricadenti nella zona 2 del P.U.T., nonché in quelle in tutto o in parte comprese in zone 1b del P.U.T., gli interventi non debbono comportare modificazioni all'andamento attuale del suolo diverse da quelle indispensabili per l'accessibilità pedonale all'area né installazione di edifici o manufatti, se non smontabili. Gli impianti smontabili (chioschi) per la somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere di superficie utile non superiore a mq 16, incrementabile al massimo di ulteriori 15 mq per i servizi igienici. È inoltre ammissibile la realizzazione (fatta eccezione per la z.t. 1A e 1B del PUT) di strutture completamente interrate destinate a palestra o ad altre attività sportive, a spogliatoi, locali di deposito o a parcheggi interrati, muniti di rampa di accesso al servizio dei soli utenti. In alternativa, per la localizzazione di tali servizi è possibile utilizzare edifici limitrofi esistenti.
7. Nelle more dell'approvazione del P.U.A. o del progetto di opera pubblica è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione legittimamente in atto dei terreni o degli edifici con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc. Sui manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.
8. A seguito dell'attuazione del previsto intervento di trasformazione l'area su cui insiste la nuova attrezzatura pubblica è da considerare rientrante in uno degli ambiti definiti al comma 2 e per essa vigono le pertinenti norme definite negli articoli successivi.

art. 47 Apl1: Attrezzature prescolari e scolastiche dell'obbligo

1. Le aree occupate ed i manufatti ed edifici destinati ad attrezzature pubbliche prescolari e per la scuola dell'obbligo: scuole materne, elementari e medie, ovvero destinate alla integrazione degli spazi di pertinenza o a servizio delle stesse.
2. In caso di eventuali ampliamenti o di realizzazione di volumi integrativi, non possono realizzarsi, in nessuna articolazione del corpo di fabbrica, più di ~~due~~ *tre* piani (altezza massima ~~7,50~~ *11,00* ml) oltre ad eventuale interrato utilizzabile esclusivamente per impianti tecnologici.¹¹
3. Gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto minimo di un albero ogni 60 mq e non possono essere pavimentati per più del 40 %.

¹¹ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

art. 48 Apl2: Attrezzature di interesse comune

1. Le aree occupate ed i manufatti ed edifici destinati ad attrezzature pubbliche di interesse comune di livello locale o a scala di quartiere: asili nido, ambulatori e consultori, biblioteche, centri sociali, centri culturali e museali, uffici amministrativi, mercati rionali, chiese e edifici parrocchiali, pretura, caserma dei carabinieri, etc. Nelle tavole del PUC non si indica, per ciascuna area, una specifica destinazione funzionale, tra quelle indicata nel comma precedente, onde evitare eccessivi vincoli programmatici e operativi: sarà la programmazione attuativa comunale a individuare per ciascuna area l'utilizzazione specifica più opportuna fra quelle rientranti nella categoria delle attrezzature pubbliche di interesse comune.
2. In caso di eventuali ampliamenti o di realizzazione di volumi integrativi, non possono realizzarsi, in nessuna articolazione del corpo di fabbrica, più di ~~due tre~~ piani (altezza massima ~~7,50~~ **11,00** ml) oltre ad eventuale interrato utilizzabile esclusivamente per impianti tecnologici.¹²
3. Gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto minimo di un albero ogni 80 mq e non possono essere pavimentati per più del 50%.
4. Per gli edifici già esistenti, destinati o da destinare ad attrezzature di interesse comune, che ricadano in zona 1b del P.U.T. sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo.
5. Nel caso di immobili esistenti, in parte destinati o da destinare parzialmente ad attrezzature di interesse comune, è ammessa, sulle parti non destinate ad attrezzatura pubblica, la permanenza di destinazioni conformi agli usi stabiliti dalle presenti norme per l'ambito insediativo in cui esse ricadono.

art. 49 Apl3: Parcheggi pubblici

1. Le aree, le superfici e/o i volumi destinati a parcheggi pubblici.
2. Ogni volta che le dimensioni lo consentano, le aree di parcheggio dovranno essere opportunamente alberate con essenze a fogliame permanente caratterizzate da esteso sviluppo orizzontale della chioma e da limitato sviluppo in altezza, che non producano resine o frutti corposi e non risultino attrattive per gli uccelli (ad es. acacie e simili), ubicate al fondo o sui lati degli stalli di sosta. Nei parcheggi pubblici ed ad uso pubblico a raso è necessario utilizzare materiali atti a garantire la permeabilità dei suoli interessati.
3. È consentibile la concessione dei parcheggi pubblici in gestione a soggetti privati o misti pubblico/privati mediante apposite convenzioni che garantiscano l'uso collettivo degli stessi parcheggi anche attraverso una diversificazione articolata di spazi e/o tariffe per orari e tra

¹² *Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.*

residenti e forestieri. Mediante convenzioni di tal tipo è anche ammissibile la riserva, a vantaggio di alberghi ubicati a breve distanza, di una quota di posti auto non superiore alla superficie corrispondente allo standard di parcheggio pubblico per la ricettività turistica di cui alla L.R. 35/87 (3 mq/20 mq superficie utile lorda alberghiera).

4. Per i parcheggi esistenti, già realizzati da soggetti privati e/o pubblici e inclusi nel computo delle superfici a soddisfacimento dello standard urbanistico di legge per i parcheggi, è ammessa la realizzazione di interventi manutentivi, di adeguamento funzionale, anche di natura strutturale, e impiantistico (richiesti da leggi e regolamenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, ecc.) nonché per adeguamento ambientale (anche ai fini di cui al precedente comma 2) a condizione che i proprietari stipulino con il Comune apposite convenzioni che garantiscano l'uso collettivo degli stessi parcheggi anche attraverso una diversificazione articolata di spazi e/o tariffe per orari e tra residenti e forestieri.

art. 50 Apl4: Verde pubblico e impianti sportivi pubblici

1. Le aree destinate a giardini o parchi di quartiere o impianti sportivi pubblici (standard urbanistici).
2. E' consentita la realizzazione e la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati o misti pubblico/privati previa stipula di apposite convenzioni che garantiscano l'uso sociale degli stessi impianti anche attraverso una diversificazione articolata delle tariffe per orari e tra residenti e forestieri.
3. E' ammessa la realizzazione, in ciascuna delle attrezzature ricadenti nell'ambito Ap4 (fatta eccezione per quelle ricadenti, anche solo in parte, in z.t.1A e 1B del PUT), di impianti smontabili (chioschi) per la somministrazione di alimenti e bevande, di superficie utile non superiore complessivamente a mq 16, incrementabile al massimo di ulteriori 15 mq per i servizi igienici, e di piccoli impianti scoperti di gioco per bambini (playground facilmente removibili), di superficie attrezzata non superiore complessivamente a 200 mq, nonché la realizzazione (fatta eccezione per la z.t. 1A, 1B e 2 del PUT) di strutture completamente interrato destinate a palestra o ad altre attività sportive o a parcheggi interrati, muniti di rampa di accesso al servizio dei soli utenti, la cui gestione può essere concessa – mediante apposita convenzione – a soggetti privati.
4. Negli ambiti destinati a verde pubblico o a impianti sportivi pubblici, in tutto o in parte comprese in zone 1b del P.U.T., non sono ammessi interventi che comportano modificazioni all'andamento attuale del suolo diversi da quelle indispensabili per l'accessibilità pedonale all'area né l'installazione di attrezzature o manufatti, se non (chioschi) per la somministrazione di alimenti e bevande, di superficie utile non superiore complessivamente a mq 25, e di piccoli impianti scoperti di gioco per bambini (playground facilmente removibili), di superficie attrezzata non superiore complessivamente a 200 mq.

art. 51 Auc: Attrezzature private di uso collettivo

1. Per gli edifici e le attrezzature esistenti, destinati ad attrezzature di uso collettivo di proprietà privata, ma di uso e/o interesse pubblico, è confermata la destinazione in atto. Per essi sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di adeguamento impiantistico e/o funzionale (e cioè gli interventi di adeguamento, anche di natura strutturale, richiesti inderogabilmente da leggi e regolamenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, igiene e sanità), nonché tutti gli altri interventi o usi (in caso di dismissione dell'uso pubblico) ammessi in relazione alla zona omogenea in cui gli stessi ricadono.

art. 52 Aree archeologiche e d'interesse archeologico

1. Comprendono le aree sottoposte a vincolo archeologico o segnalate per il loro interesse archeologico; in tali aree è consentita la prosecuzione delle attività urbane, produttive, agricole o forestali in atto.
2. Nelle aree libere sottoposte a vincolo archeologico, fatte salve misure più restrittive stabilite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dai suoi organi periferici, sono ammessi esclusivamente interventi direttamente finalizzati alla ricerca archeologica, alla tutela e alla valorizzazione – definiti dal piano o progetti pubblici – previa autorizzazione della competente Soprintendenza. Tali aree, dunque, non sono trasformabili.
3. Negli ambiti sottoposti a vincolo archeologico, è fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori degli immobili ricadenti in tale area, di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva approvazione.
4. Nelle aree di interesse archeologico, così come perimetrare dal Puc, tutti gli interventi di iniziativa pubblica – in applicazione dell'art.25 del D. Lgs.50/2016 - che comportino scavi o movimenti di terra necessitano di parere della Soprintendenza ABAP competente per territorio che potrà chiedere, in sede istruttoria, anche saggi e scavi archeologici preventivi con oneri a carico della committenza. Sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive la Soprintendenza comunicherà alla committenza le eventuali disposizioni di tutela e salvaguardia delle emergenze archeologiche e le eventuali successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività preliminari di cui sopra.
5. Ferme restando le competenze della Soprintendenza ABAP nonché gli obblighi dei privati relativamente alle aree vincolate ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004, per le aree di interesse archeologico, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati che intendano in dette zone

realizzare interventi comportanti scavi, anche limitati, di preavvertire la citata Soprintendenza con 20 giorni di anticipo dell'inizio dei lavori.

6. Ai sensi del D.L.vo n.42/2004 e ss. mm. ii., è fatto obbligo a chiunque scopra fortuitamente beni immobili o mobili di farne denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco, ovvero all'Autorità di pubblica sicurezza, e di provvedere alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

art. 53 Edifici di particolare interesse storico, architettonico e/o tipologico

1. Per gli edifici di particolare interesse storico, architettonico e/o tipologico (palazzi, ville, manufatti e complessi civili e religiosi, opifici di vecchia costruzione di valore testimoniale, masserie, etc.), ivi inclusi quelli sottoposti alle previsioni di cui alla Parte II e IV del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., indicati quali testimonianze significative fra i beni culturali rilevati nelle tavole di Piano, è prescritta la conservazione - oltre che degli elementi architettonici e decorativi superstiti - anche dei caratteri tipologici e dimensionali, al fine di tutelarne il valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento.
2. Coerentemente con le Linee guida per il paesaggio in Campania (punto 6.2.5) per tali edifici deve essere garantita *“la conservazione dei caratteri distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e tecnologici, con particolare riguardo per le tecnologie preindustriali o protoindustriali, assicurando la leggibilità dei beni stessi anche con la demolizione di eventuali superfetazioni e con adeguate soluzioni nella realizzazione di strutture di servizio, ove siano necessarie. Le destinazioni d’uso dovranno in ogni caso essere compatibili con le esigenze di conservazione del bene e coerenti con il suo impianto funzionale. Vanno inoltre assicurate le loro relazioni funzionali e visive col territorio circostante e, più in dettaglio, con i loro contesti paesaggistici”*. Per essi sono pertanto ordinariamente ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo. Sono inoltre ammissibili, previa valutazione di compatibilità in relazione alle esigenze di tutela e conservazione, gli interventi volti alla sistemazione delle aree esterne di pertinenza, alla realizzazione delle indispensabili strutture pertinenziali o accessorie.
3. Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici tutelati dal presente articolo devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli apposti sulla struttura edilizia o determinati dalla tipologia stessa dell'edificio. Con riferimento agli usi sono ammissibili, indipendentemente dalle destinazioni fissate dal presente Puc per la zona territoriale in cui i manufatti ricadono, tutte le destinazioni compatibili con le esigenze di tutela, conservazione e valorizzazione del bene per fini culturali, sociali, didattici e turistici.
4. Al fine di assicurare la tutela ovvero la valorizzazione delle relazioni con il contesto naturale o antropizzato nel quale i manufatti tutelati dalle norme del presente articolo si inseriscono, tutti i

progetti inerenti i manufatti di cui al presente articolo dovranno essere estesi ad un contorno sufficientemente ampio, coincidente perlomeno con tutte le aree pertinenziali, e prevedere misure di intervento idonee al perseguimento di tali obiettivi. Agli stessi fini, è vietata la realizzazione, in una fascia di 150 m misurata dal perimetro dei manufatti di cui al presente articolo, di nuove costruzioni o comunque di qualsiasi intervento che, a giudizio dei soggetti preposti alla tutela dei beni, possa determinare interferenze negative.

5. Per gli edifici e/o i resti di edifici individuati nell'ambito delle disposizioni strutturali del PUC quali *"testimonianze della tradizione produttiva maggiore"* si applicano tutte le previsioni stabilite dalle presenti norme per la zona omogenea in cui gli stessi ricadono, con tuttavia l'obbligo di conservare gli eventuali caratteri distributivi e strutturali e/o gli elementi architettonici, decorativi e tecnologici superstiti, anche con riferimento alle aree e spazi di pertinenza. Le destinazioni d'uso dovranno in ogni caso essere compatibili con le esigenze di conservazione di cui sopra e coerenti con l'impianto funzionale.

art. 54 Altri elementi di interesse storico testimoniale

1. Sono sottoposti a specifica tutela i seguenti manufatti di valore storico-artistico o storico testimoniale, anche se non rappresentati nelle tavole di piano:
 - manufatti edilizi che caratterizzano il paesaggio agrario (lavatoi, pozzi, forni esterni e simili);
 - muretti di sostegno dei terrazzamenti e di delimitazione dei fondi;
 - tabernacoli;
 - fonti, e vasche di contenimento idrico di antica costruzione;
 - sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili.
2. I manufatti indicati al comma 1 non devono essere rimossi o danneggiati e non devono essere alterate le loro caratteristiche storiche sinora conservate.
3. A tal fine tutti i progetti di intervento devono dare conto, nella rappresentazione dello stato di fatto, dell'eventuale presenza dei manufatti indicati al comma 1.
4. Sui manufatti di valore storico-artistico e storico-testimoniale sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
 - ripristino con le tecniche del restauro;
 - ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite.

Parte III – Il Sistema infrastrutturale

art. 55 Sg1: Servizi generali ed impianti tecnologici

1. L'ambito comprende le aree occupate da sedi di servizi ed impianti generali e tecnologici (serbatoi idrici, impianti di depurazione, isole ecologiche, sottostazioni per l'approvvigionamento energetico, le reti di telefonia fissa e mobile, ascensori pubblici, impianti per la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, ecc.).
2. Sugli impianti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione. Negli altri casi sono ammessi interventi di nuova edificazione e attrezzatura del territorio.
3. La *componente operativa* del PUC individua, nel rispetto ed in coerenza alle direttive, indicazioni e prescrizioni dettate dalle *disposizioni strutturali*, le aree di trasformazione per la realizzazione dei necessari servizi ed impianti generali e tecnologici. In tali casi le previsioni del PUC si attuano mediante la approvazione di PUA e/o la approvazione e il finanziamento di appositi progetti esecutivi delle specifiche attrezzature.
4. Nelle more dell'approvazione del P.U.A. o del progetto pubblico è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione legittimamente in atto dei terreni o degli edifici con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc. Sui manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. E' consentita la realizzazione di vettori meccanici di risalita per il trasporto pubblico di persone (funicolari o altro tipo di soluzione tecnologica) in attuazione delle previsioni del P.U.T. di cui alla L.R. 35/87 e s.m.i.. A tale scopo la *componente operativa* ovvero la pianificazione/progettazione attuativa indicherà le aree per gli edifici adibiti a stazioni di testata ed i percorsi delle linee di comunicazione, che potranno subire modifiche, nel corso dei successivi approfondimenti, in virtù di esigenze ambientali, paesaggistiche e/o tecniche. La progettazione esecutiva del complesso dovrà in ogni caso garantire un idoneo inserimento paesaggistico, previa attenta valutazione dell'impatto ambientale dell'opera.
6. E' consentita la realizzazione nell'intero territorio Comunale di ascensori pubblici completamente interrati, al fini di garantire l'accesso ad aree di uso comune, nonché tutti i manufatti necessari a garantire la funzionalità di dette opere ed il rispetto, per esse, della normative di legge e dei regolamenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e in materia di accessibilità, ventilazione naturale e forzata, vie di fuga e quant'altro previsto in materia di sicurezza.
7. È sempre consentita la realizzazione, compatibilmente con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali e fatta eccezione che per le zone 1A del PUT, di scale mobili,

monorotaie (o comunque piccoli vettori meccanici per il trasporto di persone e/o merci) al fine di favorire l'accesso ad aree di uso comune e luoghi di interesse pubblico, ovvero la realizzazione di rampe pedonali o la messa in opera di impianti di servoscala, al fine di garantire l'accesso ad aree di uso comune e luoghi di interesse pubblico, e il superamento di barriere architettoniche. In caso di contrasto con specifiche previsioni provenienti da pianificazione sovraordinata l'esecuzione degli interventi resta subordinata al positivo perfezionamento di specifica procedura di accordo di programma, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all'art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1.

8. È sempre consentita la realizzazione, compatibilmente con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali e fatta eccezione che per le zone 1A del PUT, di impianti (colonnine, eventualmente anche con annesso impianto fotovoltaico) per la ricarica elettrica di auto, moto e biciclette, ovvero l'allestimento di aree attrezzate per la sosta e il noleggio di biciclette elettriche e non, ovvero di altri mezzi di trasporto elettrici, eventualmente attrezzati con pensiline, anche munite di impianti fotovoltaici integrati, e altri elementi di arredo urbano (panchine, fontanelle, ecc.).
9. È sempre consentita l'installazione, compatibilmente con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, di impianti volti a realizzare e/o potenziare la rete delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, al fine di potenziare e qualificare i servizi ai cittadini, alle imprese, ai turisti, ma anche per migliorare le modalità di fruizione delle risorse naturalistiche e culturali.

art. 56 Sg2: Impianto portuale

1. Nell'ambito interessato dalla presenza della esistente infrastruttura portuale il PUC si attua mediante PUA di iniziativa pubblica (eventualmente connesso alla pianificazione attuativa prevista per l'adiacente ambito configurante il fronte di mare e ricadente in z.t. 6 del PUT), volto a garantire la conservazione ed il potenziamento di funzioni e servizi di interesse pubblico e per il turismo, nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi.
2. Il Piano Attuativo per l'Area Portuale dovrà garantire la compatibilità delle attività e dei manufatti esistenti o previsti con le caratteristiche precipue dei siti (ambientali, paesistiche, storiche, archeologiche) e con la natura e vocazione dell'attrezzatura portuale esistente. Nell'ambito della predisposizione del piano urbanistico attuativo potrà essere valutata la necessità di prevedere eventuali interventi di adeguamento/ampliamento dell'esistente infrastruttura per finalità turistiche e diportistiche. Il PUA potrà consentire, oltre al recupero delle volumetrie esistenti, se necessario attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, anche gli indispensabili interventi di nuova edificazione, tutti nel rispetto dei criteri della tutela paesistica. E' vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione non direttamente connesso alla

funzione portuale. Nelle more dell'approvazione del PUA sono consentiti, esclusivamente, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, fatti salvi gli interventi già approvati alla data di adozione del presente Piano.

3. Nell'ambito sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: uffici, servizi portuali, cantieri navali, industria costiera, area di stoccaggio, movimentazione e deposito, esercizi commerciali, di ristorazione e ricettivi, circoli nautici, servizi turistici e di supporto al turismo, aree di parcheggio, ogni altra attività connessa, integrativa o di supporto allo svolgimento dell'attività portuale.
4. Nella predisposizione del PUA, specie nel caso in cui lo stesso preveda interventi di nuova costruzione, sarà necessario individuare la precisa perimetrazione nonché dettagliare i parametri edificatori, sempre tenendo presente le previsioni di dimensionamento del PUC per gli aspetti pertinenti.
5. Gli interventi a difesa delle strutture portuali e dei moli di attracco, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino.
6. In caso di contrasto con specifiche previsioni provenienti da pianificazione sovraordinata l'esecuzione degli interventi resta subordinata al positivo perfezionamento di specifica procedura di accordo di programma, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all'art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1.

art. 57 Sg3: Impianti cimiteriali

1. L'ambito comprende le aree destinate agli attuali impianti cimiteriali, con esclusione di calibrati, eventuali, ampliamenti che dovessero rendersi necessari e che dovranno essere previsti nell'ambito della componente operativa, nonché le aree e i nuovi impianti previsti dalla componente operativa del PUC o da future specifiche progettazioni.
2. Nell'ambito, oltre alla realizzazione di progetti pubblici regolarmente approvati, è consentita la realizzazione degli interventi privati, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale cimiteriale dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla Legge regionale 24 novembre 2001, n. 12, come da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 7 del 25 luglio 2013.

art. 58 Rete viaria, percorsi pedonali e infrastrutture lineari

1. La *componente operativa* del PUC individua e/o definisce, nel rispetto ed in coerenza alle direttive, indicazioni e prescrizioni dettate dalle *disposizioni strutturali*, gli interventi di

ampliamento di strade esistenti, quelli di costruzione di nuove strade o di nuovi percorsi pedonali, quelli di realizzazione di infrastrutture lineari. In tali casi le previsioni del PUC si attuano mediante la approvazione ed il finanziamento di appositi progetti esecutivi.

2. Per gli antichi percorsi pedonali sono prescritti interventi di restauro e comunque manutenzioni effettuate con l'impiego di materiali, conformazioni e lavorazioni coerenti con l'originario assetto. È fatto divieto di sostituire tratti di scale, gradonate o cordonate con rampe carrabili, specie nel centro storico. Per gli stessi è sempre ammessa l'installazione di impianti ed attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche.
3. Per qualunque tipo di strada carrabile all'interno delle zone urbanizzate è auspicabile l'imposizione di un senso unico di marcia (eventualmente alternato con regolazione semaforica) per i veicoli di qualsiasi genere quando la sezione stradale disponibile per il transito veicolare non superi - anche per brevi tratti - i 4,5 ml.

art. 59 Fasce di rispetto

1. Sono le aree la cui utilizzazione è limitata, relativamente alla edificazione – fatta salva la possibilità di deroghe da parte degli Organi competenti – da vincoli di inedificabilità.
2. Il PUC rinvia alle pertinenti previsioni in materia di *Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)* definite nell'ambito del vigente RUEC che a sua volta ripropone la ricognizione della disciplina generale riportata nell'Allegato B dell'Intesa, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003) (GU n.268 del 16112016). Tali disposizioni operano e prevalgono sempre su eventuali contenuti contrastanti.
3. I vincoli concernenti le fasce di rispetto vigono anche quando esse non sono graficamente rappresentate nelle tavole di analisi o progetto e l'obbligo delle distanze di rispetto va rispettato anche in caso di errori grafici riscontrabili nelle tavole del PUC.

art. 60 Impianti di distribuzione carburanti

1. Ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8 recante “Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”, per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli

edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

2. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:
 - a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 13;
 - b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
 - c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, tenuto conto delle disposizioni previste negli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia definita dal presente Puc per la zona, consenta all'interno di tali impianti la costruzione od il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati;
 - d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'Ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
3. Gli impianti di distribuzione di carburanti, comprensive delle attività di cui al precedente comma 2, sono autorizzabili, nel rispetto delle prescrizioni della legislazione vigente al momento del rilascio del titolo abilitante, in tutti gli ambiti (zone omogenee) del presente PUC, ad eccezione degli Insediamenti di interesse storico Is (coincidenti con le zone A ex DM1444/68, escluse ope legis per effetto delle previsioni di cui all'art.17, co.1, della L.R.8/2013) e degli ambiti TRA1, TRA2, TRA3 e TRA4 come individuati dal presente PUC (alla luce della loro valenza ambientale e paesaggistica ed in forza delle previsioni di cui all'art.17, co.2, della L.R.8/2013), o comunque delle altre aree gravate da vincolo di inedificabilità, privato e pubblico, per effetto di previsioni sovraordinate.

4. Nell'ambito delle zone del presente PUC per le quali è ammissibile la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.
5. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di attuazione della L.R.8/2013 si applicano gli indici, i criteri, i parametri definiti dal regolamento regionale 20 gennaio 2012, n.1, nella quantità minima prevista dallo stesso.
6. Gli impianti di distribuzione carburanti non possono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone di PUC all'interno delle quali essi ricadono e comunque devono rispettare un rapporto di copertura non superiore al dieci per cento dell'area di pertinenza. Le pensiline non incidono in alcun caso sulla superficie e sulla volumetria degli impianti, in quanto volumi tecnici.
7. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono qualificati pertinenze stradali di servizio ai sensi degli articoli 24, comma 4, decreto legislativo n. 285 del 1992 e 61 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle vigenti disposizioni nazionali e regionali. L'adeguamento delle previsioni del presente articolo a nuove disposizioni regolamentari nazionali o regionali costituisce mero adeguamento del PUC e non necessita dell'applicazione di procedure di variante.

TITOLO III – DISPOSIZIONI OPERATIVE:

norme per la trasformazione fisica e funzionale negli ambiti di intervento e per la realizzazione delle opere e degli interventi pubblici

art. 61 Norme generali

1. Le previsioni alle quali si riferiscono le disposizioni del presente titolo, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, si applicano entro il periodo di validità degli Atti di Programmazione degli Interventi (API) stabilito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2004, e sono pertanto correlate alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali dell'Amministrazione.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo definiscono, in conformità con le disposizioni strutturali e strategiche del PUC:
 - gli ambiti di intervento strategico, gli ambiti di trasformazione insediativa, gli interventi infrastrutturali e la rete di mobilità da realizzare, le opere pubbliche puntuali da realizzare nel breve-medio periodo;
 - i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), i Progetti di Intervento Unitari (PIU) e/o i Programmi Operativi Comunali (POC), le singole opere pubbliche e di interesse pubblico prioritarie;
 - i criteri di formazione per i piani, progetti o programmi, anche settoriali;
 - i criteri di dimensionamento sostenibile delle trasformazioni insediative, definendo, per ciascun ambito di trasformazione, destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, parametri edilizi ed urbanistici, standards urbanistici, attrezzature e servizi.
3. La componente programmatico/operativa del PUC, contiene altresì le schede degli Ambiti di intervento relative, cioè, ad Ambiti di trasformazione urbana ed edilizia e/o a progetti e interventi prioritari, da includere negli Atti di Programmazione degli Interventi (API) di cui all'articolo 25 della legge regionale n.16/2004, e da realizzare obbligatoriamente previa redazione di PUA, PIU e/o POC – Progetto di opera pubblica.
4. E' sempre possibile inserire negli API, indipendente dalla formazione di apposita scheda ed individuazione dell'ambito di trasformazione da parte della componente operativa del Puc, di progetti per la realizzazione di attrezzature ed impianti pubblici, purché conformi alle previsioni per la zona o l'ambito definite dal Titolo II delle presenti norme.
5. Le previsioni operative del PUC acquisiscono efficacia dal momento della inclusione delle relative previsioni negli Atti di Programmazione degli Interventi; nelle more, sono efficaci e si applicano le previsioni strutturali del PUC.

art. 62 Ambiti di Trasformazione (Atr)

1. Gli elaborati della Serie 3 propongono le Schede per gli API (Atti di Programmazione degli Interventi) relative agli ambiti di trasformazione o ai progetti e interventi prioritari (di natura ambientale, infrastrutturale, per la mobilità, ecc.) individuati dalla componente operativa del PUC e la cui attuazione può avvenire esclusivamente attraverso piani attuativi o progetti/programmi unitari.
2. In tali ambiti di intervento, pertanto, l'attuazione delle previsioni della componente operativa del PUC è soggetta alla redazione di PUA (Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica o privata) o a progetto di opera pubblica (o progetto convenzionato), questi ultimi nel caso di ambiti di trasformazione con suoli pubblici (già acquisiti o da acquisire mediante espropriazione) in cui si realizza un intervento pubblico (infrastrutture e attrezzature). Tali ambiti andranno inclusi negli Atti di programmazione degli interventi.
3. I PUA, scendendo ad una scala di maggiore dettaglio degli interventi e per problemi connessi alla fattibilità degli interventi stessi, potranno discostarsi di quantità trascurabili dalle superfici definite per le attrezzature e servizi indicate nelle schede, senza costituire variante.
Analogamente i progetti di opera pubblica, scendendo ad una scala di maggiore dettaglio degli interventi e per problemi connessi alla loro fattibilità, potranno meglio precisare gli interventi stessi, anche proponendo modifiche ai tracciati, alle tipologie ed alle localizzazioni, senza costituire variante.
4. Le schede, redatte in conformità alle previsioni di cui alla *componente strutturale* del PUC, contengono le prescrizioni e le indicazioni per la progettazione delle opere pubbliche e/o per la definizione dei PUA, PIU e/o POC, e, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione previsti nei diversi ambiti di trasformazione individuati, specificano:
 - le destinazioni d'uso e i parametri edilizi ed urbanistici;
 - la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare e gli eventuali interventi di recupero paesaggistico;
 - gli eventuali interventi volti alla riduzione/mitigazione delle condizioni di pericolo e, quindi, di rischio idrogeologico;
 - le modalità di attuazione;
 - la quantificazione degli oneri finanziari a carico del Comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, con la specificazione delle fonti di finanziamento.
5. Le trasformazioni ammesse negli ambiti di intervento devono comunque garantire la tutela delle risorse di interesse naturale e culturale secondo quanto stabilito dal Titolo II delle Norme del PUC, anche se non specificamente richiamate nelle Schede API.
6. Gli interventi sugli edifici esistenti e sugli spazi di pertinenza privata sono disciplinati dal RUEC, salvo eventuali specificazioni contenute nelle Schede.
7. Gli API possono:

- precisare il perimetro degli ambiti di intervento, adeguandolo alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - precisare i tracciati delle reti infrastrutturali e viarie;
 - modificare il perimetro degli ambiti in conseguenza di esigenze sopravvenute relative a ritrovamenti archeologici, modifica o imposizione di vincoli, problemi geologici;
 - articolare l'ambito in più unità minime di intervento o più lotti funzionali, in relazione alla programmazione temporale degli interventi;
 - modificare la localizzazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e nel rispetto dei contenuti essenziali della morfologia progettuale.
8. L'adozione delle modifiche di cui al comma 7 deve essere motivata da Comune al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.
9. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla *componente operativa* del PUC dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione degli impatti:
- la creazione di nuove attrezzature dovrà rispettare le norme per il consumo energetico;
 - nella creazione di nuove attrezzature dovrà essere perseguita la qualità architettonica del progetto per l'impatto sul patrimonio e sul paesaggio;
 - la nuova edilizia residenziale prevista dovrà soddisfare i requisiti in materia energetico-ambientale previsti nel RUEC secondo gli indirizzi approvati dalla Regione Campania con la Delibera n. 659 del 18 aprile 2007;
 - la creazione di parcheggi dovrà prevedere l'adozione di superfici permeabili quanto più ampie possibili e la realizzazione di filtri di verde (siepi, filari di alberi) che consentano di mitigare gli impatti negativi di tipo percettivo;
 - quelle previste nell'ambito del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza come risultanti a seguito del procedimento di VAS-VI condotto per l'approvazione del PUC e risultante nella decisione finale dell'Autorità competente.
10. Dall'inserimento della previsione operativa negli Atti di Programmazione degli Interventi e prima dell'entrata in vigore dei piani attuativi o dell'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi pubblici previsti nelle schede, fatte salve le previsioni più restrittive previste dalle disposizioni strutturali del PUC, sono ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - trasformazioni e piccoli impianti inerenti infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili;
 - cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie e nell'ambito delle destinazioni ammesse.

art. 63 Contenuti ed efficacia delle Schede per gli Atti di Programmazione degli Interventi (A.P.I.)

1. Nelle Schede hanno valore prescrittivo le indicazioni relative a:

- la suddivisione in sub-ambiti e relativi strumenti di attuazione;
 - le destinazioni d'uso;
 - i parametri urbanistici ed edilizi;
 - l'articolazione delle trasformazioni fisiche.
2. I piani attuativi possono prevedere di non realizzare interamente le quantità previste nelle Schede, fermi restando gli obblighi relativi agli spazi pubblici e l'integrale realizzazione delle superfici destinate a residenza sociale (convenzionata e/o sovvenzionata).
 3. Nelle Schede sono inoltre riportate le condizioni complessive di vincolo che interessano l'Ambito specifico.
 4. Qualora l'intervento proposto, conforme alle previsioni della *componente strutturale* del PUC, non risultasse conforme ad una o più previsioni normative, regolamentari o comunque della pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinata, la specifica Scheda dovrà evidenziare puntualmente e dettagliatamente tale circostanza specifica e specificare che la realizzazione dell'intervento resta subordinata alla positiva definizione di una delle procedure di seguito specificate.
 5. Qualora la realizzazione del programma di opere pubbliche e/o di interesse pubblico comportasse la sola variante alle previsioni del vigente Piano Urbanistico Territoriale per l'Area Sorrentino – Amalfitana, dovrà essere attivata la procedura di cui all'art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1, che stabilisce che *le varianti ai piani territoriali paesistici sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine inderogabile di trenta giorni dalla richiesta.*
 6. Qualora la realizzazione del programma di opere pubbliche e/o di interesse pubblico comportasse la necessità di variare una o più previsioni sovraordinate dovrà, invece, essere attivata la procedura di cui all'art.12 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16. che stabilisce: *Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis (art.5 Regolamento 4 agosto 2011, n. 5, n.d.r.).*

art. 64 Attuazione delle previsioni operative e disciplina della perequazione/compensazione

1. Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti nelle Schede degli API sono unitariamente conferiti all'insieme degli immobili compresi in ciascuno degli ambiti soggetti a

piano attuativo, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. I proprietari di tali immobili sono tenuti a definire, mediante specifici accordi reciproci e successiva convenzione sottoscritta con il Comune, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali soddisfare unitariamente agli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, alla cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie ed alla eventuale realizzazione delle stesse, ed a garantire la perequazione dei benefici e degli oneri.
3. Non concorrono alla potenzialità di trasformazione edilizia né agli obblighi stabiliti dalle schede le aree del sistema infrastrutturale esistente e le aree utilizzate per attività pubbliche esistenti ricadenti all'interno degli ambiti di intervento.
4. Il Puc, nell'ambito delle sue potenzialità edificatorie, viene attuato anche con sistemi perequativi/compensativi, secondo criteri e modalità definiti dal presente articolo e dai contenuti delle Schede operative allegate agli Atti di Programmazione degli Interventi (API).
5. La perequazione è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico – economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione programmati per i diversi comparti.
6. La compensazione si realizza con l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale, di diritti edificatori alle proprietà immobiliari sulle quali, a seguito di accordo tra il Comune e l'avente diritto, sono realizzati interventi pubblici o comunque ad iniziativa del Comune.
7. La componente programmatica/operativa del presente PUC delimita gli ambiti di trasformazione urbana da attuare con procedure perequative/compensative mediante comparti edificatori (CE), seguendo gli indirizzi stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed attraverso la stipula di specifica convenzione.
8. Le schede della componente operativa del presente Piano individuano, per ogni comparto, la quantità della volumetria complessiva realizzabile (Volume edificabile) e la quota di tale volumetria attribuita ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, nonché la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e comunque di aree destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico, che formano le componenti del dimensionamento complessivo del piano.
9. I diritti edificatori assegnati ai privati sono ripartiti, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate, tra tutti i proprietari degli immobili compresi negli ambiti, in relazione al valore dei rispettivi immobili. I diritti edificatori sono espressi in indici di diritto edificatorio (IDE) che fissano il rapporto tra la superficie fondiaria relativa al singolo immobile e le quantità edilizie che sono realizzabili con la trasformazione urbanistica nell'ambito del processo di perequazione.

10. I PUA definiscono i tipi di intervento, l'organizzazione fisica, le funzioni urbane ammissibili e la conformazione urbanistica del comparto, provvedendo in tal modo a localizzare sia le quantità edilizie destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico, sia quelle attribuite ai proprietari degli immobili compresi nel comparto.
11. A ciascun proprietario degli immobili compresi nel comparto è attribuita una quota delle complessive quantità edilizie realizzabili, determinata moltiplicando la superficie fondiaria degli stessi immobili per i rispettivi (IDE) di cui al comma 6. Le quote edificatorie, espresse in metri quadrati o in metri cubi, sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.
12. Per quanto concerne le modalità di attuazione delle previsioni per il comparto edificatorio si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in particolare alle previsioni di cui all'art.12 del reg. Regionale 5/2011 in materia di Governo del territorio.

art. 65 Ambiti di Trasformazione per standards urbanistici e/o per insediamenti integrati

1. Le disposizioni *programmatiche/operative* del PUC individuano gli Ambiti di Trasformazione, ovvero quelle parti del territorio di nuovo impianto o di riconfigurazione e riutilizzo, nelle quali il piano promuove interventi orientati a definire nuove relazioni, fisiche e funzionali, con le altre componenti del sistema insediativo e a costruire nuove opportunità di riqualificazione del contesto territoriale nel suo complesso.
2. La *componente operativa* del PUC, con le Schede degli API, individua e disciplina gli Ambiti di Trasformazione, per i quali è prevista la trasformazione urbana ed edilizia costituita da un insieme sistematico di opere comprendenti:
 - edifici privati con destinazioni coerenti con quelle previste dal PUC e dal RUEC;
 - opere di urbanizzazione primaria connesse alla trasformazione;
 - attrezzature pubbliche o di uso pubblico destinate a colmare il fabbisogno pregresso o a rispondere a quello indotto dalla nuova edificazione;
 - eventuali interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.
3. Gli Ambiti di Trasformazione sono articolati in due famiglie:
 - gli **Ambiti di trasformazione per standard urbanistici (ATsu)**, individuati sulla base delle vocazioni e delle effettive necessità della struttura insediativa e delle sue diverse parti, sono destinati prioritariamente/prevalentemente all'acquisizione pubblica dei suoli e alla realizzazione di attrezzature rientranti negli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, anche attraverso la demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti; rientrano all'interno di tali ambiti anche quelli destinati ad incrementare le dotazioni di aree pubbliche per realizzare aree verdi e parchi di interesse urbano e territoriale.

- gli **Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati (ATi)**, sono destinati alla riqualificazione di tessuti urbanistici ed edilizi recenti, incompleti e dequalificati, o alla riconversione di aree e manufatti produttivi dismessi, anche attraverso la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o alla realizzazione di nuovi tessuti urbanistici e insediamenti.
4. Gli Ambiti di Trasformazione sono attuati previo inserimento all'interno degli Atti di programmazione e previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo e, se del caso, di un comparto edificatorio soggetto alla disciplina degli artt. 33 e 34 della L.R. n. 16/2004, che può riguardare anche più Ambiti di trasformazione, fermo restando l'obbligo di un unico Piano Urbanistico Attuativo.
 5. I perimetri degli Ambiti di Trasformazione sono riportati negli elaborati della *componente operativa* del PUC (Schede degli API). Compete al PUA la loro esatta definizione. In tale sede possono quindi essere apportate limitate modifiche dei suddetti perimetri sulla base di sopravvenute esigenze, di motivate necessità tecnico-realizzative, di una più precisa individuazione dei confini proprietari e di mutate esigenze connesse ad un obiettivo miglioramento urbanistico delle attrezzature pubbliche da realizzare. Tali modifiche non devono comportare variazioni sostanziali sia dal punto di vista localizzativo sia dal punto di vista dimensionale.
 6. Il PUA potrà individuare, in relazione alla complessità, all'estensione alle oggettive difficoltà di attuazione unitaria, sub-comparti ovvero Unità Minime di Intervento, definendo, contestualmente, le necessarie garanzie per l'attuazione dell'intero programma di trasformazione.

art. 66 Ambiti di trasformazione per interventi strategici ed attrezzature pubbliche di progetto

1. Specifiche Schede per gli API sono state definite per i programmi di realizzazione di interventi di natura strategica e/o attrezzature pubbliche (Progetti d'Intervento Unitario – PIU). Tali schede:
 - descrivono l'intervento pubblico definendone finalità, natura, parametri localizzativi e dimensionali, parametri edilizi ed urbanistici (se del caso);
 - definiscono gli eventuali interventi di recupero paesaggistico e gli eventuali interventi volti alla riduzione/mitigazione delle condizioni di pericolo e, quindi, di rischio idrogeologico;
 - precisano le modalità di attuazione;
 - quantificano gli oneri finanziari a carico del Comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, con la specificazione delle fonti di finanziamento.
2. È consentibile la costruzione e/o la gestione delle attrezzature da parte di soggetti privati o misti pubblico/privati regolando la concessione mediante apposite convenzioni che garantiscano l'uso sociale delle stesse attrezzature.

3. E' sempre possibile inserire negli API, indipendente dalla formazione di apposita scheda ed individuazione dell'ambito di trasformazione da parte della componente operativa del Puc, di progetti per la realizzazione di attrezzature ed impianti pubblici, purché conformi alle previsioni per la zona o l'ambito definite dal Titolo II delle presenti norme.

art. 67 Viabilità di progetto

1. Nelle tavole del PUC sono indicati, in modo comunque non esaustivo, gli interventi di adeguamento di strade esistenti e quelli di costruzione di nuove strade aventi valore strategico. Detti interventi, che nel PUC hanno un carattere di direttiva, si attuano mediante specifici progetti esecutivi d'iniziativa pubblica debitamente approvati e finanziati o, ricadendo all'interno di Ambiti di Intervento disciplinati dagli Api, attraverso piani attuativi (PUA) o Progetti di Intervento Unitari (PIU) che possono eventualmente proporre soluzioni parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale.
2. Dall'approvazione degli API contenenti le infrastrutture da realizzare nel periodo di validità degli Atti stessi e fino alla realizzazione delle infrastrutture viarie, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli altri manufatti esistenti, delle infrastrutture tecnologiche a rete, delle opere di difesa del suolo, e simili.
3. Anche quando non indicate dalle tavole del PUC, è sempre possibile la realizzazione di tracciati viari o adeguamenti stradali, di infrastrutture lineari pubbliche o di interesse pubblico, previa redazione ed approvazione di progetto di opera pubblica – di interesse pubblico, sempreché l'intervento sia compatibile con le previsioni per la zona o l'ambito definite dal Titolo II delle presenti norme.
4. Per documentate esigenze di interesse pubblico la realizzazione/ampliamento di strade carrabili e percorsi pedonali nonché la realizzazione di infrastrutture lineari è consentita in tutte le zone del PUC, anche se in contrasto con specifiche previsioni delle presenti NTA; inoltre, qualora la loro realizzazione sia in contrasto con specifiche previsioni della strumentazione territoriale sovraordinata la loro realizzazione resta subordinata alla positiva definizione di specifico procedimento derogatorio.

TITOLO IV – DEFINIZIONI EDILIZIE E URBANISTICHE INTEGRATIVE

art. 68 Norme generali

1. Ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie del PUC, anche e soprattutto in relazione ai diversi caratteri urbanistici, paesaggistici ed ambientali degli ambiti di trasformazione individuati e con riferimento alle diverse destinazioni funzionali realizzabili, nell'ambito del presente Titolo viene integrato il quadro delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi riportato nell'Allegato A dell'Intesa, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003) (GU n.268 del 16/11/2016), recepito con deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 23/05/2017 e fatto proprio dal vigente RUEC.

art. 69 Superficie edificabile (o edificata)

1. Si definisce "superficie edificabile (o edificata)" (SE) la porzione della superficie totale (ST – voce 12 del Regolamento tipo) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali.
2. La superficie edificabile comprende:
 - a) la somma delle superfici utili (SU - voce 14 del Regolamento tipo: *superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria*) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e s.m.i. (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
 - b) la somma delle superfici accessorie (SA - voce 15 del Regolamento tipo: *Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima*) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, con esclusivo riferimento alle porzioni nel seguito specificate:
 - b.1) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari.
La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali scale è computata una sola volta con

esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;

b.2) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti;

b.3) le logge o loggiati e i portici o porticati ad uso esclusivo di singole unità immobiliari con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;

b.4) i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aventi altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti per i locali agibili costituenti superficie utile (SU), ivi comprese le porzioni di piani o locali sottotetto con le stesse caratteristiche; sono comunque esclusi gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;

b.5) i locali o spazi accessori chiusi comunque denominati ricavati delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori aperti ad uso privato quali una loggia, una terrazza, un balcone, un portico, una tettoia direttamente accessibile da un'unità immobiliare, fatta eccezione per le serre solari;

b.6) i locali o spazi accessori ricavati tamponando in tutto o in parte una tettoia libera su tutti i lati o comunque non direttamente accessibile da un'unità immobiliare;

b.7) nei diversi ambiti del Territorio Rurale e Aperto individuati dal presente PUC: le autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, comprensive dei relativi spazi di manovra, fatta eccezione per le sole autorimesse interrato o prevalentemente interrato e relativi spazi di manovra purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento, aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza;

b.8) nei diversi ambiti del territorio urbanizzato (Is, Ir, Ip, Apt, Apl, Auc, ecc.) individuati dal presente PUC e negli Ambiti di trasformazione (Atr) individuati dalla componente

operativa del PUC, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna:

b.8.1) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, eccedenti le dotazioni minime di parcheggio definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra;

b.8.2) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza;

b.8.3) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, aventi i requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;

b.9) le cantine, nonché in generale i locali interrati o prevalentemente interrati, con altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché privi di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;

b.10) i ripostigli, le cantine, i locali di deposito pertinenti collocati in tutto o in prevalenza al di sopra della quota del piano di campagna, e i relativi corridoi di servizio, ancorché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;

b.11) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove provviste di copertura o delimitate da tamponamenti perimetrali, fatta eccezione per quelle destinate al superamento di un solo piano di dislivello;

b.12) limitatamente all'edilizia con destinazione non prevalentemente residenziale (produttiva, direzionale, commerciale, turistica, ecc.):

- i portici e le gallerie pedonali eccedenti il 20% della SE e/o del VE computati senza considerare gli elementi stessi;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze eccedenti il 20% della SU;
- le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni.

3. Sono comunque escluse dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE):
- a) tutte le superfici accessorie (SA - voce 15 del Regolamento tipo) diverse da quelle sopra elencate, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre;
 - b) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - c) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Sono in ogni caso esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile:
 - c.1) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
 - c.2) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;
 - c.3) le serre solari, come definite dal RUEC.
4. La superficie edificabile (o edificata) (SE) costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT- voce 3 del Regolamento tipo), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF- voce 4 del Regolamento tipo), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale. Concorrendo alla determinazione del volume edificabile (o edificato) (VE), la superficie edificabile (o edificata) (SE) incide altresì sul calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione.

art. 70 Volume edificabile (o edificato)

1. Si definisce "volume edificabile (o edificato)" (VE) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei singoli piani dell'edificio per l'altezza utile (HU- voce 29 del Regolamento tipo) di ciascun piano o locale.
2. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini del calcolo del volume edificabile (o edificato) (VE) si considera solo la media ponderale delle altezze pari o superiori a ml 1,80, al netto di eventuali abbaini, corrispondenti alle porzioni costituenti superficie edificabile (o edificata) (SE).

3. Nel computo del volume edificabile (o edificato) (VE) realizzabile in applicazione delle previsioni del presente PUC vanno detratti i volumi già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.
4. All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume edificabile (o edificato) (VE) l'eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.
5. Sono esclusi dal computo del volume edificabile (o edificato) (VE) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
6. Il volume edificabile (o edificato) (VE) costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT- voce 3 del Regolamento tipo), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF- voce 4 del Regolamento tipo), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale. Il volume edificabile (o edificato) (VE) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione.

art. 71 Interventi pertinenziali

1. Per pertinenze comuni degli organismi edilizi o delle singole unità immobiliari che ne sono parte si intendono gli spazi aperti ed edificati - di accessorio, attrezzatura e/o infrastruttura - comunque esterni alle unità immobiliari, che costituiscono complemento dell'unità edilizia o immobiliare in quanto integrati e coinvolti nell'uso degli stessi.
2. Costituiscono altresì pertinenze i volumi tecnici e/o gli spazi e i volumi destinati a servizi integrativi delle costruzioni, non utilizzabili né alienabili separatamente dalle costruzioni stesse:
 - autorimesse realizzate a norma dell'art. 18 della L.n. 765/67, della L.N. 122/89, dell'art.6 della L.R.19/2001 (realizzati nel sottosuolo del lotto di pertinenza, a pian terreno e nel sottosuolo di fabbricati, in aree libere anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici);
 - locali interrati o seminterrati destinati a impianti tecnologici, serbatoi per carburanti o altri liquidi e gas;

- *limitatissimi incrementi volumetrici strettamente necessari all'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, antinfortunistica e di abbattimento delle barriere architettoniche, delle attività turistico-ricettive e commerciali di supporto al turismo;*¹³
 - autoclavi, ascensori;
 - sottotetti non abitabili né utilizzabili con accesso dall'esterno;
 - cortili, androni, di uso condominiale o pubblico;
 - tettoie, pensiline e porticati (fatta eccezione che per quelli a servizio di attività produttive che invece hanno rilevanza edilizia ed urbanistica), pergolati e giardini;
 - trasformazione di lastrici solari in terrazzi praticabili anche con la realizzazione di opere di protezione perimetrali, senza operare alcuna modifica degli elementi tipologici tradizionali come ad esempio le volte estradossate;
 - sistemazioni di terreni non utilizzati per l'edificazione, ivi inclusi i manufatti accessori quali pergolati e tettoie (collocabili anche a ridosso di macere e murature), gazebo, piscine ad uso privato, attrezzature per il gioco all'aperto;
 - altri arredi ed attrezzature quali:
 - a. forni, barbecue, ecc., prefabbricati o realizzati in opera in cls o muratura, purché siano dotati di idoneo sistema di captazione ed eliminazione dei gas combusti e siano collocati in modo da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti;
 - b. piccoli ricoveri per animali da affezione o per gli attrezzi da giardino, aventi altezza da terra compresa tra 1,00 mt. e 2,00 mt. e superficie coperta massima di 5 mq;
 - c. fioriere e panchine;
 - d. fontane, sculture e statue;
 - e. pavimentazioni non drenanti o parzialmente drenanti nel rispetto delle limitazioni previste dal PUC e dal RUEC relativamente alle superfici permeabili.
3. Le opere di adeguamento o realizzazione ex novo di volumi tecnici o pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti sono qualificati quali interventi pertinenziali di minore entità, non comportanti trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e realizzabili ogni qual volta è ammessa la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, quando risultano verificate le seguenti condizioni:
- quando non comportano la realizzazione di nuove volumetrie di qualunque natura e tipo, ivi incluse quelle interrato o seminterrate, o di nuove superfici accessorie;
 - ovvero, quando non comportano la realizzazione di volumi tecnici per la localizzazione di impianti - che non possono essere allocati nell'edificio - superiori al 5% del Volume edificato esistente relativo all'immobile principale (con un minimo comunque ammissibile di 14 mc, h. max interna pari a 2,20 ml, privilegiando soluzioni interrato e/o seminterrate, e

¹³ Comma modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 17.09.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

- comunque assicurando una netta separazione funzionale rispetto all'unità e/o immobile a cui sono asservite);
- ovvero, pur comportando la realizzazione di nuove volumetrie, comunque contenute entro il 20% del Volume edificato esistente dell'edificio/unità di cui costituiscono pertinenza (considerando nel computo dell'incidenza tutte le pertinenze anche quelle esistenti, fatta eccezione che per i garage pertinenziali), e/o di nuove superfici accessorie, comunque contenute entro il 20% della Superficie edificata esistente (considerando nel computo dell'incidenza tutte le pertinenze anche quelle esistenti, fatta eccezione che per i garage pertinenziali):
 - a. non ricadono in zone 1A o 1B del PUT;
 - b. non ricadono in ambiti per i quali il Puc prescrive la redazione di PUA, a cui rimandare la definizione degli interventi pertinenziali ammissibili;
 - c. non sono qualificabili quali nuova Superficie Edificabile o nuovo Volume Edificabile ai sensi delle presenti norme di attuazione;
 - ovvero, quando sono volti alla realizzazione di volumetrie tecniche per la localizzazione di impianti che non possono essere allocati nell'edificio agricolo e comunque a servizio dell'azienda agricola, contenute entro il 10% del volume esistente del manufatto agricolo di cui siano pertinenza (con un minimo di 14 mc e un max di 44 mc, h. max interna pari a 2,20 ml, privilegiando soluzioni interrato o seminterrate), e non ricadono in zona 1A del PUT, o zone del Territorio Rurale e Aperto per le quali le norme di PUC già prevedono la possibilità di adeguamento dei manufatti agricoli. La indispensabilità di tali manufatti e l'impossibilità di allocare gli stessi all'interno dei manufatti esistenti, se non a discapito delle attività condotte dall'azienda agricola, deve essere certificata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Tali manufatti dovranno essere previsti preferibilmente mediante scavo in terrapieni esistenti, utilizzando soluzioni interrato su tre lati e prevedendo una copertura con idoneo strato di terreno vegetale ;
 - ovvero, quando sono volti alla realizzazione di garage pertinenziali, non qualificabili quali nuova Superficie Edificabile o nuovo Volume Edificabile ai sensi delle presenti norme di attuazione e che non ricadono in aree gravate da vincolo di inedificabilità assoluta;
 - ed, inoltre, quando sono contemporaneamente verificate le sotto specificate condizioni:
 - quando non vengono alterati i preesistenti caratteri tipologici e morfologici tradizionali o di valore architettonico e/o testimoniale;
 - fatta eccezione che per i garage pertinenziali, quando le superficie impermeabilizzate (preesistenti ed indotte dalla trasformazione) non superano il 30% del totale delle superfici non edificate del lotto di pertinenza o, per percentuali maggiori, quando l'intervento comporta la riduzione di almeno il 30% della preesistente superficie impermeabilizzata.

4. In tutti gli altri casi, diversi da quelli contemplati al precedente punto 3, in relazione alla zonizzazione del PUT e del PUC e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree e/o dei contesti edificati, gli interventi pertinenziali vanno considerati quali interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, realizzabili quando espressamente ammesse le nuove costruzioni dalle norme di PUC e/o di PUA.
5. Gli interventi relativi alla formazione di cortili e giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione, devono:
 - essere illustrati in una relazione che, fra l'altro, documenti la compatibilità della vegetazione proposta con l'ambiente circostante ed essere definiti in elaborati grafici in scala adeguata che rappresentino le sistemazioni proposte circa il terreno, le alberature con le relative essenze, le eventuali opere murarie e ogni altro elemento significativo del progetto;
 - non prevedere impermeabilizzazioni di nuovo impianto tali da comportare impermeabilizzazioni complessive superiori in superficie al 30% del totale delle superfici non edificate del lotto di pertinenza; in caso di preesistenti impermeabilizzazioni per aliquote superiori a quelle ora indicate, prevederne la riduzione secondo la seguente casistica:
 - impermeabilizzazioni preesistenti pari al 100%: riduzione al 50%;
 - impermeabilizzazioni preesistenti fra il 100 e l'80%: riduzione al 40%;
 - impermeabilizzazioni preesistenti fra l'80 e il 60%: riduzione al 35%;
 - impermeabilizzazioni preesistenti fra il 60% e il 41%: riduzione al 40%;
6. Gli interventi pertinenziali non qualificabili, alla luce delle presenti norme, del PUC e dei PUA quali interventi di nuova costruzione, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Sono fatte salve le previsioni e le procedure definite dall'art.6 e 6-bis del D.P.R.380/01 e s.m.i. in materia di attività edilizia libera e comunicazione telematica di inizio lavori per talune tipologie di intervento rientranti nella presente categoria.